




IX Legislatura
anno 2011



Consiglio Regionale
della Campania

Rapporto sulla legislazione regionale

Settore Legislativo - Servizio Studi legislativi
Napoli, dicembre 2012



Rapporto sulla legislazione regionale



Si ringrazia

Carlo D'Orta

per aver gentilmente concesso
la fotografia di copertina:
"Palazzo del Consiglio regionale"

Indice

INTRODUZIONE - pag. 5

A cura del Servizio Studi legislativi

PARTE PRIMA - pag. 7

Nota di sintesi

1.1 Breve nota di sintesi della IX legislatura - Anno 2011 - pag. 8

1.2 Quadro sinottico - Produzione legislativa anno 2011
e attività del Consiglio Regionale - pag. 11

1.3 Nota di lettura - pag. 16

PARTE SECONDA - pag. 18

La produzione legislativa - Anno 2011

2.1 Produzione legislativa - Ordine cronologico - pag. 20

2.2 Schede tecniche sui provvedimenti legislativi - pag. 22

2.3 La produzione legislativa dal 1996 al 2011 - pag. 40

2.4 Tasso mensile di legislazione - pag. 43

2.5 La dimensione fisica dell'attività legislativa - pag. 45

2.6 Per soggetto presentatore - pag. 46

2.7 Leggi suddivise per iniziativa - pag. 47

2.8 Durata dell'iter legislativo - pag. 49

2.9 Per potestà legislativa - pag. 51

2.10 La classificazione per macrosettore e per materia; per tipologia;
per tecnica redazionale - pag. 53

2.11 L'attività istituzionale - pag. 58

2.12 La produzione regolamentare - Introduzione - pag. 61

2.13 Regolamenti approvati - Ordine cronologico - pag. 64

PARTE TERZA - pag. 67

Produzione normativa

3.1 Prima Commissione permanente - pag. 70

Affari istituzionali - amministrazione civile. Rapporti internazionali. Autonomie locali e piccoli comuni. Affari generali. Sicurezza delle città. Risorse umane. Ordinamento della Regione.

3.2 Seconda Commissione permanente - pag. 73

Bilancio e Finanze. Demanio e Patrimonio.

3.3 Terza Commissione permanente - pag. 77

*Attività produttive - Programmazione. Industria. Commercio. Turismo.
Lavoro ed altri settori produttivi.*

3.4 Quarta Commissione permanente - pag. 81

Urbanistica. Lavori Pubblici. Trasporti.

3.5 Quinta Commissione permanente - pag. 90

Sanità e sicurezza sociale.

3.6 Sesta Commissione permanente - pag. 97

Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali.

3.7 Settima Commissione permanente - pag. 103

Ambiente. Energia. Protezione Civile.

3.8 Ottava Commissione permanente - pag. 106

Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.

Indice

PARTE QUARTA - pag. 113

Commissioni Consiliari speciali

4.1 Prima Commissione speciale - pag. 115

Commissione consiliare speciale per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.

4.2 Seconda Commissione speciale - pag. 124

Commissione consiliare speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione.

4.3 Terza Commissione speciale - pag. 126

Commissione consiliare speciale per il controllo sulle bonifiche ambientali e sui siti di smaltimento rifiuti e ecomafie e riutilizzo dei beni confiscati.

4.4 Quarta Commissione speciale - pag. 133

Commissione consiliare speciale per la prevenzione del fenomeno del mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale.

PARTE QUINTA - pag. 137

Commissioni Consiliari d'inchiesta

5.1 Commissioni d'inchiesta per i servizi pubblici - pag. 138

5.2 Commissione Consiliare d'inchiesta sull'Hydrogest - pag. 141

Commissione consiliare di inchiesta denominata Hydrogest Campania S.p.A. concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre proprietà della Regione Campania

5.3 Commissione Consiliare d'inchiesta Anticamorra - pag. 144

Commissione consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata

PARTE SESTA - pag. 147

Il contenzioso costituzionale

Introduzione

6.1 Leggi nazionali impugnate dalla Regione Campania - pag. 149

6.2 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso leggi della Regione Campania. - pag. 150

6.3 Quadro di sintesi su ricorsi e sentenze. Anno 2011 - pag. 153

PARTE SETTIMA - pag. 177

Appendice

Gli organismi funzionanti all'interno del Consiglio regionale:
il CO.RE.COM - pag. 178

Introduzione

Il nuovo “Regolamento interno del Consiglio Regionale della Campania” approvato nella seduta del 19 luglio 2012, istituzionalizza la redazione del “rapporto annuale sulla legislazione regionale”; riconoscendogli la natura di strumento volto a migliorare la qualità della normazione e il controllo sull’attuazione delle leggi.

Il Rapporto sulla legislazione è collocato nel titolo XVI del Regolamento che tratta della “disciplina generale dell’attività normativa”; affiancandosi agli “strumenti” di cui si avvale il Consiglio per conseguire il miglioramento della qualità della normazione, anche alla luce dei sempre più complessi compiti correlati alle potestà legislative che con la modifica del Titolo V della Costituzione e il Nuovo Statuto gli sono state attribuite.

Il Rapporto come è ormai consuetudine vuole porsi allo stesso legislatore regionale non solo come strumento di conoscenza della attività normativa posta in essere, ma anche come spunto per una riflessione e valutazione complessiva della tendenza della legislazione regionale, ed anche per l’anno 2011, mantenendosi sul solco dei precedenti, analogamente a quanto avviene anche per i “Rapporti sulla legislazione” pubblicati dalle altre regioni, utilizza la metodologia ed i dati del “Questionario” sulla legislazione che annualmente viene trasmesso dalle Regioni alla Camera, per la elaborazione del “Rapporto sulla legislazione” a cura dell’Osservatorio sulla legislazione della Camera.

Il “Rapporto 2011” resta fedele pertanto ad uno schema consolidato sia nella grafica che nei contenuti, ed in un linguaggio “accessibile” propone l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi relativi alla legislazione regionale nell’anno di riferimento in modo da far sì che l’intero processo legislativo si approcci per una maggiore comprensione all’intera collettività, non prestandosi ad essere solo uno strumento tecnico per gli addetti ai lavori, ma volendo attivare un processo sinergico di interazione con gli stakeholders sia interni che esterni del Consiglio regionale.

Ciò nella sempre maggiore consapevolezza dell’importanza della conoscibilità del procedimento legislativo e del processo decisionale, che rappresenta un momento di avvicinamento della intera collettività regionale alla stessa istituzione ed al ruolo che essa è chiamata a svolgere.

PARTE PRIMA

Nota di sintesi

1.1 Breve nota di sintesi della IX legislatura Anno 2011

Come è consuetudine la nota di sintesi si propone di tradurre il dato statistico della produzione legislativa dell'anno di riferimento in una analisi seppure sintetica delle tendenze evolutive della legislazione regionale favorendo non solo una percezione più immediata dall'andamento della produzione legislativa nel suo complesso, ma anche un quadro sufficientemente chiaro e preciso dei settori nei quali si è legiferato.

I dati esaminati riguardano il secondo anno della consiliatura insediatasi il 12 maggio 2010, quindi essi rappresentano un dato maggiormente significativo, rispetto a quelli analizzati nel rapporto 2010, perché afferenti ad un arco temporale maggiore e consolidato, tale da consentire di individuare caratteri e tendenze della IX Legislatura, il cui processo decisionale può considerarsi giunto a maturazione, anche con riferimento ai rapporti con l'esecutivo e di questo con il Consiglio, caratterizzati, per la prima volta, dall'utilizzo dello strumento della "fiducia" introdotto nell'ordinamento regionale dal nuovo Statuto.

L'art. 49 dello Statuto, entrato in vigore nel corso del 2009, ha previsto la possibilità in capo al Presidente della Giunta di proporre al Consiglio la questione di fiducia esclusivamente sulla legge di bilancio annuale e pluriennale, sugli atti ad essa collegati, sulle leggi relative alla istituzione di tributi ed imposte regionali, nonché sugli atti di adempimento di obblighi comunitari o da adottare in ottemperanza di termini perentori previsti da leggi dello Stato.

Con tale procedura nel corso del 2011 sono state approvate sia la legge di Bilancio che la legge di variazione del Bilancio.

INIZIATIVA E LEGGI APPROVATE

Sicuramente può rilevarsi con immediatezza, rispetto alla media degli anni precedenti, un forte incremento della produzione legislativa complessiva con ben 23 leggi e 12 regolamenti approvati, inferiore solo al picco massimo della produzione legislativa del 2006 con 26 leggi; ciò conferma il rilevato andamento sinusoidale della produzione legislativa medesima, già caratterizzante la precedente legislatura.

Sotto il profilo dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa resta il dato costante nella IX legislatura della prevalenza dell'iniziativa dei consiglieri, sia con riferimento all'iniziativa complessiva delle proposte di legge e dei disegni di legge, che di quella effettiva.

Nel complesso rileviamo la prevalenza (82,58 %) di iniziativa dei consiglieri con forte predominanza di quelli di maggioranza (42,42 %, 21,97 minoranza, e 18,18% consiglio misto), a fronte della percentuale significativamente inferiore (16,67 %) di iniziativa della Giunta.

L'iniziativa popolare contemplata dall'art. 43 dello Statuto, si attesta invece su una percentuale dello 0,76 % con una sola proposta di legge.

Anche analizzando i dati dell'iniziativa effettiva infatti si conferma la stessa tendenza, ma con un rapporto molto più basso rispetto al tasso di successo; infatti l'iniziativa del Consiglio ascende al

56,52% (suddiviso tra il 21,74% della maggioranza, il 17,39% della minoranza e il 17,39% per l'iniziativa consiliare mista), a fronte della percentuale del 43,48 di iniziativa della Giunta.

Delle 23 leggi approvate quindi 13 sono ad iniziativa consiliare e 10 della Giunta.

Resta confermata la tendenza della legislatura di mancanza di iniziativa mista Giunta-Consiglio.

Se si passa a valutare, a fronte del significativo numero di leggi approvate, il numero degli articoli complessivi delle stesse, essi risultano notevolmente inferiori proporzionalmente ai dati relativi alla precedente legislatura; infatti i 108 articoli, sviluppati in complessivi 501 commi e 262.226 caratteri danno un quadro di leggi piuttosto contenute nell'articolato.

Dato quantitativo che confrontato con il dato qualitativo relativo alla tipologia con 76 leggi modificate, fanno chiaramente emergere il carattere fortemente di manutenzione dell'impianto legislativo pregresso della IX legislatura nel primo anno che potremmo definire a regime relativo

TEMPI DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

Con riguardo ai tempi medi dell'iter legislativo si rileva per l'anno 2011 una inversione di tendenza rispetto alla precedente legislatura.

Infatti le "fasce" in cui si inseriscono il maggior numero di leggi è quella 181-360 con 10 leggi; e diametralmente opposta, quella corrispondente all'iter più breve 1-30 giorni con 7 leggi.

Nella fascia media 31-90 giorni rinveniamo solo 4 leggi.

Se in qualche maniera i tempi danno indicazioni sull'andamento della produzione legislativa se ne potrebbe desumere la conferma a fronte di un sostanziale aumento del numero di leggi, di una tendenza da un lato a leggi "leggere", dato confermato se si intreccia con quelli relativi al numero degli articoli, commi e lettere. Dall'altro a leggi, in particolare quelle finanziarie piuttosto articolate e complesse che tendono a fare da contenitore di disposizioni talvolta eterogenee nei contenuti.

DATI SOSTANZIALI: TIPOLOGIA DELLE LEGGI REGIONALI E SETTORI DI INTERVENTO

Dall'analisi della tipologia delle leggi regionali per l'anno 2011 si evidenzia una prevalenza delle leggi dedicate alla manutenzione, vale a dire all'aggiornamento, all'integrazione e correzione di leggi già esistenti.

Infatti per l'anno 2011 le leggi di manutenzione sono ben 12 che vanno a modificare complessivamente 76 leggi precedenti.

Questo dato risulta coerente con i primi mesi della IX legislatura che, ricordiamo, si è avviata a metà dell'anno 2010, e con il nuovo ciclo politico caratterizzato da una forte discontinuità con la legislatura precedente, infatti si continua ad intervenire sul corpus normativo con interventi che appaiono poco sistemici.

A parte le leggi di bilancio, ben 7, le leggi di settore, leggi nuove che disciplinano o una intera materia o un intero settore di attività, sono comunque in numero significativo rispetto al numero totale della produzione legislativa (8 leggi ascrivibili a questa tipologia).

Nel corso dell'anno 2011, coerentemente con la tendenza a limitare fortemente l'utilizzo di tale tipologia di norma a vantaggio di un approccio più organico rispetto ai contenuti della legislazione, rinveniamo 1 sola legge di provvedimento, adottata in virtù di motivazioni di emergenza sociale."

Si tratta della legge n. 6 "Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombrò dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica".

Si riscontra sostanzialmente una distribuzione tra le leggi tra le varie tipologie che appare sostanzialmente stabile, consolidandosi un assetto fisiologico di funzionamento del sistema regionale, come emerge anche dal rapporto "nazionale" del 2010.

Per quanto dati relativi alla distribuzione delle leggi prodotte per macrosettore anche per il 2011 si conferma la netta prevalenza del macrosettore della Finanza regionale con 9 leggi, alcune a contenuto vincolato, altre comunque volte a fronteggiare la necessità di manovre correttive.

Così pure si conferma la tendenza già emersa da dato aggregato a livello nazionale: il macrosettore con maggior numero di leggi è quello dei "servizi alla persona e alla comunità", con 5 leggi, seguito da "territorio ambiente ed infrastrutture" con 3 leggi, "ordinamento istituzionale" con 3 leggi.

Infine, in relazione alla diversa fonte della potestà legislativa, ovvero alla natura della potestà esercitata successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, si rileva la prevalenza della potestà concorrente (11 leggi) a fronte di quella esclusiva (9 leggi), con una inversione di tendenza rispetto ai primi mesi dell'attuale consiliatura.

1.2

LEGGI	
anno	totale
leggi	23
articoli	108
commi	501
lettere	262.226

LEGGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (*)11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
articoli	5	9	1	1	12	2	2	9	3	4	2	7	10	1	6	4	4	3	4	8	3	6	2
commi	7	24	1	266	30	2	9	26	3	5	3	14	22	36	6	4	4	3	4	16	8	6	2
lettere	27324	8918	1129	100218	8872	1050	6949	10907	5272	4074	1094	4253	10747	24844	4023	2850	3625	1661	6534	4375	3889	1468	18150

(*) (legge abrogata con art. 52, co. 15, LR 01/2012)

INIZIATIVA			
anno	totale	%	%
Giunta	10	43,48	
Consiglio Magg.	5	21,74	
Consiglio Min.	4	17,39	56,52
Consiglio Misto	4	17,39	
Consiglio/Giunta	0	0,00	

[illegible]

ITER	
giorni/anno	totale
1-30	7
31-90	4
91-180	1
181-360	10
>360	1

[illegible]

POTESTA' LEGISLATIVA	
anno	totale
concorrente	11
residuale	9
mista	3

LEGGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
concor.			1	1	1			1			1			1	1			1		1	1	1	1
esclusiva	1	1				1			1	1		1	1					1		1			
mista							1									1	1						

TIPOLOGIA	
anno	totale
L. Istituzionali	5
L. di Settore	8
L. Intersectoriali	1
L. Provvedimento	1
L. di Manutenzione	12
L. Modif. da manut.	76*
Altre L. che novell.	0
L. di Bilancio	7
L. di Semplificazione N.	0

LEGGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
L. Istituz.							1					1				1	1	1					
L. di Sett.	1	1	1					1	1	1	1								1				
L. Inters.													1										
L. Provv.						1																	
L. Manut.	1		1	1			1		1	1				1		1	1	1			1		1
L. Modif.	2		1	32			7		2	4				14		3	3	2			5		1
Altre L.																							
L. Bilan.				1	1				1						1				1			1	1
L. Sempl.																							

* elenco delle leggi modificate con leggi del 2011

LR 01/11 modifica LL.RR. 28 dicembre 2009, n. 9 e 22 dicembre 2004, n. 16.

LR 03/11 modifica L.R. 24 novembre 2001, n. 14.

LR 04/11 modifica LL.RR. nn. 10/1983; 14/1992; 13, 33, 38/1993; 32, 43/1994; 11, 13, 17/1996; 18/1997; 16/1998; 17/2001; 7, 21/2002; 28/2003; 11/2004; 4, 8, 15, 24/2005; 1, 6, 9, 12/2007; 1, 10/2008; 14/2009; 2, 8, 13, 16/2010.

LR 07/11 modifica LL.RR. 7 gennaio 1983, n. 9; 25 agosto 1989, n. 15; 28 marzo 2007, n. 4; 30 aprile 2002, n. 7; 28 novembre 2008, n. 16; 3 novembre 1994, n. 32 e 15 marzo 2011, n. 4.

LR 09/11 modifica LL.RR. 20 giugno 2006, n. 13 e 15 marzo 2011, n. 4.

LR 10/11 modifica LL.RR. 1 febbraio 1980, n. 7; 1 dicembre 2010, n. 15; 8 marzo 1985, n. 13 e 29 dicembre 2005, n. 24.

LR 14/11 modifica LL.RR. 23 gennaio 1984, n. 4; 10 aprile 1996, n. 8; 5 giugno 1996, n. 13; 3 settembre 2002, n. 21; 20 dicembre 2004, n. 13; 29 dicembre 2005, n. 24; 19 gennaio 2007, n. 1; 15 giugno 2007, n. 6; 30 gennaio 2008, n. 1; 19 gennaio 2009, n. 1; 21 gennaio 2010, n. 2; 6 agosto 2010, n. 8; 15 marzo 2011, n. 4; 15 marzo 2011, n. 5.

LR 16/11 modifica LL.RR. 5 giugno 1996, n. 13; 19 gennaio 2007, n. 1; 27 marzo 2009, n. 4.

LR 17/11 modifica LL.RR. 7 agosto 1996, n. 17; 29 luglio 1998, n. 10; 7 dicembre 2010, n. 16.

LR 18/11 modifica LL.RR. 5 giugno 1996, n. 13; 15 febbraio 2005, n. 9.

LR 21/11 modifica LL.RR. 26 luglio 2002, n. 15; 3 settembre 2002, n. 21; 7 dicembre 2010, n. 16; 15 marzo 2011, n. 4; 15 marzo 2011, n. 5.

LR 23/11 modifica LL.RR. 15 marzo 2011, n. 4.

NOTE DI RILIEVO impugnativa cost.

la LR 01/2011 è stata in un primo tempo impugnata; successivamente, con l'approvazione della LR 01/2012, art. 52, co. 12, lett. a), l'impugnativa è stata ritirata.

la LR 04/2011 è stata impugnata; successivamente, con l'approvazione della LR 14/2011, l'impugnativa è stata parzialmente ritirata.

la LR 11/2011 è stata in un primo tempo impugnata; successivamente, con l'approvazione della LR 01/2012, art. 52, co. 15 (che ne prevedeva l'abrogazione), l'impugnativa è stata ritirata.

MATERIA	
anno	totale
Ordinam. Istituzionale	3
Svil.Econ. e Attiv.Produtt.	1
Terr. Amb. e Infrastrutture	3
Serv. a persona e a comunità	5
Finanza Regionale	9
Multisettores	2

LEGGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
O. Istit.												1				1		1					
S.E.e A.P.									1														
T.A.e Infr.	1					1					1												
S.a per.		1	1					1		1										1			
Fin. Reg.				1	1									1	1		1		1		1	1	1
Mult.							1						1										

TECNICA REDAZIONALE	
anno	totale
Testo Nuovo	12
Novella	11
Tecnica Mista	0
Testo Unico	0

LEGGE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
T. Nuovo		1			1	1		1			1	1	1		1				1	1		1	
Novella	1		1				1		1	1				1		1	1	1			1		1
T. Mista																							
T. Unico																							

INIZIATIVA LEGISLATIVA GENERALE		
anno 2011	totale	PDL/DDL %
Giunta	22	16,67
Consiglio Magg.	56	42,42
Consiglio Min.	29	21,97
Cansiglio Misto	24	18,18
Cansiglio/Giunta	0	0,00
Iniziativa Popolare	1	0,76
Totale	132	

REGOLAMENTI	
anno 2011	totale
allegati	16
articoli	17
commi	70

[illegible]

COMPETENZA	
	totale
esclusiva	9
delegata	3
mista	0
parere CRC acquisito	5

REG.TO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
esclusiva	1		1	1			1	1	1	1	1	1
delegata		1			1	1						
mista												
parere CRC acquisito	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

MATERIA	
	totale
Ordinam. Istituzionale	2
Svil.Econ. e Attiv.Produtt.	4
Terr. Amb. e Infrastrutture	4
Serv. a persona e a comunità	2
Finanza Regionale	0
Multisettores	0

[illegible]

Scheda di rilevazione attività Consiglio Regionale 2011

Sedute del Consiglio	n. 51
Riparto Mensile Sedute del Consiglio	Gen. 4 - Feb. 8 - Mar. 4 - Apr. 4 - Mag. 3 - Giu. 8 Lug. 4 - Ago. 3 - Set. 3 - Ott. 3 - Nov. 4 - Dic. 3
Sedute Presidenziate da Assessori	n. 51
Sedute del Consiglio per Question Time	n. 13

ATTI							
	n.	discussi	approvati	non appr.	respinti	ritirati	decaduti
PdL presentate	112	18	8	103	0	1	0
DdL presentati	18	7	7	11	0	0	0
PdL da Consiglio autonomie locali	0						
PdL di iniziativa Enti locali	0						
PdL di iniziativa popolare	0						
PdL presentati alle Camere	0						
Delibere amministrative presentate	0	51	48	2	1	0	0
Tipologia atti amministrativi approvati ¹							
Procedimenti deliberativi di resistenza impugnativa davanti alla Corte costituzionale	0						
Indicare le LL.RR. oggetto di impugnativa (*v. note)	nn. 2 - 4 - 5 - 7 - 14 - 16 - 23						
Indicare le leggi statali oggetto di impugnativa	0						

ATTI							
	n.	discussi	approvati	non appr.	respinti	ritirati	decaduti
Interrogazioni a risposta scritta	107	63					
Interrogazioni a risposta orale	84	84					
Interpellanze	0						
Atti di indirizzo ²	68	50	45		1	4	

[1] Piani, programmi e progetti - Criteri e indirizzi - Piani di riparto - Approvazione di atti di enti dipendenti - Pareri a Ministeri o altri organi statali - Nomine - Altri provvedimenti

[2] mozioni, ordini del giorno, altro

(*) NOTE:

- la LR 01/2011 è stata in un primo tempo impugnata; successivamente, con l'approvazione della LR 01/2012, art. 52, co. 12, lett. a), l'impugnativa è stata ritirata.

- la LR 04/2011 è stata impugnata; successivamente, con l'approvazione della LR 14/2011, l'impugnativa è stata parzialmente ritirata. (verifica bene articoli e motivazioni)

- la LR 11/2011 è stata in un primo tempo impugnata; successivamente, con l'approvazione della LR 01/2012, art. 52, co. 15 (che ne prevedeva l'abrogazione), l'impugnativa è stata ritirata.

1.3 Nota di lettura

TIPOLOGIA DI NORMAZIONE

Legge istituzionale: legge relativa all'organizzazione istituzionale della Regione e alla tutela dei diritti fondamentali.

Legge di settore: contiene una nuova disciplina della materia oppure regola specifici settori o definisce strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali.

Legge di manutenzione normativa: prevede disposizioni di correzione, modifica od integrazione della normativa in atto senza innovarla o sostituirla in maniera completa e sostanziale.

Legge di bilancio: contiene provvedimenti tipici connessi in via diretta alle disposizioni di bilancio e finanziarie.

Legge provvedimento: è volta a disciplinare situazioni specifiche o a realizzare singoli interventi.

n.b.: Rispetto alla natura della potestà legislativa, la collocazione delle leggi è stata effettuata sulla base del criterio di prevalenza. Nel caso in cui tale criterio abbia presentato margini d'incertezza, le leggi derivate dall'esercizio di più tipologie di competenza, sono state collocate nella categoria mista. La collocazione non sempre è agevole, dato l'intreccio delle competenze e la difficoltà di inquadramento delle leggi regionali nelle materie elencate dall' art.117 Cost.

Legge intersettoriale: di riforma di grande portata o che incide in una pluralità di settori.

TECNICA REDAZIONALE

Testo nuovo: introduce nell'ordinamento nuove disposizioni, ma non interviene a modificare in modo significativo leggi precedenti.

Novella: il testo della legge modifica, sostituisce o integra testualmente disposizioni di leggi precedenti.

Testo unico: contiene la disciplina di riordino di un intero settore.

Testo a tecnica mista: non rientra in nessuna tipologia tipica di tecnica redazionale e contiene disposizioni che non è agevole catalogare come prevalentemente nuove o novellate.

Clausola valutativa: articolo di legge che attribuisce un mandato esplicito, ai soggetti incaricati di dare attuazione alla legge, di comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie a conoscere le modalità ed i tempi dell' implementazione ed a valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i diretti beneficiari.

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Interrogazione: atto ispettivo consistente nella domanda che ciascun Consigliere regionale può rivolgere alla Giunta regionale per avere informazioni oppure spiegazioni su un oggetto determinato

o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione a detto oggetto, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività amministrativa regionale. Può essere a risposta scritta o orale, a risposta in Commissione o a risposta immediata.

Interpellanza: atto ispettivo con il quale ciascun consigliere regionale può conoscere le ragioni o i fini per i quali la Giunta regionale ha assunto una determinata iniziativa su questioni di particolare rilievo o su questioni di carattere generale.

Mozione: atto finalizzato a promuovere una deliberazione del Consiglio regionale su un determinato argomento. E' uno degli atti di prerogativa dei consiglieri, con cui essi concorrono a determinare l'indirizzo politico-sociale-economico della Regione.

Risoluzione: atto mediante il quale la Giunta e ciascun Consigliere regionale manifestano orientamenti o definiscono indirizzi politici su determinati specifici argomenti.

PARTE SECONDA

La produzione legislativa

Anno 2011

2.1 Produzione legislativa - Ordine cronologico

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio)" - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**

Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).

- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

- **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**

Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**

Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

- **Legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011**

Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011)".

- **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"

- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**

Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale

- **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**

Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.

- **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

- **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

• **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)).

• **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

• **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."

• **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.

• **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**

Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.

• **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.

• **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

• **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

2.2 Schede tecniche sui provvedimenti legislativi

Legge regionale 05 gennaio 2011 n. 1 "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) "
(Reg. Gen. n. 41 - DDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 2 del 10 gennaio 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 181 giorni.

La Regione Campania, con la legge n. 1 del 2011, apporta importanti modifiche al Piano Casa, al fine di renderlo più facilmente e più ampiamente applicabile, confermandone l'impianto originario ma liberandolo da quel vincolismo che ne aveva in qualche modo bloccato l' operatività.

La ratio legislativa del provvedimento è finalizzata a semplificare le procedure per l' attivazione degli interventi edilizi ed a fornire uno strumento operativo per il rilancio dell' edilizia, dell' economia e dell' occupazione sul territorio regionale.

Una delle modifiche sostanziali è l' abrogazione della limitazione degli interventi alla sola " prima casa "; per cui gli interventi diventano realizzabili su tutti gli immobili.

Il nuovo Piano-casa si muove attraverso precise direttrici che intendono perseguire il contrasto della crisi economica nel settore edilizio con la tutela dei livelli occupazionali mediante il rilancio delle attività, il miglioramento della qualità utilizzando criteri di ecosostenibilità nella progettazione e nell' utilizzo delle tecnologie, l' utilizzo di energie provenienti da fonti rinnovabili, il miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente nonché la prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, l' incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata per via della riqualificazione delle aree urbane degradate od esposte a particolari rischi ambientali e sociali con salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale.

La nuova normativa prevede, poi, in riferimento ai centri storici (zone omogenee A), che l'esclusione dalla possibilità di intervenire, prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 19/2009, non riguarda gli edifici realizzati o ristrutturati negli ultimi 50 anni, qualora non rientrino in altri casi di esclusione previsti dalla legge.

Viene rivista anche la disciplina degli interventi che, pur rimanendo invariato il limite di aumento di cubatura ammissibile pari al 35% della volumetria esistente, sono ora consentiti all'interno dell'area nella quale l'edificio esistente è ubicato, di proprietà del soggetto richiedente, e non più quindi all'interno della stessa unità catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato ed è ora previsto, dal nuovo comma 8 dell'art. 5, che, negli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a parità di volume, possono essere mantenute le distanze già esistenti da edifici fronteggianti, qualora inferiori a quelle prescritte per le nuove edificazioni dalla normativa vigente.

L'art. 6 della L.R. 19/2009, in precedenza rubricato "Prima casa", viene completamente sostituito. Esso ora prevede che, ad istanza del proprietario dell'immobile, previo accordo con l'amministrazione comunale, sia incentivata la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana destinati ad edilizia residenziale caratterizzata da elevati livelli di sostenibilità ambientale ed energetica, secondo quanto previsto da uno specifico bando rivolto ai comuni emanato dall'assessorato competente.

Nel nuovo testo di legge è stato inserito l'articolo 6 bis che prevede interventi in zona agricola. Per gli edifici destinati anche parzialmente ad uso abitativo, situati all' interno di queste aree, è consentito il mutamento della destinazione d' uso in residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell' azienda agricola.

Altra novità è l' incentivazione della delocalizzazione di immobili da aree a rischio idrogeologico e sismico, nonché da aree a rischio eruzione del Vesuvio, nell' ambito dello stesso Comune o Comuni limitrofi, previo accordo tra i medesimi.

La legge che modifica il Piano - casa interviene anche sulla legge n. 16/2004 (Norme sul governo

del territorio) per introdurre misure di semplificazione, di snellimento e di riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni nella attuazione degli interventi previsti dal Piano stesso.

La legge regionale n. 1 del 2011 era stata impugnata dal Consiglio dei Ministri in data 03 marzo 2011. La legge finanziaria regionale del 2012 (l.r.n. 1/2012) all' art. 52 ha abrogato l' articolo 2 bis oggetto dell' impugnativa, facendo, pertanto, estinguere il relativo contenzioso.

La legge finanziaria del 2012 ha apportato altre modifiche legislative.

Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

La lettera i) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 gennaio 2011, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n.19, ed alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16) è abrogata e rinvia l'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 28 dicembre 2009, n.19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) nella sua originaria previsione.

La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) è così modificata:

a) l'articolo 2 bis è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Al fine di promuovere gli interventi previsti dalla presente legge, i comuni possono adottare, anche in deroga ai propri strumenti urbanistici vigenti, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione dei piani di insediamenti produttivi come previsto dall'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, Il comma della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65).";

c) al comma 6 dell'articolo 12 dopo le parole "residenziale sovvenzionata" sono aggiunte le seguenti "nonché utilizzati in programmi di valorizzazione o dismissione di beni comunali."

Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 2 “ Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere “(Reg. Gen. n. 64 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 191 giorni.

Per violenza di genere si intende ogni atto di violenza commesso in ambito familiare, extrafamiliare o sui luoghi di lavoro, in ragione dell’appartenenza di genere o dell’orientamento sessuale, che abbia o possa avere come risultato un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le vittime, comunitarie e non, incluse le minacce di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, indipendentemente dall’orientamento politico, religioso o sessuale delle stesse vittime.

Questa è l’enunciazione di principio contenuta nella legge regionale campana n. 2 del 2011.

Preso atto della rilevanza sociale del fenomeno della violenza di genere e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328), del piano sanitario nazionale, del piano ospedaliero regionale e del progetto materno-infantile, la Regione interviene in materia di politiche socio-sanitarie allo scopo di:

- a) attuare interventi di prevenzione attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- b) assicurare la tutela ed il sostegno alle donne ed a tutte le persone vittime di violenza di genere, dell'omofobia e del bullismo;
- c) favorire il recupero psicologico-sociale nonché l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento e al reinserimento lavorativo delle donne e dei soggetti vittime di violenza;
- d) promuovere la formazione specifica degli operatori coinvolti nel favorire processi di raggiungimento delle predette finalità ;
- e) monitorare il fenomeno attraverso il sistema informativo sociale previsto dall’articolo 25 della legge regionale n. 11/2007;
- f) sostenere le donne maltrattate e i soggetti vittime di violenza anche nella richiesta del risarcimento all’autorità o allo Stato come soggetto vicariante, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato).

Viene, inoltre, riservata una peculiare attenzione alla lotta al bullismo, al sessismo ed all’omofobia. La legge in oggetto, all’ art. 6, contiene la cd. clausola valutativa, sulla base della quale si dispone che, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge , la Giunta regionale, sulla base delle relazioni trasmesse annualmente dagli ambiti territoriali previsti dalla l. r. n.11/2007, riferisce al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente in relazione agli obiettivi previsti e trasmette la documentazione relativa all’attività di monitoraggio e di analisi svolta.

Il Governo ha impugnato la legge.

La stesura completa dei motivi dell’ impugnativa è riportata nella parte relativa al contenzioso costituzionale.

Si fa presente che la legge finanziaria regionale del 2012 ha risolto la controversia abrogando le previsioni impuginate.

Legge regionale 11 febbraio 2011 n. 3 "Integrazione all' articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 14 (Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per tele radiocomunicazioni) " (Reg. Gen. n. 43 - PDL)

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 11 del 14 febbraio 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 217 giorni.

La legge in oggetto si compone di un unico articolo che va ad integrare l'art 1 della legge regionale n. 14/2001.

Dal testo coordinato delle due disposizioni si ricava che la Regione Campania, al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, con la legge n. 14/2001, disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa statale in materia e che la normativa regionale ha ad oggetto tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi con frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 watt.

Legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011) "
(Reg. Gen. n. 143 – DDL)

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 18 del 16 marzo 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 81 giorni.

La legge finanziaria regionale del 2011 (l.r.n. 4/2011) si presenta estremamente articolata e ricca di contenuti.

Il suo testo è stato integrato dalle modifiche apportate dalle leggi regionali 05 maggio 2011 n.7; 27 giugno 2011 n. 9; 04 agosto 2011 n. 14; 06 dicembre 2011 n.21; 14 dicembre 2011 n. 23; ed in ultimo dalla legge finanziaria regionale del 2012 (l.r. 27 gennaio 2012, n. 1) e dalla l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, il cui art.1 modifica l' art. 1 della l.r. n. 4/2011.

Da una prima classificazione, puramente indicativa, si può segnalare che gli argomenti trattati nella legge n. 4/2011, se raggruppati per materia, rivestono un ampio spazio che comprende: Agricoltura e forestazione, l' Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), l' Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), le Autorità di bacino del fiume Sele, le Comunità montane, le concessioni di acque minerali e termali, il Consiglio delle Autonomie locali (CAL). I Consorzi ASI, i Consorzi di bonifica, la Consulta regionale femminile, il contenimento della spesa della Regione Campania, i contratti pubblici, i contributi ed i fondi straordinari ad oratori, enti e fondazioni, la difesa del suolo, le disposizioni sul trattamento indennitario ai Consiglieri regionali, l'edilizia ed urbanistica, l' energia, la famiglia, gli asili nido e le politiche sociali, il finanziamento agli enti locali, il finanziamento di opere pubbliche, i rapporti con l' IFEL (Istituto per la finanza e l' economia locale), l' ISVE (Istituto per lo sviluppo economico), l' istruzione e l' Università, i lavoratori socialmente utili (LSU), le nomine e le designazioni di competenza della Regione Campania, l' ordinamento contabile, l' ORSA (Osservatorio per la sicurezza alimentare), i parchi e le riserve naturali, il personale di Giunta e Consiglio, gli incentivi alle piccole e medie imprese, i rifiuti e la tutela dell' ambiente, la sanità, la Società finanziaria regionale per azioni, lo spettacolo, le strutture turistiche-ricettive, lo sviluppo economico, la tassa automobilistica regionale.

I contenuti normativi della legge in oggetto si diramano su un totale di 266 articoli, per cui è evidente che qualsiasi tentativo di sintesi risulterebbe carente dei dettagli fondamentali per un' esaustiva conoscenza degli stessi.

Si ricorda che la legge n. 4/2011 è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2011, per vari profili di illegittimità. Successivamente, la Regione Campania, con la l.r. n. 14/2011, ha recepito alcuni rilievi governativi e, pertanto, si sono co-

stituiti i presupposti per la rinuncia parziale al ricorso, in relazione all' art. 1, comma 2, comma 26, comma 131, commi da 167 a 175, comma 192, commi da 194 a 202, comma 231 e comma 232. Permangono, invece, ancora in essere i restanti profili di discussa legittimità. (I contenuti in oggetto sono riportati nella sezione riservata al contenzioso costituzionale) .

Si ricorda, altresì, che anche le leggi regionali n. 7/2011; n. 14/2011; n. 23/2011; n. 1/2012; n. 3/2012 sono all' esame della Corte Costituzionale, a seguito di impugnativa governativa (per i riferimenti, relativi all' anno 2011, è possibile consultare l' apposita sezione dedicata al contenzioso costituzionale).

Legge regionale 15 marzo 2011 n. 5 " Bilancio di previsione della Regione Campania per l' anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013 " (Reg. Gen. n. 142 - DDL).
Pubblicata sul B.U.R.C. n. 18 del 16 marzo 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 81 giorni.

La legge n. 5/2011 approva il totale generale delle entrate e delle spese della Regione per l'anno finanziario 2011 in termini di competenza ed in termini di cassa.

Essa è stata modificata, con variazioni apportate al bilancio, dalle leggi regionali n. 15 e n. 16 del 2011.

L' assunzione di impegni di spesa ed il pagamento delle spese vengono autorizzati entro i limiti degli stanziamenti .

Nella legge vengono approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio per l'anno finanziario 2011, sia a legislazione vigente che programmatico, che riportano, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

Viene anche approvato il bilancio pluriennale, sia a legislazione vigente che programmatico, per gli esercizi 2012-2013 e viene approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, la cui copertura è pre-costituita da fondi speciali.

E' autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011 per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale.

La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione. Sono approvati gli schemi di bilancio e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali.

La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, e tra unità previsionali di base strettamente collegate.

La legge de quo è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2011, che può essere consultata nell' apposita sezione, riservata al contenzioso costituzionale.

Legge regionale 04 aprile 2011 n.6 " Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica " (Reg.Gen. n. 165 - DDL)
Pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 11 aprile 2011
L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 59 giorni.

L' articolo 1 della legge regionale n. 6 del 2011 proroga la sospensione delle procedure di rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per determinate categorie protette, differendo il termine previsto dal comma 2 dell' art. 14 della l. r. n. 1 del 30 gennaio 2008, così come integrato e modificato dalla l.r. n. 1 del 19 gennaio 2009, di ulteriori dodici mesi.

Legge regionale 05 maggio 2011 n.7 " Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l' Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della Gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n.7, concernente l' Ordinamento contabile della Regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il Riordino del Servizio Sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la Legge finanziaria regionale 2011 " (Reg. Gen. n. 173 - DDL).
Pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 09 maggio 2011
L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 73 giorni.

La legge regionale n. 7/2011, come palesemente si evince dal titolo, accorpa tematiche sostanzialmente molto differenti tra loro. Si spazia da un intervento finalizzato ad ottenere uno snellimento delle procedure regolamentari per ottenere le autorizzazioni contro il rischio sismico, a quello volto ad attenuare il principio della provincializzazione della gestione dei rifiuti, a quello diretto a ridurre la durata degli incarichi di direttore sanitario ed amministrativo nella sanità, od ancora a destinare al settore della forestazione le economie derivanti dalla mancata spesa, da parte delle Province, delle risorse comunitarie destinate al settore agricolo ed alla pesca.

La citata legge è stata impugnata con delibera del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011 (l'impugnativa è riportata nell'apposita sezione riservata al contenzioso costituzionale), in riferimento ai commi 5 e 8 dell' art. 1 della legge stessa.

E' in corso il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale.

Legge regionale 27 giugno 2011 n. 8 " Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell' articolo 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell' andamento dei conti pubblici) " (Reg. Gen. n. 135 - PDL)

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 28 giugno 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 202 giorni.

L' informazione scientifica del farmaco rappresenta il mezzo di trasmissione, a medici e farmacisti, di una serie di notizie riguardanti la composizione dei farmaci ad uso umano, la loro azione terapeutica, la posologia, le modalità d' uso, le indicazioni e le controindicazioni, gli effetti collaterali ed anche la concedibilità o meno da parte del Servizio sanitario nazionale.

Le notizie sui farmaci, scaturenti anche dai risultati degli studi clinici effettuati sull' uso degli stessi, vengono forniti tramite gli informatori scientifici del farmaco o tramite le aziende sanitarie.

La presente legge regionale è finalizzata a regolamentare l' attività di informazione scientifica sui farmaci secondo le norme vigenti e secondo le disposizioni previste dal Regolamento regionale dell' informazione scientifica sul farmaco, approvato dai Presidenti delle Regioni nella Conferenza Stato-Regioni del gennaio 2005 e dell' aprile 2006, ai sensi delle disposizioni emanate per favorire lo sviluppo e per la correzione dell' andamento dei conti pubblici (art. 48, commi 21,22,23,24, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge e modificato dalla legge n. 326/2003.

Essa disciplina l' accreditamento e lo svolgimento dell' attività degli ISF (Informatori scientifici del farmaco). Presso i competenti uffici della Giunta regionale è istituito l'elenco regionale degli ISF accreditati.

La normativa regionale in oggetto regola anche la cessione ed acquisizione dei campioni gratuiti di farmaci ai medici, secondo una procedura schematizzata, che pone il limite di due campioni a visita per ogni dosaggio o forma farmaceutica del medicinale, esclusivamente nei diciotto mesi successivi alla prima commercializzazione del prodotto, entro il limite massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio e forma; oppure, di non più di quattro campioni complessivi a visita, scelti nell' ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da più di diciotto mesi, entro il limite massimo di dieci campioni annui.

Legge regionale 27 giugno 2011 n. 9 " Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufi geni) e 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) " (Reg. Gen. n. 137 - PDL)
Pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 28 giugno 2011
L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 200 giorni.

La legge regionale n. 9 del 2011 modifica gli articoli 6, 7, 8, 9 e 14 della legge regionale 20 giugno 2006 n. 13.

La nuova normativa, così come risulta dal testo coordinato, dispone che la ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie; la ricerca dei tartufi è effettuata solo con l'ausilio del cane a ciò addestrato.

Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.

È fatto obbligo di esibire gli estremi di identificazione dei cani da tartufo e relativa iscrizione all'anagrafe canina regionale, come previsto dalla normativa vigente.

Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l'ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe. Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.

La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di due chilogrammi, elevabile a un massimo di quattro chilogrammi se il ricercatore aderisce ai consorzi volontari, ovvero è titolare di azienda agricola o forestale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 della l.r.n.13/2006.

La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell'anno stabiliti dal calendario di raccolta, che è distinto per specie e varietà ed è disposto dalla Giunta regionale.

Le province, sentita la commissione tecnica provinciale per la tutela del tartufo, possono disporre variazioni al calendario di raccolta per periodi ed ambiti territoriali limitati, in relazione all'andamento climatico stagionale o per motivi di salvaguardia degli ecosistemi ovvero in relazione a specifiche e motivate situazioni locali e, sentita la stessa commissione, possono disporre, per un intervallo non inferiore ai trenta giorni, un periodo di fermo biologico, anche in ambiti territoriali limitati, se vi è la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, anche di singole specie e possono disporre, al fine di evitare danni al patrimonio tartuficolo o per altri gravi motivi, il divieto temporaneo di raccolta per una o più specie e per determinati ambiti territoriali di competenza.

La l. r. n. 9/2011 apporta modifiche anche alla legge finanziaria del 2011 (l. r. n. 4/2011), in particolare, al comma 46 dell'art. 1 della l.r.n. 4/2011, concernente il rapporto di lavoro del personale forestale.

Legge regionale 27 giugno 2011 n. 10 “ Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania “ (Reg. Gen. n. 146 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 40 del 28 giugno 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 181 giorni.

L’ articolo 1 della presente legge modifica la legge regionale 01 febbraio 1980, n. 7 (Norme sulla disciplina dell’ orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania), soffermandosi sull’ articolazione dei turni feriali e festivi e sull’ orario notturno volontario permanente o strutturato attraverso apposita turnazione.

La legge n.10/2011 abroga, poi, l’ articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2010, n. 15 (Modifica della l.r. 21 gennaio 2010, n. 2 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010, della l.r. 1° febbraio 1980, n. 7 – Norme sulla disciplina dell’ orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della Regione Campania e della l.r. 28 novembre 2008, n. 16 – Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), ed inoltre, modifica anche l’ articolo 22 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 (Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie), aggiungendo, dopo il comma 3, che “per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’ autorizzazione.”

L’ articolo 3 della l.r.n.10/2011 stabilisce che le disposizioni di cui all’ articolo 3, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006), si applicano ai soggetti in possesso dei requisiti previsti alla data dell’ entrata in vigore della presente legge.

Si riscontra , però, che tale comma è stato abrogato dall’ art.1, comma 214, della l.r.n. 4/2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che, successivamente, l’ art. 52, comma 7, della l.r.n. 27 gennaio 2012 n. 1 ha sostituito le parole “ pubblicato il bando del ” con le parole “ espletato il ”; a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Tenuto conto dell’ abrogazione del suddetto comma, tale modifica risulta di dubbia comprensione.

**Legge regionale 01 luglio 2011 n. 11 “ Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici “
(Reg. Gen. n. 202 - PDL)**

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 11 luglio 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 436 giorni.

Con la presente legge la Regione Campania, per regolamentare una griglia di sostenibilità degli impianti eolici, ha stabilito che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall’ aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato, a tutela della necessità di quest’ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione all’ intensità ed alla reale capacità di produrre energia.

Tale disposizione è stato oggetto di impugnativa governativa (delibera del 28 luglio 2011) per sospetta violazione della Direttiva 2009/28/CE (art. 13) e degli artt. 97 e 117, comma 1, comma 2 lett. a) e comma 3 della Costituzione italiana.

La legge in parola è stata, nel frattempo, abrogata dall’ art. 52, punto 15, della legge finanziaria 2012 (l. r. n. 1 del 27 gennaio 2012) .

Sono, pertanto, da ritenersi estinti i termini della querelle, con conseguente rinuncia al ricorso.

(I relativi dettagli possono essere consultati nell’ apposita sezione della presente pubblicazione, riservata al contenzioso costituzionale).

Legge regionale 01 luglio 2011 n. 12 “ Attuazione del comma 4 dell’ articolo 118 della costituzione sulla sussidiarietà orizzontale” (Reg. Gen. n. 212 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 11 luglio 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di 23 giorni.

La legge regionale n. 12/2011 nasce dalla volontà di dare attuazione al comma 4 dell’ art. 118 della Costituzione ed all’ art. 3 dello Statuto regionale, disciplinando i rapporti tra l’ autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, delle formazioni sociali e delle imprese con Comuni, Province, Regione ed altri enti locali, per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, al fine di realizzare un superamento delle disuguaglianze economiche e sociali e promuovere una forma di cittadinanza attiva, che consenta alle persone di agire da operatori pubblici, laddove necessario e, soprattutto, nei casi in cui le istituzioni registrano carenze.

Le attività di interesse generale, cui si riferisce questa legge, sono quelle che fanno riferimento ai servizi pubblici sociali, ai servizi culturali, ai servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell’ iniziativa economica sociale per il rafforzamento dei sistemi produttivi locali, ai servizi alla persona ed a tutti quelli di utilità alla generalità dei cittadini ed alle categorie svantaggiate.

Restano escluse, dalle attività oggetto della sussidiarietà orizzontale, quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico-imprenditoriale.

La legge in esame incardina un importante strumento di democrazia partecipativa e di crescita sociale, finalizzata alla valorizzazione della persona ed allo sviluppo solidale della comunità.

Essa si compone di sette articoli.

Il Consiglio regionale, annualmente, in concomitanza con l’ approvazione del documento annuale di programmazione economica e finanziaria, andrà a definire gli indirizzi per l’ attuazione della legge medesima. Gli enti pubblici potranno finanziarie, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste, mentre la Giunta regionale si occuperà di monitorare, verificare e controllare l’attuazione delle finalità espresse nella legge stessa, riferendone annualmente al Consiglio regionale. Tale disposto dà concretezza allo strumento legislativo che, attraverso la clausola valutativa, analizza gli effetti delle politiche regionali.

Legge regionale 01 agosto 2011 n. 13 “Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana” (Reg. Gen. n. 82 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 51 del 02 agosto 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 319.

La legge regionale n.13/2011 definisce il servizio di trasporto scolastico come quell’ attività posta in essere da un imprenditore, il quale, mediante autoveicoli atti a trasportare nove o più persone, si obbliga a trasportare alunni delle scuole materne, elementari e medie dall’ istituto scolastico ai punti di raccolta più vicini alle rispettive abitazioni, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dal Comune organizzatore del trasporto.

Il legislatore regionale istituisce l’ Albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico, disponendo, altresì, che l’ iscrizione allo stesso costituisce la conditio sine qua non per poter effettuare l’ attività de qua.

L’ articolo 3 della legge in oggetto elenca i requisiti necessari per l’ iscrizione all’ albo.

Il successivo articolo 4 fissa le modalità per l’ assegnazione delle autorizzazioni, rilasciate dal Comune, per l’ esercizio del trasporto scolastico.

Spetta appunto ai Comuni determinare, con regolamento, calendario ed orario del servizio, tragitto, modalità di svolgimento del servizio, casi di interruzione dello stesso, rapporti Comune - trasportatore e Comune – Istituzioni scolastiche, casi di revoca dell’ autorizzazione, tariffe e relative modalità di pagamento, esenzioni dal pagamento del servizio, modalità e procedure di verifica dell’ idoneità dei mezzi.

La legge n. 13 del 2011 tratta, inoltre, degli interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana.

Richiamando l’ applicazione del comma 257 dell’ articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (legge finanziaria regionale 2011), l’ art. 9 della l .r. n. 13/2011 dispone che le economie finanziarie ricevute ad integrazione delle risorse del Programma operativo regionale (POR) 2000/2006- Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) e Strumento finanziario di orientamento alla pesca (SFOP) siano utilizzate per la realizzazione degli interventi di forestazione e bonifica montana, di cui alla legge regionale 07 maggio 1996, n.11, nel rispetto del riparto fra gli enti delegati di cui al piano di forestazione e bonifica montana per l’ anno 2011, approvato dalla regione Campania.

Legge regionale 04 agosto 2011 n. 14 " Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale" (Reg.Gen. n. 232 - DDL)

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 52 del 04 agosto 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 12.

Data la specificità dei contenuti della legge regionale n. 14/2011, che introduce nuove disposizioni in materia di finanza regionale, tra cui il definanziamento di alcuni interventi o azioni previste da precedenti disposizioni normative, appare necessario rinviare, in questa sede, alla lettura dell'intero articolo 1 della legge, onde evitare che, nella sintesi dello stesso, possano ricevere non adeguato spazio aspetti che, comunque, potrebbero occupare un posto di rilievo nell' interesse del lettore. Si sottolinea che i comma 19 e 35 dell' art.1 della presente legge sono stati impugnati, in data 22 settembre 2011, con delibera del Consiglio dei Ministri (riportata nella sezione riservata al contenzioso costituzionale) e che, pertanto, è in corso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale. Si annota anche che la legge in oggetto modifica alcune disposizioni contenute nella legge regionale n. 4 /2011.

Legge regionale 04 agosto 2011 n. 15 " Variazione al bilancio di previsione per l' anno finanziario 2011 " (Reg. Gen. n. 233 - DDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 52 del 04 agosto 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 13.

La legge regionale n. 15/2011 approva alcune variazioni al bilancio di previsione per l' anno finanziario 2011.

Essa si compone di sei brevi articoli, che fissano, anche nel quantum, le suddette variazioni, sia in aumento che in diminuzione, ed è correlata di annesse tabelle di riferimento, pubblicate sul BURC n. 52 del 04 agosto 2011, in calce alla legge stessa.

Si tratta di dati quantistici e tecnici che possono essere rilevati alla fonte indicata.

Legge regionale 11 ottobre 2011 n. 16 “ Modifica ed integrazione dell’ articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell’ articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell’ articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) “ (Reg. Gen. n. 253 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 65 del 17 ottobre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 27.

Con la legge regionale n. 16/2011, la Regione Campania ha voluto apportare delle modifiche alle leggi regionali n.1/2007, n. 4/2009 e n. 13/1996, in materia di sospensione dei consiglieri regionali.

L’art. 1, rubricato Modifica ed integrazione dell' articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007), dispone che all' articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1 è aggiunto il seguente comma:

“5. I consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva”.

L’ art. 2 della l.r. n. 16/2011, rubricato Modifica ed integrazione dell' articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) dispone che all'articolo 9, comma 1, dopo le parole “della legge 18 gennaio 1992, n. 16” sono aggiunte le seguenti “e dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni”.

L’ art 3, rubricato Modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania), modifica l'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13.

Dobbiamo segnalare che l’ articolo 1 ed i correlati articoli 2 e 3 della legge regionale n. 16 sono stati impugnati con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 in quanto, secondo i motivi adottati, andrebbero ad esulare dalla competenza legislativa regionale, invadendo l’ ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.

La stesura analitica dell’ impugnativa può essere consultata nell’ apposita sezione di codesta pubblicazione, dedicata al contenzioso costituzionale.

Risulta, dunque, in corso il relativo giudizio innanzi alla Corte Costituzionale.

Legge regionale 10 novembre 2011 n. 17 “ Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità ” (Reg. Gen. n. 189 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 71 del 14 novembre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 232.

La legge regionale n.17/2011 apporta modifiche alla l. r. 07 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania), aggiungendo all’ art.1 della stessa, laddove era già previsto che le nomine, le proposte o le designazioni a pubblici incarichi di competenza della Regione Campania sono effettuate con riferimento ai requisiti di competenza, esperienza e professionalità dei candidati prescelti in relazione ai fini ed agli indirizzi da perseguire negli Enti, che esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio all’ articolo 5 dello Statuto della Regione Campania.

Modifica anche il comma 1 dell’ art. 5 di questa stessa legge, in merito ai termini della pubblicazione sul B.U.R.C. dell’ elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina da effettuarsi nel semestre successivo da parte del Consiglio regionale, stabilendo che essa debba avvenire “ entro il 20 marzo ed il 2 settembre ”, mentre in precedenza si leggeva “ entro il 31 marzo ed il 30 settembre ”.

In più, viene aggiunto l’ art. 5 bis, che dispone che Consiglio e Giunta indichino le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici, che hanno il compito di svolgere il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere, di definire un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni, di tenere gli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee e di provvedere al costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.

All’ art. 8 viene aggiunto l’ art. 8 bis, espressamente dedicato alla “ rappresentanza di genere ”, che testualmente dispone che, ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2 dell’ articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all’ articolo 5-bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’ anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamenti effettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l’ organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’ anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.

Ciò posto, la l. r. n. 17/2011 modifica la legge regionale 29 luglio 1998, n. 10, relativa all’ Istituzione dell’ Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, dove all’ art. 9, che riguarda il direttore generale, al comma 2, la durata del contratto di lavoro viene ridotta da cinque a tre anni, rinnovabile una sola volta.

In ultimo, la l. r. n. 17/2011 incide anche sulla legge regionale 07 dicembre 2010, n.16 (Misure urgenti per la finanza regionale), che vede modificato il comma 4 dell’ art. 19, che risulta così riformulato : “A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell’ assessore regionale all’ urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli di sciolti.”

Ai sensi dell’ art. 3 della l. r. n. 17/2011 sono state soppresse le parole “ I commissari restano in carica per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina”.

Si noti che la successiva legge regionale n. 21 /2011 all’ art. 1, comma 5, ha, poi, disposto: “ I com-

missari nominati ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Legge regionale 10 novembre 2011 n. 18 “ Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)” . (Reg. Gen. n. 260 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 71 del 14 novembre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 21.

Il comma 3 dell’ art. 2 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 viene abrogato dall’ art. 1 della legge regionale n. 18/2011.

Esso aveva soppresso il comma 4 dell’ art. 16 della legge regionale 05 giugno 1996, n. 13, contenente, a sua volta, le precedenti disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.

L’ art. 2 della l.r .n. 18/2011 restituisce valenza a tale disposizione, riaggiungendola al testo del suddetto art. 16 .

Pertanto, quest’ ultimo riassume la sua precedente veste, risultando formulato nel seguente modo: “1. Il consigliere regionale che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 15, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100%, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia rieletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il consigliere regionale già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Legge regionale 06 dicembre 2011 n. 19 “ Rendiconto generale della Regione Campania per l’ esercizio finanziario 2009 “ (Reg. Gen. n. 200 - DDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 75 del 07 dicembre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 233.

La legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011 approva il rendiconto generale della Regione Campania per l’ esercizio finanziario relativo all’ anno 2009.

L’ art. 1 della legge concerne lo stato di previsione delle entrate; l’ art. 2 attiene all’ approvazione del conto del bilancio con le risultanze relative alle entrate, alle spese, alla situazione di cassa ed alla situazione finanziaria; l’ art. 3 presenta il conto generale del patrimonio, approvato per l’ esercizio finanziario 2009.

Il testo normativo si conclude con l’ art. 4, relativo alla dichiarazione d’ urgenza della legge.

Legge regionale 06 dicembre 2011 n. 20 “ Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto “ (Reg. Gen. n. 183 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 75 del 07 dicembre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 237.

Le malattie renali sono in costante aumento, tanto che l’ insufficienza renale cronica assume una spiccata rilevanza epidemiologica.

Già nel 1996 è nato il Registro italiano di dialisi e trapianto (RIDT) con l’ obiettivo di ottenere dati completi ed aggiornati relativi a tutti i pazienti in dialisi in Italia. Esso è stato organizzato con struttura federale sulla base dei registri regionali.

A partire da tale data, quasi tutte le regioni italiane hanno istituito, con legge, il registro.

La Regione Campania, con la legge n. 20/2011 provvede in merito.

Scopo del registro è quello di avere un flusso continuo di dati, prezioso per la scelta di indirizzo di politica sanitaria e per una mirata allocazione delle risorse.

Sostanzialmente, il registro regionale di dialisi e trapianto si pone come supporto all’ attività di programmazione dell’ Assessorato alla Sanità ed al governo della spesa sanitaria regionale. L’ espressa finalità della legge ha ad oggetto la corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della nefrologia, dialisi e trapianto renale; il monitoraggio e contenimento della spesa sanitaria nel settore; la raccolta di dati epidemiologici per la stima dei bisogni annuali e per adeguati programmi di prevenzione; l’ istituzione di un registro regionale campano di dialisi e trapianto; l’ istituzione del comitato tecnico scientifico regionale.

Legge regionale 06 dicembre 2011 n.21 " Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale " (Reg. Gen. n. 274 - DDL)

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 75 del 07 dicembre 2011

L' iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 19.

La legge regionale n. 21/2011 incide su disposizioni precedenti. Essa, all' art.1, punto 1, dispone che il comma 246 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), è così sostituito:

“ Nell'ambito della politica regionale finanziata dal fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) all'esito dell'approvazione del programma attuativo regionale, ai sensi della Del. n. 166 del 2007, come modificata dalla Del. n. 1 del 2009, ed alla piena disponibilità delle risorse programmate, sono stanziati, per il triennio 2011 - 2013, risorse finanziarie, pari ad euro 200.000.000,00 per ogni annualità, per complessivi euro 600.000.000,00, per provvedere al pagamento dei contributi sui mutui contratti entro il 31 dicembre 2010 da Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42 (Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva), della legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 (Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica) e della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania). La UPB 1.1.1. è incrementata di euro 1.100.000,00 per fronteggiare la grave situazione di dissesto idraulico idrogeologico che interessa il territorio regionale di cui euro 550.000,00 destinati al consorzio di bonifica Destra fiume Sele.”

Il punto 2 dell'art 1 sostituisce il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), che risulta riformulato nel modo seguente:

« È autorizzata l'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata “Acquedotti e disinquinamenti”. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006. ».

Il punto 3 dell' art.1 dispone che all'articolo 39 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 (Legge finanziaria regionale per l'anno 2002) le parole da “dal Consiglio” fino a “favorevole” sono soppresse.

Il punto 4 dell' art.1 modifica La legge regionale 3 settembre 2002, n. 21 (Norme sul diritto agli studi universitari – adeguamento alla legge 2 dicembre 1991, n. 390), stabilendo che al comma 3 dell'articolo 19 le parole “d'intesa con” sono sostituite dalla seguente “sentita” e le parole “tra i rappresentanti eletti dal Consiglio regionale” sono soppresse; che alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 le parole “d'intesa con l'Università di riferimento” sono soppresse; ed ancora che alla lettera b) la parola “due” è sostituita con la parola “tre” e dopo la parola “limitato” sono aggiunte le seguenti “di cui uno con funzioni di vicepresidente”.

Il punto 5 dell' art.1 dispone che “ I commissari nominati ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

Infine il punto 6 dell' art.1 prevede che al comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 16/2010 dopo la parola “all'urbanistica” sono soppresse le seguenti “responsabile dell'istruttoria.”.

L' art. 2 della l. r. n. 21/2011, in merito alle graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Regione Campania di cui alla Delib.G.R. n. 6132 del 2002, valide a tutto il 31 dicembre 2009 e non eseguite a mezzo dell'utilizzo degli idonei per effetto dei vincoli scaturiti dalla violazione del patto di stabilità operata dalla Delib.G.R. 22 ottobre 2009, n. 1602, ne dispone la proroga a tutto il 31 dicembre 2012.

Legge regionale 06 dicembre 2011 n. 22 “ Seconda variazione al bilancio di previsione per l’ anno finanziario 2011 “ (Reg. Gen. n. 275 - DDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 75 del 07 dicembre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 19.

Con la l.r. n. 22/2012, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la seconda variazione al bilancio di previsione, per l’ anno 2011, elencando le singole variazioni e riportandole in apposite tabelle annesse alla legge stessa.

Legge regionale 14 dicembre 2011 n. 23 “ Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011). (Reg. Gen. n. 240 - PDL).

Pubblicata sul B.U.R.C. n. 78 del 19 dicembre 2011

L’ iter della legge, in Commissione, ha avuto una durata di giorni 136.

La legge n. 23/2011 della regione Campania apporta alcune modifiche alla l. r. n. 4 /2011, già citate al riguardo di quest’ ultima.


Si segnala che la l. r. n. 23/2011, con delibera del C.D.M. del 14 febbraio 2012, è stata sottoposta ad impugnativa governativa ed inviata all’ esame della Corte Costituzionale.

Sono sottoposte al giudizio circa i loro profili di legittimità, le modifiche relative all’ art. 1 della l.r. n. 4/2011, comma 237 undecies, duodecies, sexdecies, vicies e vicies ter.

I contenuti dettagliati dell’ impugnativa possono essere consultati nell’ apposita sezione, predisposta nella presente pubblicazione, dedicata al contenzioso costituzionale.

2.3 La produzione legislativa dal 1996 al 2011

Legislatura	Anno	Leggi
VI Legislatura	1996	27
VI Legislatura	1997	20
VI Legislatura	1998	19
VI Legislatura	1999	7
VI - VII Legislatura	2000	19
VII Legislatura	2001	19
VII Legislatura	2002	33
VII Legislatura	2003	30
VII Legislatura	2004	16
VII - VIII Legislatura	2005	25
VIII Legislatura	2006	25
VIII Legislatura	2007	14
VIII Legislatura	2008	20
VIII Legislatura	2009	17
VIII - IX Legislatura	2010	20
IX Legislatura	2011	23





La tabella ed il grafico mostrano l'andamento della produzione normativa dal 1996 al 2011 con riferimento alle legislature.

Totale articoli approvati dal 1996 al 2011

Anno	Articoli	N. Medio Articoli
1996	384	14,22
1997	182	9,1
1998	179	9,42
1999	72	10,29
2000	204	10,74
2001	247	13
2002	399	12,09
2003	259	8,63


Anno	Articoli	N. Medio Articoli
2004	151	9,44
2005	235	9,4
2006	266	10,64
2007	312	22,29
2008	292	14,6
2009	247	14,53
2010	111	7,9
2011	108	4,7



La tabella ed il grafico mostrano, per ogni singolo anno, la somma degli articoli delle leggi approvate ed il numero medio degli articoli di cui le stesse si compongono.

dal 2005 al 2011

Anno	Leggi
2005	11
2006	25
2007	14
2008	20
2009	17
2010	20
2011	23



La tabella ed il grafico mostrano l'andamento normativo dal il 2005 al 2011.

2.4 Tasso mensile di legislazione

GENNAIO

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio) - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

FEBBRAIO

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**

Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).

MARZO

- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

- **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

APRILE

- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**

Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

MAGGIO

- **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

GIUGNO

- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**

Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

- **Legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011**

Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011)".

- **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"

LUGLIO

- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**

Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale

AGOSTO• **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**

Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.

• **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

• **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

OTTOBRE• **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)).

• **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

NOVEMBRE• **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."

DICEMBRE• **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.

• **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**

Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.

• **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.


• **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

• **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.
1	2	2	1	1	3	2	3	0	1	2	5




La tabella ed il grafico mostrano la produzione legislativa mensile negli anni 2010 e 2011 - IX legislatura.

2.5 La dimensione fisica dell'attività legislativa

Leggi	Articoli	Commi	IX LEGISLATURA
1	5	7	
2	9	24	
3	1	1	
4	1	266	
5	12	30	
6	2	2	
7	2	9	
8	9	26	
10	4	5*	
11	2	3	
12	7	14	
13	10	22	
14	1	36	
15	6	6	
16	4	4	
17	4	4	
18	3	3	
19	4	4	
20	8	16	
21	3	8	
22	6	6	
23	2	2	

* legge abrogata con art. 52,
co. 15 LR 1/12

La tabella ed il grafico evidenziano la dimensione delle leggi che varia a seconda del settore di appartenenza. I settori bilancio e sociale producono le leggi più cospicue in termini di articoli e commi.




2.6 Per soggetto presentatore

Progetti di legge presentati

Legislatura	Giunta	Consiglio
VIII - 2010	11	7
IX - 2010	7	138
IX - 2011	22	109


La tabella ed il grafico evidenziano il numero di progetti di legge presentati da Giunta e Consiglio nell'anno 2010 - VIII, IX legislatura e IX 2011.



Iniziativa effettiva anni 2010/2011

Legislatura	Giunta	Consiglio	Mista
VIII	4	2	0
IX - 2010	3	9	2
IX - 2011	10	9	4

La tabella ed il grafico evidenziano l'iniziativa legislativa effettiva per la Giunta ed il Consiglio nella VIII e nella IX legislatura.



2.7 Leggi suddivise per iniziativa

GIUNTA

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio) - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

- **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**

Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

- **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

- **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

- **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.

- **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.

- **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

CONSIGLIO MAGGIORANZA

- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

- **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)).

- **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13).

- **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**

Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.

- **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

CONSIGLIO MINORANZA

- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**

Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).

- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**

Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

- **Legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011**

Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011)".

- **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**

Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.

CONSIGLIO MISTO

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

- **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"


- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**

Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale

- **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

Iniziativa	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	2011 IX Leg.
Giunta	4	3	10
Consiglio maggiore	2	6	5
Consiglio minore	0	3	4
Consiglio misto	0	2	4
Consiglio/Giunta	0	0	0



La tabella ed i grafici evidenziano la produzione legislativa tra i vari organi abilitati.

2.8 Durata dell'iter legislativo

1/30 GIORNI

- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**

Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale

- **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

- **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

- **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)).

- **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."

- **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.

- **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

31/90 GIORNI

- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

- **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**

Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

91/180 GIORNI

- **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

181/360 GIORNI

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio)" - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**

Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).

- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**

Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

- **Legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011**

Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011)".

- **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"

- **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**

Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.

- **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

- **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.

- **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**


Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.

> 360 GIORNI

- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

ITER giorni/anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	2011 IX Leg.
1-30	1	2	7
31-90	3	10	4
91-180	0	2	1
181-360	1	0	10
>360	1	0	1



Il grafico e la tabella mostrano la durata dell'iter legislativo espresso in giorni.

2.9 Per potestà legislativa

CONCORRENTE

- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**

Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).

- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

- **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**

Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

- **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

- **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

- **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.

- **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.

- **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

- **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

RESIDUALE

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio) - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**

Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- **Legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011**

Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011)".

- **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"

- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**

Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale

- **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**

Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.

- **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."

- **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**

Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.

MISTA

- **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.


- **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)".

- **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

Anno	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	2011 IX Leg.
concorrente	5	4	11
residuale	1	10	9
mista	0	0	3



La tabella ed i grafici evidenziano la diversa potestà legislativa che è aumentata considerevolmente in quella di produzione concorrente

2.10 La classificazione per macrosettore e per materia; per tipologia; per tecnica redazionale

Leggi suddivise per materia

Ordinamento istituzionale

- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**

Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale

- **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)).

- **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."

Sviluppo e attività produttive

- **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."

Territorio ambiente e infrastrutture

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio)" - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**

Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

Servizi a persone e a comunità

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**

Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).

- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**

Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).

- **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"

- **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**

Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.

Finanza regionale

- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione

Campania (legge finanziaria regionale 2011).

• **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.

• **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

• **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**

Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

• **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

• **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**

Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.

• **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.

• **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

• **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

Multisetore


• **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

• **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**


Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.

Materia	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	2011 IX Leg.
Ordinamento istituzionale	1	1	3
Sviluppo economico e attività produttive	0	0	1
Territorio ambiente e infrastrutture	0	0	3
Servizi a persone e a comunità	2	2	5
Finanza regionale	3	3	9
Multisetore	0	0	2



Leggi suddivise per tipologia

Tipologia	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	2011 IX Leg.
L. istituzionali	0	2	5
L. di settore	1	5	8
L. Intersectoriali	0	0	1
L. provvedimento	0	2	1
L. di manutenzione	2	9	12
L. modificate da man.	2	24	76
Altre leggi che novella	0	0	0
L. di bilancio	3	8	7
L. di semplificazione n.	0	0	0



La tabella ed i grafici evidenziano la diversa tipologia delle leggi approvate negli anni 2010 e 2011 sia nella VIII che nella IX legislatura.

Leggi suddivise per tecnica redazionale

Testo Nuovo

- **Legge regionale n. 2 del 11 febbraio 2011**
Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere
- **Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011**
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).
- **Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2011**
Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.
- **Legge regionale n. 6 del 04 aprile 2011**
Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- **Legge regionale n. 8 del 27 giugno 2011**
Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'art. 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n. 326 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici).
- **Legge regionale n. 11 del 1 luglio 2011 (abrogata)**
Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici
- **Legge regionale n. 12 del 1 luglio 2011**
Autorizzazione del comma 14 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale
- **Legge regionale n. 13 del 1 agosto 2011**
Disposizioni legislative in materia di trasporto scolastico in Campania e interventi finanziari per il piano di forestazione e bonifica montana" e riferimenti normativi.
- **Legge regionale n. 15 del 4 agosto 2011**
Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011
- **Legge regionale n. 19 del 6 dicembre 2011**
Rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009.
- **Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2011**
Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto.
- **Legge regionale n. 22 del 6 dicembre 2011**
Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

Novella

- **Legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2011**
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio)" - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.
- **Legge regionale n. 3 del 11 febbraio 2011**
Integrazione all'articolo 1 della legge Regionale 24 novembre 2001, n. 14 (tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradio-comunicazioni).
- **Legge regionale n. 7 del 05 maggio 2011**
Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.
- **Legge regionale n. 9 del 27 giugno 2011**
Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2006, n. 13 (disciplina della raccolta, coltivazione e com-

mercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni) e 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011)".

• **Legge regionale n. 10 del 27 giugno 2011**

Disposizioni normative concernenti la disciplina delle attività delle farmacie della Regione Campania"

• **Legge regionale n. 14 del 4 agosto 2011**

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

• **Legge regionale n. 16 del 11 ottobre 2011**

(Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)".

• **Legge regionale n. 17 del 10 novembre 2011**

Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità.

• **Legge regionale n. 18 del 10 novembre 2011**

Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) ed alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)."


• **Legge regionale n. 21 del 6 dicembre 2011**

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale.

• **Legge regionale n. 23 del 14 dicembre 2011**

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).


Tecnica redazionale	2010 VIII Leg.	2010 IX Leg.	2011 IX Leg.
testo nuovo	4	5	12
novella	2	9	11
tecnica mista	0	0	0
testo unico	0	0	0



La tabella ed i grafici evidenziano la diversa tecnica di redazione tra il 2010 ed il 2011 nell' VIII e nella IX legislatura.

2.11 L'attività istituzionale


Atti	num.	discussi	approvati	non approvati	respinti	ritirati
PdL presentate	112	18	8	103	0	1
DDL presentati	18	7	7	11	0	0
PdL da Consiglio autonomie locali	0					
PdL di iniziativa Enti locali	0					
PdL di iniziativa popolare	0					
PdL presentati alle Camere	0					
Delibere amministrative presentate	291	51	48	2	1	0



La tabella ed il grafico mostrano, in generale, l'attività svolta nella IX legislatura anno 2011 dal Consiglio Regionale.

Atti approvati anno 2011, distinti per tipologia


Atti	num.	discussi	approvati	non approvati	respinti	ritirati	decaduti
Interrogazioni a risposta scritta	107	63	0	0	0	0	0
Interrogazioni a risposta orale	84	84	0	0	0	0	0
Interpellanze	0	0	0	0	0	0	0
Mozioni, ordini del giorno	68	50	45	0	1	4	0



La tabella ed il grafico mostrano il numero ed il decorso dei vari atti per l'anno 2011 IX legislatura.

Sedute mensili Consiglio 2011

GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.	DIC.
4	8	4	4	3	8	4	3	3	3	4	3



La tabella ed il grafico mostrano il numero di sedute del Consiglio Regionale suddiviso per mese.

2.12 La produzione regolamentare - Introduzione

I regolamenti regionali sono atti amministrativi aventi forza normativa emanati dalle Regioni per disciplinare le materie di cui godono la potestà legislativa. Nel diritto il regolamento è un atto normativo composto da un complesso di norme emanato per disciplinare il funzionamento di una materia.

Con il termine regolamento possono essere indicati diversi tipi di atti normativi posti a differenti livelli della gerarchia delle fonti del diritto (es. regolamenti parlamentari, regolamenti regionali, regolamenti comunitari, ecc.).

I regolamenti possono essere emanati dallo stato, dagli enti pubblici, dagli enti privati e dalle organizzazioni internazionali.

I regolamenti sono denominati in base all'autorità che ha potere di emanarli o della materia che sono chiamati a regolamentare.

I regolamenti governativi, ministeriali sono fonti statali del diritto e come tali sono inclusi nella gerarchia delle fonti del diritto.

I regolamenti si pongono ad un piano subordinato rispetto alla Costituzione, alle leggi ordinarie, ai decreti legge e ai decreti legislativi.

L'articolo 4 delle Disposizioni sulla legge stabilisce che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi.

Nell'ordinamento giuridico italiano sono, invece, considerati fonti non statali del diritto i regolamenti regionali, i regolamenti provinciali e i regolamenti comunali.

I regolamenti emessi da un ente privato, infine, hanno valore soltanto nella regolamentazione di un determinato settore di attività entro i limiti previsti dalla legge.

La potestà regolamentare nel contesto della riforma costituzionale.

Le fonti secondarie – come noto – non sono state oggetto, in generale, di una compiuta disciplina in Costituzione.

L'art. 87 si limita a fissare il potere del Capo dello Stato di emanare i regolamenti statali.

L'art. 121, comma 2, invece, stabiliva in modo insolito che nelle Regioni a statuto ordinario il Consiglio esercitava le "potestà legislative e regolamentari" attribuite alla Regione, sicché la Giunta era priva di qualsiasi strumento normativo: l'anomalia per alcuni fu solo apparente, giacché, potendo la Regione essere delegata a porre norme attuative di leggi statali ai sensi del previgente art. 117, comma 2, Cost., si voleva garantire per questa via l'intervento dell'assemblea rappresentativa regionale in chiave attuativa di disposizioni di fonti statali.

Il quarto comma dell'art. 121, inoltre, conteneva un'ulteriore singolarità dal momento che il Presidente della Giunta regionale era competente a promulgare sia le leggi che i regolamenti, ciò che fu spiegato con il fatto che i regolamenti, al pari delle leggi, erano di competenza consiliare.

L'art. 123, comma 1, infine, demanda tuttora allo statuto la regolazione della pubblicazione dei regolamenti.

Nelle previsioni di molti statuti il procedimento di formazione dei regolamenti fu pressoché identico a quello della legge, differenziandosi, in negativo, per la fase integrativa dell'efficacia (ex art. 125, comma 1, Cost.), giacché esso era soggetto, alla stregua di un atto amministrativo, al controllo preventivo dell'apposita Commissione statale.

Non solo, ma una volta pubblicato poteva essere impugnato nelle forme consentite dall'ordinamento: dinanzi alla Corte sollevando conflitto di attribuzione e dinanzi ai giudici comuni con diffe-

renti effetti (disapplicazione da parte del giudice ordinario, annullamento da parte di quello amministrativo).

Per di più, assottigliandosi negli ultimi anni lo spettro degli atti soggetti al controllo preventivo (per giunta limitato ai soli profili di legittimità), questo permaneva in riferimento (oltre agli atti costituenti adempimento degli obblighi comunitari) ai soli regolamenti regionali con l'eccezione di quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei Consigli regionali.

Ciò, come noto, provocò due fenomeni: da un lato il frequente ricorso da parte della Giunta e dei singoli assessori ad atti che, nonostante la forma amministrativa (circolari, istruzioni, ecc.), avevano contenuto propriamente normativo; dall'altro, la ritrosia del Consiglio a fare uso della potestà regolamentare, giacché, oltre a non cagionare alcuna economia procedurale, l'utilizzo dello strumento legislativo costituiva una maggiore garanzia per la Regione, concretizzandosi, al massimo, il relativo controllo nel ricorso preventivo alla Corte costituzionale da parte del Governo.

Solo in alcune Regioni ad autonomia differenziata (Sicilia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), invece, i rispettivi Statuti riconobbero – e tuttora riconoscono alla Giunta la competenza all'adozione dei regolamenti, benché confinati all'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio, e al Presidente della Giunta quella di emetterli sotto la forma dell'emanazione, fuorché la Sicilia dove è ancora prevista la forma della promulgazione.

La L. cost. 1/1999 ha poi modificato l'art. 121 sia al secondo che al quarto comma.

Al secondo comma sono state soppresse le parole "e regolamentari", sicché è ora espressamente previsto che il Consiglio regionale esercita le "potestà legislative".

Il quarto comma è stato novellato nel senso che il Presidente della Giunta emana (e, quindi, non promulga più) i regolamenti.

A prima lettura sembrava che il legislatore costituzionale avesse depurato il testo costituzionale da quelle anomalie ora segnalate in argomento. Ma la sensazione dell'avvenuta razionalizzazione dei poteri normativi all'interno della Regione era destinata a rivelarsi fallace, giacché la previgente disposizione di cui all'art. 121, comma 2, della Costituzione era stata ripresa pedissequamente in molti Statuti, le cui disposizioni non sono state espressamente abrogate dalla L. cost. n. 1 del 1999.

Peraltro, molti autori hanno evidenziato che la sottrazione espressa della potestà regolamentare al Consiglio avrebbe dovuto collocarsi nel più ampio quadro della riforma costituzionale che si caratterizza, per un verso, nell'ampliamento dell'oggetto necessario dello statuto regionale che assume la competenza a disciplinare – tra l'altro – la forma di governo regionale e, per l'altro, nella forma di governo transitoria, introdotta dall'art. 5, L. cost. 1/1999, che "costituzionalizza" alcune parti della L. 43/1995, rafforzando in particolare il ruolo dell'esecutivo mediante l'elezione diretta del suo Presidente e l'ineludibile coeva permanenza in carico di questi e del Consiglio.

Da qui il bivio dinanzi al quale si è trovato l'interprete:

a) ritenere che la novella costituzionale non avesse effetto fino alla riforma degli Statuti da parte delle Regioni e, nelle more, applicare le disposizioni dello statuto non aggiornato;

b) oppure reputare che la modifica costituzionale, contenente implicitamente l'assegnazione della potestà in questione alla Giunta, avesse efficacia immediatamente precettiva.

L'incertezza teorica ha avuto ricadute immediate sulla prassi: si è verificato che in alcune esperienze regionali le Giunte hanno iniziato ad esercitare la potestà in parola; in altre, invece, i Consigli hanno ritenuto integra la propria competenza.

Su impulso della Conferenza Stato-Regioni l'incertezza sembrava essere dissolta dalla direttiva del 17 marzo 2000 a cura del Dipartimento per gli affari regionali presso la Presidenza del Consiglio, rivolta agli allora esistenti commissari di governo.

In essa era precisato che il legislatore costituzionale avesse voluto distinguere più nettamente dal passato la funzione legislativa da quella regolamentare, sicché la seconda apparteneva ormai alla Giunta, di cui era stato rafforzato il ruolo di esecutivo della Regione; a sostegno della conclusione era richiamata anche la modifica del quarto comma dell'art. 121, che, nel riconoscere il potere di emanazione e non più di promulgazione dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta, profilava una qualche similitudine – a diverso livello – con il ruolo con il Presidente della Repubblica.

Tale interpretazione, foriera nell'immediato della rivalutazione della fonte regolamentare, riceveva anche il conforto di qualche pronuncia cautelare del giudice amministrativo, in cui si affermava che

la nuova formulazione dell'art. 121, comma 2, paresse ad un primo esame idonea ad incidere direttamente sulla titolarità del potere regolamentare.

Non solo, ma anche nella giurisprudenza della Corte era sorto – ancorché sotto forma di obiter dictum – qualche argomento a favore della immediata traslazione della competenza dall'assemblea all'esecutivo.

Tuttavia, questi primi orientamenti erano destinati ad alterne vicende dinanzi ai consessi della giustizia amministrativa e poi a, definitivamente, naufragare con alcune successive pronunce della Corte costituzionale.

La Regione Campania con legge n. 6 del 28 maggio 2009, pubblicata sul B.U.R.C. n. 34 del 3 giugno 2009, ha approvato il nuovo Statuto regionale.

La potestà regolamentare è disciplinata dall'art. 56. Tale articolo è composto da quattro commi:

- il comma 1 prevede l'emanazione dei regolamenti da parte del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta;
- il comma 2 stabilisce che i regolamenti siano sottoposti all'approvazione del Consiglio, il cui intervento deve esservi entro sessanta giorni dalla trasmissione al Presidente del Consiglio stesso, con la conseguenza che, trascorso tale termine, qualora il Consiglio non si sia pronunciato, i regolamenti vengono comunque emanati e pubblicati;
- il comma 3 prevede la pubblicazione nel Bollettino ufficiale, con le stesse modalità e con i medesimi tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale;
- nel comma 4 viene disciplinato il procedimento di delegificazione.

Nell'anno 2011, la Regione Campania ha approvato 12 regolamenti di cui cinque approvati dal Consiglio regionale; sei per decorrenza dei termini (art. 56, co.2) e uno ai sensi dell'art. 56, co. 4. Nelle schede che seguono vengono indicati: il numero dei Regolamenti, l'oggetto, gli estremi di approvazione e la pubblicazione sul B.U.R.C..

2.13 Regolamenti approvati - Ordine cronologico

Scheda				
N.	Reg. Gen.	Oggetto	Estremi approvazione	Pubblicazione B.U.R.C.
1.	N. 134	Regolamento del 11/02/2011 n. 1 Modifica ed integrazione del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n 626/2003" - con note allegate.	Seduta del Consiglio Regionale del 26.01.2011	N. 11 del 14.2.2011
2.	N. 108	Regolamento del 21 febbraio 2011 n. 2 Integrazione al Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione dal rischio sismico in Campania n. 4 del 2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 11 febbraio 2010.	Seduta del Consiglio Regionale del 10.11.2010	N. 14 del 28.2.2011
3.	N. 176	Regolamento del 13 maggio 2011, n. 3 Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 - "Regolamento di attuazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 18 novembre 2009, articolo 54, comma 1, lett. a): Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro" e adeguamento dello Statuto dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione (ARLAS)"	Decorrenza termini (C. 2 – Art. 56 Statuto	N. 31 del 23.5.2011
4.	N. 203	Regolamento del 22 luglio 2011, n. 4 Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell' articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.	Decorrenza termini (C. 2 – Art. 56 Statuto	N. 49 del 01.8.2011
5.	N. 207	Regolamento del 4 agosto 2011, n. 5 Regolamento di attuazione per il governo del territorio.	Seduta del Consiglio Regionale del 01.08.2011	N. 53 del 08.8.2011
6.	N. 224	Regolamento del 12 ottobre 2011 n. 6 Regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CE e s.m.i.	Seduta del Consiglio Regionale del 29.09.2011	N. 65 del 17.10.2011
7.	N. 218	Regolamento del 12 ottobre 2011, n. 7 Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.	Seduta del Consiglio Regionale del 29.09.2011	N. 65 del 17.10.2011

Scheda				
N.	Reg. Gen.	Oggetto	Estremi approvazione	Pubblicazione B.U.R.C.
8.	N. 249	Regolamento del 24 novembre 2011, n. 8 Disciplina delle modalità di svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio delle autonomie locali (articolo 1, comma 58, legge regionale 15 marzo 2011, n. 4).	Decorrenza termini (C. 2 – Art. 56 Statuto	N. 73 del 28.11.2011
9.	N. 236	Regolamento del 6 dicembre 2011, n. 9 Modifica all'articolo 9 del "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) emanato con D.P.G.R. n. 626/2003".	Decorrenza termini (C. 2 – Art. 56 Statuto	N. 78 del 19.12.2011
10.	N. 241	Regolamento del 6 dicembre 2011, n. 10 Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in Regione.	Decorrenza termini (C. 2 – Art. 56 Statuto	N. 78 del 19.12.2011
11.	N. 245	Regolamento del 6 dicembre 2011, n. 11 Regolamento di attuazione dell'art. 67 della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 per la esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della L.R. 11/96 ed altre attività assimilabili.	Decorrenza termini (C. 2 – Art. 56 Statuto	N. 78 del 19.12.2011
12.	N. 248	Regolamento del 15 dicembre 2011 n.12 Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania.	Art. 56 - C 4 Statuto. L.R. 8/2010 Art. 2.	N. 77 del 16.12.2011

PARTE TERZA

Produzione normativa

Introduzione

Il Consiglio Regionale della Campania ha istituito otto commissioni permanenti, quattro speciali e tre d'inchiesta per svolgere l'attività istruttoria di leggi e provvedimenti.

Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione numerica tra i gruppi consiliari ed in numero massimo complessivo non superiore a dodici.

Il Regolamento consiliare ne stabilisce il numero e ne disciplina le competenze ed il funzionamento.

Le Commissioni Consiliari Permanenti

Le commissioni consiliari permanenti svolgono un ruolo essenziale nel procedimento legislativo ed in generale nella complessa attività dell'istituzione assembleare.

Le leggi regionali hanno validità nel territorio regionale e riguardano tutte le materie che non sono esclusivamente attribuite allo Stato.

La formazione delle leggi richiede lo svolgimento di un procedimento cui si dà il nome di iter legislativo, che si articola in 5 fasi:

- 1) Iniziativa;
- 2) Esame;
- 3) Approvazione;
- 4) Promulgazione;
- 5) Pubblicazione.

Tale procedimento richiede che un Progetto di Legge venga presentato da uno o più soggetti titolari dell'iniziativa legislativa e depositato presso la Segreteria Generale, che lo sottopone all'esame del Presidente del Consiglio Regionale.

Se il Progetto di Legge è presentato dall'esecutivo (Giunta regionale), si definisce Disegno di Legge (art. 31 dello Statuto della Regione Campania); se è presentato da un singolo Consigliere Regionale o da più Consiglieri Regionali o da uno o più Gruppi Consiliari, si definisce Proposta di Legge; si definisce Proposta di Legge di iniziativa popolare un Progetto di Legge presentato e sottoscritto da un determinato numero di cittadini (50.000) residenti nella Regione (art. 71 della Costituzione).

Il Presidente del Consiglio Regionale assegna i progetti alla o alle Commissioni Consiliari (art. 26 dello Statuto) permanenti competenti per materia (Fase di esame). La Commissione promuove la consultazione di tutti gli Enti e/o le organizzazioni interessate (Fase di consultazione) ed esamina il Progetto di Legge e/o Disegno di Legge, in sede referente.

In seguito all'esame la Commissione licenzia un testo, che deve poi essere esaminato dall'Assemblea del Consiglio.

Il Consiglio discute il testo procedendo alla votazione di ogni singolo articolo (art. 64 del regolamento interno) e alla votazione finale per appello nominale.

Durante questa fase è prevista l'eventuale presentazione di emendamenti al fine di aggiungere, cancellare o sostituire parti del testo.

Il testo approvato viene inviato dal Presidente del Consiglio Regionale al Presidente della Giunta Regionale ai fini della promulgazione (art. 121 Cost.) e pubblicazione sul B.U.R.C. (art. 45 dello Statuto).

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, il Governo può ricorrere alla Corte Costituzionale qualora ritenga che la legge approvata dalla regione ecceda le competenze della regione (art. 127 della Costituzione).

3.1 Prima Commissione permanente

Affari istituzionali-amministrazione civile. Rapporti internazionali. Autonomie locali e piccoli Comuni. Affari generali. Sicurezza delle città. Risorse umane. Ordinamento della Regione.



Il Popolo della Libertà
Angelo Polverino
Presidente Commissione

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Giovanni Fortunato
Vice Presidente Commissione

Sinistra Ecologia Libertà - PSE

Gennaro Oliviero
Segretario Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Partito Democratico
Nicola Caputo
Componente



UDC Unione di Centro
Giancarmine Consoli
Componente



Partito Democratico
Umberto Del Basso De Caro
Componente



UDC Unione di Centro
Pietro Foglia
Componente



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Il Popolo della Libertà
Fulvio Martusciello
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente



Il Popolo della Libertà
Gennaro Nocera
Componente



Partito Democratico
Giuseppe Russo
Componente



Italia dei Valori
Rosaria Anita Lina Elisa Sala
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciana Scalzi
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciano Schifone
Componente



Gruppo Misto - alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Partito Democratico
Antonio Valiante
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente


















Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. (Consigliere Iacolare): "ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE"	Pd.L. "Modifica all'articolo 50 dello Statuto della Regione Campania" (Reg. Gen. n.54) Parte I	Audizione Sottocommissione (congiunta con VII Commissione Permanente) del 12 aprile 2011	Parere del 14 marzo 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.54 (Parte I)
Pd.L. (Consiglieri Schifone, Lonnardo, Polverino, Nappi S. e Aveta): "ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN CAMPANIA"	Pd.L. "Istituzione del Comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore" (Reg. Gen. n.156) Parte I	Audizione del 21 giugno 2011	Parere del 14 marzo 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.156 (Parte I)
Pd.L. (Cons. D'Angelo e Muciolo): "NORME IN MATERIA DI TURISMO E ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN REGIONE CAMPANIA"	Delibera Giunta regionale n.770 del 12 novembre 2010 "I.P.A.B. -Massimo Montalto- in Fragneto Monforte. Estinzione ex legge regionale 15 marzo 1984, n.14". (Reg. Gen. n.90) Parte II	Rinvio audizione del 21 giugno 2011	Parere del 14 marzo 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.54 (Parte I) - Nota aggiuntiva
Pd.L. (Cons. Lonnardo, de Flaviis): "NUOVE NORME PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO"	Pd.L. "Ordinamento della professione di maestro di sci" (Reg. Gen. n.196) Parte I	Rinvio audizione del 22 giugno 2011	Parere del 07 aprile 2011 sulla D.G.R. Reg. Gen. n.90 (Parte II)
D.d.L. (Giunta Regionale – Assessore Giancane): "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009"	Pd.L. "Variazione denominazione Comune di Valle di Maddaloni in Comune di Valle Tifatina" (Reg. Gen. n.95) Parte I	Audizione del 07 luglio 2011	Parere del 09 giugno 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.196 (Parte I)
Pd.L. (Cons. Pica, Russo G., D'Amelio, Casillo, Del Basso De Caro e Caputo): "ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE ED ISTITUZIONE DEI REGISTRI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE"	Pd.L. "Attuazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale" (Reg. Gen. n.212) Parte I	Audizione del 20 settembre 2011	Parere del 16 giugno 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.95 (Parte I)
Pd.L. (Cons. Sala, Giordano, Marrazzo e Barbirotti): "COSTITUZIONE DI COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPrensorio SARNO, BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO"	Pd.L. "Tutela e valorizzazione dei luoghi della memoria della Resistenza e della Guerra di Liberazione in Campania" (Reg. Gen. n.177) Parte I	Audizione del 29 settembre 2011	Parere del 16 giugno 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.212 (Parte I)

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. (Cons. Iacolare, Cobellis, Foglia, Mocerino, Consoli): "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI"	Pd.L. ad iniziativa popolare "Cultura e diffusione dell'energia solare in Campania" (Reg. Gen. n.223) Parte I	Anticipo audizione del 29 settembre 2011	Parere del 23 giugno 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.177 (Parte I)
Pd.L. (Cons. Pica, Del Basso De Caro, Russo, D'Amelio, Caputo, Casillo): "NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO DELLE AREE CARSICHE DELLA CAMPANIA E PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA"			Parere del 14 luglio 2011 sulla Pd.L. ad iniziativa popolare Reg. Gen. n.223 (Parte I)
D.d.L. (Giunta Regionale Assessore Giancane): "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE"			Parere del 20 settembre 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.253 (Parte I)
D.d.L. (Giunta Regionale Assessore Giancane): "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011" Pervenuta in data 26 luglio 2011 prot. n.373			Parere del 25 ottobre 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.259 (Parte I)
Pd.L. (Consiglieri G. Valiante, Cortese, Petrone e Gabriele): "RIORDINO NORMATIVO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE IN CAMPANIA"			Parere del 27 ottobre 2011 sulla Pd.L. Reg. Gen. n.260 (Parte I)
Pd.L. (Consigliere Luca Colasanto): "SISTEMA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA"			Parere del 22 novembre 2011 sulla Proposta d'istituzione di Commissione d'Inchiesta Reg. Gen. n.5/C.I.

3.2 Seconda Commissione permanente

Bilancio e Finanze. Demanio e Patrimonio.

	Caldoro Presidente Nuovo PSI/PDL - MPA - ADC/DC		Il Popolo della Libertà
	Massimo Grimaldi <i>Presidente Commissione</i>		Fulvio Martusciello <i>Componente</i>
	Partito Democratico		UDC Unione di Centro
	Raffaele Topo <i>Segretario Commissione</i>		Carmine Mocerino <i>Componente</i>
	Il Popolo della Libertà		Il Popolo della Libertà
	Mafalda Amente <i>Componente</i>		Daniela Nugnes <i>Componente</i>
	Gruppo Misto - La Destra		Sinistra Ecologia Libertà - PSE
	Carlo Aveta <i>Componente</i>		Gennaro Oliviero <i>Componente</i>
	Il Popolo della Libertà		Il Popolo della Libertà
	Giovanni Baldi <i>Componente</i>		Paola Raia <i>Componente</i>
	Partito Democratico		Il Popolo della Libertà
	Nicola Caputo <i>Componente</i>		Antonia Ruggiero <i>Componente</i>
	Popolari UDEUR		Il Popolo della Libertà
	Ugo De Flaviis <i>Componente</i>		Michele Schiano Di Visconti <i>Componente</i>
	UDC Unione di Centro		Libertà e Autonomia Noi Sud
	Pietro Foglia <i>Componente</i>		Raffaele Sentiero <i>Componente</i>
	Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia		Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
	Pietro Giuseppe Maisto <i>Componente</i>		Carmine Sommese <i>Componente</i>
	Partito Democratico		Popolari Italia Domani
	Antonio Marciano <i>Componente</i>		Annalisa Vessella Pisacane <i>Componente</i>
	Italia dei Valori		
	Nicola Marrazzo <i>Componente</i>		

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Reg.Gen. 142 Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e Bilancio Pluriennale	23, 24, 25 e 26 /02/2011 DL Reg.Gen. 142, 143. Bilancio e Finanziaria 2011. Reg.Gen.180/II Bilancio Consiglio	18.01.2011 Audizione Bilancio	PL reg.gen. n.64 ex/500 VIII° legislatura parere
Reg.Gen. 143 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e Pluriennale 2011-2013 ex art.14 legge regionale 30/04/2002 n.7, Legge Finanziaria 2011	18.01.2011 PA/II Reg.Gen 46,65, 71,73, 83,87,88,89,91 101, 102, 103,104,105,110,111,116, 117,119, 134,135, 144, 145, 146, 150, 151, 163 PL Reg.Gen. 64	19.01.2011 Audizione Bilancio	DDL.reg.gen.1 42 bilancio regione campania 2011
Reg. Gen 209 Disposizioni per l'utilizzo dei Fondi Fas. Modifiche all'art. 1 comma 246 della Legge regionale 15 marzo 2011 n.4. Disposizioni per la formazione del bilancio regionale 2011	Reg.Gen. PA 223/II	20.01.2011 Audizione Bilancio	parere seduta del 26.02.2011 DDL.reg.gen. n.143 finanziaria 2011
Reg.Gen. 232 Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale	14.06.2011 PL Reg.Gen. 156	21.01.2011 Audizione Bilancio	parere pa.regn.gen. n.180/II bilancio del consiglio regionale 2011
Reg. Gen. 233 Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011	29.07.2011 DL. 232, DL 233	25.01.2011 Audizione Bilancio	parere pa. reg.gen. 223/II rendiconto gestione del bilancio del consiglio anno finanziario 2010
Reg. Gen. 261 Proposta di legge regionale: Collegio dei revisori dei Conti "Modifica alla legge regionale 2 luglio 1997 n.17			
Reg. Gen. 274 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale	18.10.2011 DL Reg.Gen. 200	26.01.2011 Audizione Bilancio	parere PL reg.gen.156 "Istituzione del comune unico di Montoro mediante la fusione dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore"
Reg. Gen. 275 Seconda variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011."	10.11.2011 PL Testo Unificato 196/214, PL Reg.Gen. 95	27.01.2011 Audizione Bilancio	parere DDL reg.gen. 232 "disposizioni urgenti di finanza regionale"

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Reg.Gen. 278 Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 ex art. 14 LR 30/04/2002 n.7 (Finanziaria regionale 2012)	22.11.2011 Reg.Gen. 274, Reg. Gen 275	1.02.2011 Relazione assessore Bilancio	parere DDL reg. gen. 233 2 variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011"
Reg.Gen. 310 "Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012 n.1 (Legge Finanziaria regionale)	21 - 22 - 23 - 24 dicembre 2011 Reg. Gen. n. 278 e 279	3.02.2011 Audizione Bilancio	Integrazione parere reg.gen. 233 " variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011"
Reg. Gen. 318 "Modifica al comma 248 della legge regionale 4/2011 in materia di mutui contratti dagli Enti Locali"		11.02.2011 Audizione Bilancio	parere D.L. reg.gen.200 rendiconto generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009
		17.02.2011 Audizione Bilancio	PARERE PL REG.GEN.95 "Variazione denominazione Comune di Valle di Maddaloni in Comune di Valle Tifatina"
		21.02.2011 Discussione Bilancio	PARERE TESTO UNIFICATO REG.GEN. N. 196/214 "Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci"
		CALENDARIO AUDIZIONI DAL 18.01.2011 AL 26.01.2011. CONSULTAZIONI BILANCIO 2011	Parere Reg.Gen.274 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale"
		AUDIZIONE N.8 CONSULTAZIONI BILANCIO 2011 SEDUTA DEL 27.01.2011	Parere Reg.Gen. n.275 "Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011.

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
		3.05.2011 audizione	Parere Reg.Gen.278 "Disposizioni per la formazione del Bilancio an- nuale e plurienn- nale 2012-2014 8Legge Finan- ziario 2012)
		7.06.2011 Reg.Gen. PA 223/II 14.06.2011 audizione	Parere Reg.Gen.279"Bil- ancio di Previ- sione della Re- gione Campania per l'anno 2012 e Pluriennale per il triennio 2012 -2014
		14.06.2011 audizione	Parere n.17 Reg.Gen.N.449/ II "Bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio re- gionale della Campania per l'anno finanziario 2012.
		20.07.2011 Audizione	
		25.07.2011 Relaz. Ass. Bilancio	
		28.07.2011 Esame Variaz. Bilancio	
		01.08.2011 Emenda- mento tecnico DL 232	
		12.09.2011 Program- mazione Lavori Bilancio	
		25.10.2011 Audizione	
		29.11.2011 Audizione Bilancio	
		Audizione n.9 Lavori pro- pedeutici formazione documento di program- mazione economica e fi- nanziaria es. fin. 2012	
		sessione di bilancio 2012 convocazione della com- missione e calendario delle consultazioni- se- dute del 29/11, 30/11 e 01/12 2011	
		Sessione di Bilancio audi- zioni seduta del 2/12/2011	

3.3 Terza Commissione permanente

Attività produttive - Programmazione. Industria. Commercio.
Turismo. Lavoro ed altri settori produttivi.



Il Popolo della Libertà
Giovanni Baldi
Presidente Commissione



UDC Unione di Centro
Giancarmine Consoli
Vice Presidente Commissione



Partito Democratico
Antonio Marciano
Segretario Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Partito Democratico
Nicola Caputo
Componente



Il Popolo della Libertà
Bianca Maria D'Angelo
Componente



Partito Democratico
Corrado Gabriele
Componente



Italia dei Valori
Eduardo Giordano
Componente



UDC Unione di Centro
Biagio Iacolare
Componente



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente



Il Popolo della Libertà
Eva Longo
Componente



Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC
Angelo Marino
Componente



UDC Unione di Centro
Carmine Mocerino
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente



Il Popolo della Libertà
Gennaro Nocera
Componente



Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Oliviero
Componente



Il Popolo della Libertà
Monica Paolino
Componente



Il Popolo della Libertà
Paola Raia
Componente



Il Popolo della Libertà
Antonia Ruggiero
Componente



Il Popolo della Libertà
Michele Schiano Di Visconti
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciano Schifone
Componente



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Partito Democratico
Gianfranco Valiante
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane." Reg. Gen. 138 - IX LEG.	Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" - Reg. Gen. n. 272 -	IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 33 DEL 10/01/2012 - ORE 15.00 - 17.00	Reg. Gen. n 114/II - odg 12 del 28.01.2011
Proposta di legge: "Organizzazione turistica in Campania" Reg. Gen. 151 - IX LEG.	Regolamento di attuazione della legge regionale 29 marzo 2006, n. 6, recante "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti" - Reg. Gen. n. 272 -	IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 16 DEL 02/03/2011 - ORE 11.00 - RINVIATA -	Reg. Gen. n 84 - odg 12 del 28.01.2011
Proposta di legge: "Istituzione dell'Agenzia di sviluppo regionale della Campania" Reg. Gen. 162 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 17 DEL 03/03/2011 - ORE 11.00	Reg. Gen. n 140 - odg 12 del 28.01.2011
Proposta di legge: "Norme in materia di turismo e organizzazione turistica in Regione Campania" Reg. Gen. 163 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 18 DEL 22/03/2011 - ORE 10,30	Reg. Gen. n 149 - odg 12 del 28.01.2011
Proposta di legge: "Modifiche alla L.R. 18 novembre 2009 n. 14 (Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro) " Reg. Gen. 181 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 19 DEL 24/03/2011 - ORE 10,30	Reg. Gen. n 82 - odg 12 del 28.01.2011
Proposta di legge: "Disciplina delle manifestazioni denominate grandi eventi" Reg. Gen. 186 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 20 DEL 29/03/2011 - ORE 10,30	Reg. Gen. n 176 - odg 12 del 28.01.2011
Proposta di legge: "Interventi a sostegno dell'editoria libraria e dell'informazione locale" Reg. Gen. 190 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 21 DEL 20/04/2011 - ORE 11.00 - RINVIATA	Reg. Gen. n 279 - odg 26 del 07.12.2011
Proposta di legge: "Istituzione di marchio etico di prodotti senza l'impegno di lavoro minorile o di lavoro nero" Reg. Gen. 197 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 22 DEL 28/04/2011 - ORE 16.30	Reg. Gen. n 278 - odg 26 del 07.12.2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: "Interventi regionali in materia di internalizzazione" Reg. Gen. 208 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 23 DEL 23/06/2011 - ORE 10.00	Reg. Gen. n 272 - odg 29 del 27.12.2011
Proposta di legge: "Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei giovani professionisti" Reg. Gen. 220 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 24 DEL 15/11/2011 - ORE 10.00	
Proposta di legge: "Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica" Reg. Gen. 238 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 25 DEL 21/11/2011 - ORE 12.00	
Proposta di legge: "Disposizioni in materia di impianti balneari" Reg. Gen. 250 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 26 DEL 30/11/2011	
Proposta di legge: "Provvedimenti in materia di suoli industriali" Reg. Gen. 255 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 27 DEL 06/12/2011	
Disegno di legge: "Organizzazione del sistema turistico." Reg. Gen. 281 - IX LEG.		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 30 DEL 13/12/2011	
		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 29 DEL 15/12/2011	
		IX LEG.RA - CONVOCAZIONE AUDIZIONE - SEDUTA N. 28 DEL 19/12/2011	

3.4 Quarta Commissione permanente

Urbanistica. Lavori pubblici. Trasporti.



Il Popolo della Libertà
Domenico De Siano
Presidente Commissione



Libertà e Autonomia Noi Sud
Raffaele Sentiero
Vice Presidente Commissione



Partito Democratico
Mario Casillo
Segretario Commissione



Partito Democratico
Antonio Amato
Componente



Il Popolo della Libertà
Mafalda Amente
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Il Popolo della Libertà
Giovanni Baldi
Componente



UDC Unione di Centro
Giancarmine Consoli
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Componente



Partito Democratico
Umberto Del Basso De Caro
Componente



UDC Unione di Centro
Pietro Foglia
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Giovanni Fortunato
Componente



Il Popolo della Libertà
Pasquale Giacobbe
Componente



Il Popolo della Libertà
Massimo Ianniciello
Componente



Il Popolo della Libertà
Eva Longo
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia

Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Italia dei Valori
Nicola Marrazzo
Componente



Il Popolo della Libertà
Daniela Nugnes
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE

Gennaro Oliviero
Componente



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: "Modifica all'articolo 3 della legge regionale 18 novembre 2004, n. 10 (norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 così come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni) Reg.Gen. 166- Esame IV commissione - cons. proponente: Fortunato G	Disegno di legge: "Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica" Reg.Gen. 165. ass. proponente Tagliatela. Esame IV commissione(provvimento approvato nella seduta del 10 febbraio 2011 sez. pareri)	07/02/2011 RINVIATA al 7 febbraio 2011 - ore 11.00 AUDIZIONE IV commissione del 3 febbraio 2011- oggetto: Questione allargamento terza corsia autostrada NA/SA (tratto comunale di Torre del Greco) e viabilità ordinaria comunale.	10/02/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare permanente nella seduta del 10 febbraio 2011 sul Disegno di legge: " Disposizioni urgenti per la sospensione delle procedure di sgombero dagli alloggi di edilizia residenziale pubblica" Reg.Gen. 165-
Proposta di legge : Norme per l'incentivazione e lo sviluppo della banda larga e del Wi-Fi nella Regione Campania". Reg.Gen. 174. Esame IV com.Cons. proponenti Nugnes e Amente	Disegno di legge: "Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" Reg.Gen. 173 IVC Esame - ass. proponente Cosenza	21/02/2011 Audizione IV commissione consiliare permanente del 21 febbraio 2011 ore 10.30- oggetto: Problemathe connesse al porto di Torre Annunziata	15/02/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare permanente nella seduta del 15 febbraio 2011 sul provvedimento:Comune di Cava dei Tirreni (SA) - Variante Piano regolatore Generale per la trasformazione di un'area ex cartiera in via XXV luglio e realizzazione di una struttura con caratteristiche produttive polifunzionali "Cavamarket Headquarters Projet "Società "Trade Real Estate SpA" in variante al Piano Urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana di cui alla LR 27.06.1987 n. 35 e segg. - Proposta al consiglio Regionale ai sensi dell'art.13 della LR 19 gennaio 2007 n. 1- determinazioni. Reg.Gen. 1308/II

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: "Modifiche alle leggi regionali del 28 marzo 2002, n. 3 e del 7 dicembre 2010, n. 16 recante provvedimenti in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale" Reg.Gen. 175 - Esame IV commissione - Parere II commissione - cons. proponente Lonardo	Proposta di legge: "Regolamentazione del trasporto scolastico in Campania" Reg.Gen. 82 - cons. proponente Amato - IVC esame - IIIC parere (ex reg.gen. 472 - VIII legislatura) Testo approvato nella seduta di IV commissione del 16 giugno 2011	21/03/2011 Audizione IV commissione del 21 marzo 2011 ore 11.30 oggetto: Problematiche azienda CTP	15/02/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 15 febbraio 2011 sui provvedimenti: :Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale, Assessore Giancane: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013." Reg. Gen. 142. Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale, Assessore Giancane: "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2013, ex art. 14 legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria). Reg.Gen. 143.
Proposta di legge: (riassegnata in data 11 gennaio 2012 anche alla VIII commissione) "Trasferimento di funzioni regionali alle Comunità Montane ed alle altre forme associative dei comuni e disciplina degli interventi di incentivazione delle stesse" Reg.Gen. 178 - Consiglieri proponenti: Pica, Del Basso De Caro, D'Amelio, Russo Giuseppe. Parere IV commissione e II-III-VI-VII- Esame I e VIII commissione	Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n.3" Reg.Gen. 203. Esame IV commissione. Proponente GR assessore Trasporti. TESTO APPROVATO nella seduta del 23 giugno 2011 (ved. sezione pareri)	07/04/2011 Ufficio di presidenza IV commissione del 7 aprile 2011 - ore 11.30	03/03/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 3 marzo 2011 sul Disegno di legge: "Modifiche all'art.5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 19, (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico" Reg.Gen. 173

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Disposizioni per l'utilizzo dei fondi FAS - Modifiche all'articolo 1, comma 246 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2011). Reg.Gen. 209. cons. proponente Pica. PARERE IV commissione - Esame II	Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto: "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e s.m.i. - Reg.Gen. 224 - ad iniziativa GR assessore Amendolara - Parere IV commissione - Esame VIII commissione	18/04/2011 RINVIATA a data da destinarsi - Audizione IV commissione del 18 aprile 2011 - ore 10.00 oggetto: problematiche autostrada A3 - Napoli - Salerno svincolo di Angri	24/03/2011 MOZIONE approvata nella seduta di IV commissione del 24 marzo 2011 - sulla Azienda Consorzio Trasporti Provincia (CTP) di Napoli
Proposta di legge " Modifica alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Campania (legge finanziaria 2011. Reg.Gen. 192. Esame IV comm.- Parere II comm. - cons. proponenti Pica, Del Basso de Caro, D'amelio, Caputo, Casillo, Topo, Russo G., Valiante A.	(Testo licenziato nella seduta di IV C del 14/07/2011 sezione pareri) Regolamento, in attuazione dell'art. 43 bis della legge regionale n. 16/2004 e s.m.i. recante Norme sul Governo del territorio. Reg.Gen. 207. Esame IV commissione - Parere VII- proponenti GR assessori Tagliatela e Romano)	03/05/2011 Ufficio di Presidenza IV commissione del 3 maggio 2011 - ore 11.15	24/03/2011 Parere espresso dalla IV commissione della seduta del 24 marzo 2011 sul provvedimento: ACAM Nomina Direttore generale.Art. 24 LR n. 3/2002. Reg.Gen. 200/II
Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2009. Reg.Gen. 200 - Parere IV, I, III, V, VI, VII, VIII - II commissione esame - proponente Giunta regionale assessore Bilancio	(testo licenziato nella seduta del 26 luglio 2011 vedi sez pareri) Regolamento ex articolo 43 bis della legge regionale 16/2004 e s.m.i. recante norme sul governo del territorio. Modifiche ed adeguamento. Reg. Gen. 231. Ad iniziativa della GR Assessori Tagliatela e Romano. IVC esame - parere VII -	28/06/2011 Audizione IV commissione del 28 giugno 2011 ore 14.00 sul: Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3. Reg.Gen. 203.	24/03/2011 Ordine del giorno approvato dalla IV commissione nella seduta del 24 marzo 2011 sulla Campania regionale marittima CAREMAR

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: "Agevolazioni tariffarie sul costo degli abbonamenti per gli studenti della Regione Campania" Reg.Gen. 198 - IV comm Esame - Il parere - consiglieri proponenti: A.Marciano, C. Gabriele, M. Casillo.	(Testo licenziato nella seduta di IV C del 28 settembre 2011) - "Regolamento, ad iniziativa GR assessore Agricoltura, di attuazione dell'articolo 67 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11" Reg.Gen. 245. IV commissione parere - esame VIII commissione	28/06/2011 Audizione IV commissione del 28 giugno 2011 - ore 15.00 - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA - CAREMAR	31/03/2011 Parere espresso dalla IV commissione nella seduta del 31 marzo 2011 sul provvedimento: Linee guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, ad iniziativa dell'Assessore regionale all'Urbanistica. Parere ai sensi del comma 8, art.7, L.R. n. 19/2009 e s.m.i.Reg.Gen. 206/II
Proposta di legge: Norme urgenti per il governo del territorio nella Regione Campania. Reg.Gen. 215- Proponenti Gruppo PD - Esame IV commissione	Disegno di legge, ad iniziativa Assessore Bilancio, concernente: "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2010". Reg.Gen. 265 - Parere IV C e altre commissioni. ESAME II C - proponente Ass. Bilancio.	12/07/2011 Audizione IV commissione del 12 luglio 2011 - ore 11.30 - argomento trattato:Piano Industriale Ente Autonomo Volturno - E.A.V	07/04/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 7 aprile 2011."Conto consuntivo ACaM 2010 parere collegio dei revisori" Reg.Gen. 197/II
Proposta di legge: Norme urgenti per il governo del territorio nella Regione Campania. Reg.Gen. 215- Proponenti Gruppo PD - Esame IV commissione	Disegno di legge:Seconda variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. Reg.Gen. 275- ass. proponente Bilancio. (II commissione esame 22/11/2011) parere IV C e altre Comm.	12/07/2011 Audizione IV commissione del 12 luglio 2011 ore 12.30 Argomento trattato: Problematiche trasporto pubblico della Provincia di Salerno	16/06/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 16 giugno 2011 sulla proposta di legge: Regolamentazione del trasporto scolastico in Campania. Reg.Gen. 82
Proposta di legge: Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio dell'economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio. Reg.Gen.296- Esame IV C - consigliere proponente Giordano.	Disegno di legge: Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 ex art. 14 legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2012)Reg.Gen. 278- Parere IV C. - Esame II C e altre comm. Assessore proponente Bilancio	26/07/2011 Audizione IV commissione del 12 luglio 2011 ore 13.00. Argomento trattato:Problematiche sull' emergenza dei trasporti in provincia di Caserta.	23/06/2011 Relazione di merito espressa dalla IV commissione nella seduta del 23 giugno 2011 sul: Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico in linea di persone su strada, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3." Reg. Gen. N. 203.

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Disegni di legge: Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale reg.gen. 232. proponente GR assessore Bilancio - IV commissione parere Esame II commissione e parere I,III,V,VI,VII,VIII	Disegno di legge: Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. Reg.Gen. 279 - Parere IVC esame IIC e altre commissioni. ass. proponente Bilancio	12/07/2011 Audizione IV commissione del 26 luglio 2011 ore 10.30-Argomento trattato: Problematichetrasporti marittimi nel golfo di Napoli	14/07/2011 Relazione di merito espressa dalla IV commissione consiliare nella seduta del 14 luglio 2011 sul provvedimento: Regolamento in attuazione dell'art. 43 bis della legge regionale n. 16/2004 e s.m.i. recante Norme sul governo del territorio. Reg.Gen. 207
Disegno di legge: Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011. reg.gen. 233 - proponente GR assessore Bilancio. IV commissione parere Esame II commissione e parere I,III,V,VI,VII,VIII	Proposta di legge approvato nella seduta di IV C del 1 dicembre 2011:"Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni" Reg.Gen. 222 - IV commissione Esame - cons. proponenti: Fortunato, Foglia, Topo	14/09/2011 Audizione IV commissione del 14 settembre 2011 - ore 11.00 - argomento trattato: Riduzione corse ferroviarie sulla tratta "Torre Gaveta - Napoli"	26/07/2011 Relazione di merito espressa dalla IV commissione consiliare nella seduta del 26 luglio 2011 sul provvedimento:Regolamento ex art. 43 bis della legge regionale n. 16/2004 e s.m.i. recante "Norme sul governo del territorio". Modifiche ed adeguamento. Reg.Gen. 231.
Disegno di legge: Legge di semplificazione del sistema normativo regionale-Abrogazione di disposizioni legislative. Reg.Gen. 237 - Parere IV commissione - Esame I commissione - parere II-III-V-VI-VII-VIII. ad iniziativa Giunta regionale Presidente Caldoro		21/09/2011 Audizione IV commissione del 21 settembre 2011 ore 11.00 argomento trattato: Proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Fortunato, Foglia, Topo, "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 e successive modifiche e integrazioni" Reg.Gen. 222	12/09/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare permanente nella seduta dell'8 settembre 2011 sul provvedimento:Delibera amministrativa, ad iniziativa della G.R., "Comune di Cava dei Tirreni (SA) - Variante Piano regolatore Generale per la trasformazione di un'area ex cartiera in via XXV luglio e realizzazione di una struttura con caratteristiche produttive polifunzionali "Cavamarket Headquarters Project"Società "Trade Real Estate SpA" in variante al Piano Urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana di cui alla LR 2706.1987 n. 35 e segg. - Proposta al consiglio Regionale ai sensi dell'art.13 della LR 19 gennaio 2007 n. 1 – determinazioni" Reg.Gen. 1308/II

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri Pica, Russo G., Del Basso de Caro, "Misure a sostegno dei comuni - Modifica alla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007" Reg.Gen. 244. IV commissione Esame		28/09/2011 Audizione IV commissione del 28 settembre 2011 - ore 11.00 - Argomento trattato: Problematiche trasporto pubblico locale su gomma dell'Isola d'Ischia.	12/09/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta dell'8 settembre 2011 sul provvedimento: Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2001 n. 19 ad oggetto: "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e s.m.i. Reg.Gen. 224
Proposta di legge: Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di inee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt.Reg.Gen. 239 - Parere IV Commissione - Esame VII commissione consigliere proponente Pica		06/10/2011 Audizione IV commissione del 6 ottobre 2011 ore 14.00 argomento- trattato: Proposta di legge "Disposizioni urgenti per la chiusura delle cave e dei cementifici nell'area casertana" Reg.Gen. 152	15/09/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 15 settembre 2011 sulla Proposta di delibera amministrativa: "art.12 – LR n. 16/04. Accordo di programma per la realizzazione di una struttura alberghiera con annesso centro congressuale nel comune di Gragnano (NA). Proposta al Consiglio regionale per la realizzazione in deroga alle prescrizioni dettate dall'art5 della LR n. 35/87 – Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana (PUT) – Con allegato" . Reg.Gen. 942/II

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: Provvedimenti in materia di suoli industriali. Reg.Gen. 255 - Proponenti consiglieri: D'Amelio, G.Russo, Foglia. IV e III commissione esame congiunto		19/10/2011 Audizione IV commissione del 19 ottobre 2011 - ore 11.00 - Argomento trattato: Realizzazione delle stazioni Alta Velocità di Afragola e di Striano da parte della Società Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS).	28/09/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 28 settembre 2011 sul provvedimento: 1. Regolamento, ad iniziativa dell'Assessore regionale all'Agricoltura, di attuazione dell'articolo 67 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, per l'esecuzione dei lavori in materia forestale, vivai regionali, attività delegate ai sensi della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11. Reg.Gen. 245 -
Proposta di legge: Disposizioni in materia di trasporto pubblico non di linea. Reg.Gen. 264 - esame IV C - parere II C - consigliere proponente: Aveta Carlo.		19/10/2011 Audizione IV commissione del 19 ottobre 2011 - ore 12.00 - Argomento trattato: Piano di investimenti per la Circumvesuviana per la realizzazione delle stazioni " Pompei Santuario" e "Torre Annunziata-Villa Regina".	10/11/2011 PARERE (Approvato nella seduta IVC del 10/11/2011)- Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania - Approvazione del Piano per la Difesa delle Coste. Reg.Gen. 1387/II. IV commissione esame - VII commissione parere
Proposta di legge, ad iniziativa del consigliere De Flavis, "Disposizioni urgenti in materia di oneri istruttori per l'espletamento dei procedimenti relativi all'articolo 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 6 del DPR 8 giugno 2001, n. 327" Reg.Gen. 247. Esame VII commissione. parere IV commissione		21/12/2011 Audizione IV commissione del 21 dicembre 2011 ore 11.00- Argomento trattato: Problematrice sui costi di stipula contratti assicurativi RC auto categoria Taxi.	10/11/2011 PARERE (Approvato nella seduta IVC del 10/11/2011)- Autorità di Bacino regionale del fiume Sarno. Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico. LR 8/1994 - art.5 - Reg.Gen. 348/II - Esame
Proposta di legge: Modifica all'articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (misure urgenti per la finanza regionale) Reg.Gen. 263. esame IV comm. - II comm. parere cons proponente Gabriele			10/11/2011 PARERE (Approvato nella seduta IVC del 10/11/2011) - Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico. LR 8/1994 art.5. Reg.Gen. 349/II - Esame

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Proposta di legge: (riassegnata alla VIII commissione in data 16-01-2012) - ad iniziativa dei consiglieri: Consiglieri Foglia, Longo, Cobellis, Grimaldi, Oliviero, Consoli Riforma delle Comunità Montane in Unioni Montane dei Comuni, riordino ordinamentale, territoriale e funzionale. Reg.Gen. 280- PARERE IV commissione e altre - ESAME I e VIII commissione			10/11/2011 PARERE (Approvato nella seduta IVC del 10/11/2011) Autorità di Bacino Nord Occidentale della Campania. Piano per la difesa delle coste. LR n. 8/1994 art.5. Reg.Gen. 350/II. Esame
			17/11/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 17 novembre 2011 :Proposta di delibera amministrativa: Autorità di Bacino regionale Destra Sele. Variante Generale al Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del territorio. Reg.Gen. 369/II - ESAME
			01/12/2011 Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 1 dicembre 2011 sulla proposta di legge: "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. ad iniziativa dei consiglieri Fortunato, Foglia e Topo - Reg.Gen. 222. (testo modificato) 01/12/2011
			Parere espresso dalla IV commissione consiliare nella seduta del 1 dicembre 2011 sulla delibera amministrativa: Proposta di variante al PTP Campi flegrei finalizzata alla variazione dello strumento urbanistico del comune di Bacoli (NA) per la realizzazione di un complesso termale - s.r.l. Stufe di Nerone. Reg.Gen. 394/II - IVC esame

3.5 Quinta Commissione permanente

Sanità e sicurezza sociale.



Il Popolo della Libertà
Michele Schiano Di Visconti
Presidente Commissione



Partito Democratico
Lucia Esposito
Componente



Partito Democratico
Anna Petrone
Vice Presidente Commissione



Il Popolo della Libertà
Pasquale Giacobbe
Componente



UDC Unione di Centro
Carmine Mocerino
Segretario Commissione



Italia dei Valori
Eduardo Giordano
Componente



Il Popolo della Libertà
Mafalda Amente
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Massimo Grimaldi
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Il Popolo della Libertà
Giovanni Baldi
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Mucciolo
Componente



UDC Unione di Centro
Giancarmine Consoli
Componente



Il Popolo della Libertà
Francesco Vincenzo Nappi
Componente



Partito Democratico
Rosa D'Amelio
Componente



Partito Democratico
Giuseppe Russo
Componente



Il Popolo della Libertà
Bianca Maria D'Angelo
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciano Schifone
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Raffaele Sentiero
Componente



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo

Carmine Sommese
Componente



Partito Democratico

Antonio Valiante
Componente



Partito Democratico

Gianfranco Valiante
Componente



Popolari Italia Domani

Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. "Istituzione dei cimiteri per animali d'affezione". reg.gen.n.266 (Esame)	Decreto commissariale ad acta n.69/2011	Audizione per il giorno 13/12/11 "inerente il decreto n. 77/2011 del Commissario ad acta e in materia di accreditamento istituzionale" (Rinviata)	parere sul decreto commissariale ad acta n.69/2011
D.d.L. "Rediconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2010". reg.gen.n.265 (Parere)	Pd.L. "Norme inerenti il coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di accreditamento istituzionale". (reg.gen.n.240) Esame	Audizione per il giorno 06/12/11 "inerente problematiche A.S.L./NA1"	Parere espresso dalla V commissione il 28/11/2011 sulla Pd.L. "Norme inerenti il coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di accreditamento istituzionale". (reg.gen.n. 240) Esame
Pd.L. "Disposizioni per la tutela della salute concernenti l'obbligatorietà e l'importanza dei controlli ematici per tutti coloro che praticano attività sportive agonistiche e non". (reg.gen.n.229) Esame	Proposta di "Istituzione di una commissione d'inchiesta per lo stato di attuazione e della gestione dell'accREDITamento istituzionale delle strutture sanitarie private in regione Campania". (reg.gen.n.6/C.I.) (Esame)	Audizione per il giorno 09/09/11 "inerente al bando per l'affidamento del servizio 118". (ore 15.00)	Parere espresso dalla V commissione il 25/10/2011 sul regolamento "per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti". (reg. gen.n. 241) Esame
D.d.L. "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative". (reg.gen.n.237) Parere	Regolamento per la gestione sanitaria e lo spostamento dei cinghiali catturati vivi o morti in regione Campania (reg.gen.n.241) Esame	Audizione per il giorno 14/07/11 BREAST UNIT ore 11,00	Parere espresso dalla V commissione il 22/09/2011 sulla Pd.L. "Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto". (reg.gen. n.183) Esame

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. "Attuazione linee d'indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e della appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, previste nell'Accordo del 16 dicembre 2010, sancito dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane". (reg.gen.n.230) Esame	Pd.L. "Istituzione registro regionale di dialisi e trapianto". (reg.gen.n.183) Esame	Audizione per il giorno 12/07/11 "Progetto a costo zero delle aree ospedaliere da adibire a parcheggio a pagamento in riferimento alla legge regionale n.234". (ore 13.00)	Parere espresso dalla V commissione il 28/11/2011 sulla Pd.L. "Norme inerenti il coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di accreditamento istituzionale". (reg.gen. n.240) Esame
Pd.L. "Istituzione del registro regionale dell'Endometriosi". (reg.gen.n.216) Esame	Pd.L. "Norme inerenti il coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di accreditamento istituzionale". (reg.gen. n.240) Esame	Audizione per il giorno 12/07/11 "Problematiche emerse sulla distribuzione dei Kit ai diabetici" (SO.RE.SA.). (ore 12.00)	Parere espresso dalla V Commissione il 01/08/2011 D.d.L. "Disposizioni urgenti in materia di coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di accreditamento istituzionale". (reg.gen. n.225) Esame
Pd.L. "Procedure pubbliche di acquisto per l'assistenza protesica". (reg.gen.n.204) Esame	D.d.L. "Disposizioni urgenti in materia di coordinamento e raccordo delle competenze in materia sanitaria e di accreditamento istituzionale". (reg.gen.n.225) Esame	Audizione per il giorno 12/07/11 "Problematiche relative al conferimento del P.O. di Maddaloni in quello di Marcianise". (ore 11.00)	Parere espresso dalla V Commissione il 24/03/2011 Pd.L. "Sospensione effetti articolo 2 legge regionale 1 dicembre 2010, n.15". (reg.gen.n.146) Esame
D.d.L. "Rendiconto Generale della regione Campania per l'esercizio finanziario 2009". (reg.gen.n.200) Parere	Pd.L. "Sospensione effetti articolo 2 legge regionale 1 dicembre 2010, n.15". (reg.gen.n.146) Esame	Audizione per il giorno 05/07/2011 "Problematiche emerse nell'Ospedale "Melorio" di Santa Maria Capua Veterea seguito dall'attuazione del decreto 46/2011". (ore 13.00)	Parere espresso dalla V Commissione sulla Pd.L. "Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'articolo 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n.326". (reg.gen.n.135) Esame

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. "Istituzione dei Registri Tumori Territoriali e di un Centro di Coordinamento Regionale dei Registri Tumori nella Regione Campania". (reg.gen.n.195)Esame	Pd.L. "Informazione scientifica sul farmaco ai sensi dell'articolo 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n.326". (reg.gen.n.135)Esame	Audizione per il giorno 05/07/11 "Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL NA1". (ore 12.30)	
Pd.L. "Nuove disposizioni per la disciplina della dirigenza nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere". (reg.gen.n.188)Esame		Audizione per il giorno 05/07/11 "Problematiche Ospedale Apicella Pollena Trocchia". (ore 10.30)	
Pd.L. "Prevenzione, cura e riparazioni dei danni fisici e psicologici delle pratiche di mutilazioni genitale femminile". (reg.gen.n.187) Parere		Audizione per il giorno 17/06/11 "Problematiche al Dipartimento delle Scienze Cardiologiche e Vascolari A.O. Caserta". (ore 12.30)	
Pd.L. "Prevenzione e contrasto del fenomeno di mobbing e tutela della salute psicofisica della persona sui luoghi di lavoro". (reg.gen.n.184)Parere		Audizione per il giorno 26/05/11 "Prospettive del piano attuativo in seguito al decreto n.49/2010 e circa lo stato attuale dell'A.O.di Scafati" ore 12,00	
Pd.L. "Provvedimenti a tutela delle persone diversamente abili". (reg.gen.n.171)Esame		Audizione per il giorno 10/03/11 "Mancato riconoscimento dei requisiti per l'accreditamento per la branca della riabilitazione al Centro di Fisiokinesiterapia delle Terme di Stabia S.p.A" ore 12,30	
Pd.L. "Nuove norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo". (reg.gen.n.168)Esame		Audizione per il giorno 08/03/11 Pd.L."Informazione scientifica sul farmaco" ai sensi dell'articolo 48, commi 21,22,23,24 della legge 24 novembre 2003, n.326. (reg.gen.135) ore 11,00	
Pd.L. "Interventi a favore di cittadini campani con disabilità gravi privi del sostegno familiare". (reg.gen.n.160)Esame		Audizione per il giorno 22/02/11 "Attuazione della DGRC 1268/08 nella parte in cui ha espressamente previsto e costituito la Macroarea della Protesica ed Assistenza integrativa " ore 13,30	

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. "Riorganizzazione della rete di unità di senologia (Breast unit) in regione Campania e abrogazione della legge regionale 9 ottobre 2005, n.20". (reg.gen.n.147)Esame		Audizione per il giorno 22/02/11 "Studio sul ruolo di ceppi citotossici del batterio Escherichia Coli nelle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI)". ore 12.30	
Pd.L. "istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza - misure di sostegno alle persone non autosufficienti ed alle loro famiglie". (ren.gen.n.148) Parere		Audizione per il giorno 22/02/11 "Progetto attuativo del piano di rientro della ASL/SA" ore 11.00.	
Pd.L. "Istituzione del nuovo registro dei tumori della popolazione della regione Campania". (reg.gen.n.145)Esame		Audizione per il giorno 8/02/11 "STENT FOR LIFE per la creazione di una rete Regionale del trattamento dell'infarto Miocardico Acuto in Campania".	
Pd.L. "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare". (reg.gen.n.144)Esame		Audizione per il giorno 1/02/11 "Pneumologia in Campania". (ore 12.30)	
Pd.L. "Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del pane". (reg.gen.n.138)Parere		Audizione per il giorno 1/02/11 "Problematiche inerenti alla Dirigenza degli Assistenti Sociali in Campania". (ore 11.30)	
		Audizione per il giorno 1/02/11 "Problematiche inerenti alla riorganizzazione dei Presidi ospedalieri di Polla - Sant'Arsenio". (ore 10.30)	
		Audizione per il giorno 18/01/11 "Motivazioni che hanno comportato al blocco dei servizi gestiti dalle cooperative sociali". (ore 10.30)	
		Audizione per il giorno 18/01/11 "Stato di lavoro del Presidente della Commissione per l'istituzione dell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle AA.SS.LL. e AA.OO.della regione Campania". (ore 12.00) RINVIATA	

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
		Audizione per il giorno 11/01/11 "Problematiche inerenti attività svolte nell'ambito dei servizi socio assistenziali rivolti a pazienti psichiatrici presso l'ASL di Salerno". (ore 12.30)	
		Audizione per il giorno 11/01/11 "Direttore Generale Fondazione "Giovanni Pascale" Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori". (ore 11.30)	

3.6 Sesta Commissione permanente

Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali.



Il Popolo della Libertà
Antonia Ruggiero
Presidente Commissione



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciano Schifone
Vice Presidente Commissione



Il Popolo della Libertà
Eva Longo
Componente



Partito Democratico
Angela Cortese
Segretario Commissione

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Mucciolo
Componente



Il Popolo della Libertà
Giovanni Baldi
Componente



Il Popolo della Libertà
Daniela Nugnes
Componente



UDC Unione di Centro
Luigi Cobellis
Componente



Il Popolo della Libertà
Monica Paolino
Componente



Partito Democratico
Rosa D'Amelio
Componente



Partito Democratico
Anna Petrone
Componente



Partito Democratico
Lucia Esposito
Componente



Italia dei Valori
Rosaria Anita Lina Elisa Sala
Componente



Partito Democratico
Corrado Gabriele
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC
Gennaro Salvatore
Componente



Il Popolo della Libertà
Massimo Ianniciello
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Raffaele Sentiero
Componente



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo

Carmine Sommesse
Componente



Popolari Italia Domani

Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SUL TRAFFICO ILLEGALE DI ORGANI DEGLI ESSERI UMANI" (REG.GEN.N.286)	PROPOSTA DI LEGGE "NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, AI SENSI DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N.575 E S.M.I." - REG.GEN. N.154	RINVIO AUDIZIONE DEL 22 DICEMBRE 2011 CON L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA' SOCIALI E. RUSSO A DATA DA STABILIRE	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2011 - REG.GEN. N.154-
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEL TEATRO ALAMBRA DI MADDALONI" (REG.GEN.N.282)	RIESAME TESTO COORDINATO P.D.L. "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI" - REG.GEN.NN.196-214-	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CON L'ASSESSORE REGIONALE ERMANNINO RUSSO AVENTE AD OGGETTO LA PROPOSTA DI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.11/2007-22 DICEMBRE 2011 ORE 10,30-	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2011 - RIESAME R.G.NN.196-214-
PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE PREMIO GIORNALISTICO GIUSEPPE D'AVANZO" (REG.GEN.N.267)	TESTO COORDINATO P.D.L. "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI E DELLE SCUOLE DI SCI" -REG.GEN.NN.196/214-	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CON IL PRESIDENTE DELL'UDS COMPANIA-STEFANO IANNILLO -AVENTE AD OGGETTO LE PROBLEMATICHE STUDENTESCHE 20 DICEMBRE 2011 ORE 10,00	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 2011 - REG.GEN.NN. 196-214-
PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE" (REG.GEN.N.246)	"REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" -REG.GEN. N.218-	RINVIO AUDIZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2011 CON L'ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO S. NAPPI E IL PRESIDENTE DELLA FISI G. KOELLIKER AL 4 OTTOBRE 2011 - ORE 10,00	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 2011 - REG.GEN. N.308/II
PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE A FAVORE DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTUI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA" (REG.GEN.242)	TESTO UNIFICATO P.D.L."INIZIATIVE REGIONALI PER I NON VEDENTI E PER GLI IPOVEDENTI DELLA REGIONE CAMPANIA" - REG.GEN.NN.20/180-	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CON L'ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO E FORMAZIONE S.NAPPI E IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI G.KOELLIKER AVENTE AD OGGETTO:PDL R.G.N.196 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI" - 27 SETTEMBRE 2011 ORE 10,00	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 2011 - REG.GEN. N.307/II

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
DISEGNO DI LEGGE "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE-ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE" (REG.GEN.N.237)	PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE REGISTRO AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO" -REG.GEN.N.124-	CONVOCAZIONE AUDIZIONE CON L'ASSESSORE REGIONALE ALL'UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA, GUIDO TROMBETTI, AVENTE AD OGGETTO: R.G.N.123 "COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA DELLE UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA" 3 MARZO 2011 ORE 10,30	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 20 SETTEMBRE 2011- REG.GEN. N.218
PROPOSTA DI LEGGE "PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE" (REG.GEN.N.219-EX REG.GEN.N.182)		RINVIO AUDIZIONE DELL'1 FEBBRAIO 2011 ORE 11,00 A DATA DA STABILIRE	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO 2011 -TESTO UNIFICATO P.D.L. REG.GEN.NN. 20/180
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE"(REG.GEN. N.210)		CONVOCAZIONE AUDIZIONE CON L'ASSESSORE REGIONALE ALL'UNIVERSITA'E RICERCA SCIENTIFICA, GUIDO TROMBETTI AVENTE AD OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DI FINANZIAMENTO REGIONALE PER IL SISTEMA DELLE UNIVERSITA' DELLA CAMPANIA - 1 FEBBRAIO 2011 ORE 11,00-	PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2011- REG.GEN. N.124
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITA' MOTORIE-RICREATIVE (REG.GEN.N.211)			PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 2011 - REG.GEN. N.240/II-

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
PROPOSTA DI LEGGE "DISCIPLINA,PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA,IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N.381" (REG.GEN.N.201)			PARERE ESPRESSO DALLE COMMISSIONI III E VI NELLA SEDUTA CONGIUNTA DEL 29 MARZO 2011
PROPOSTA DI LEGGE "VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE" (REG.GEN.N.191)			PARERE ESPRESSO DALLA VI COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO 2011 - REG.GEN. N.90/II
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA E DELL'INFORMAZIONE LOCALE" (REG.GEN.N.190)			PARERE ESPRESSO DALLE COMMISSIONI VI E SPECIALE POLITICHE GIOVANILI NELLA SEDUTA DEL 16 DICEMBRE 2010 REG.GEN. N.42
PROPOSTA DI LEGGE "DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DENOMINATE GRANDI EVENTI" (REG.GEN.N.186)			
PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009,N.14 (TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL LAVORO)(REG.GEN.N.181)			
PROPOSTA DI LEGGE "PREVENZIONE DEL FENOMENO DI MOBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUI LUOGHI DI LAVORO"(REG.GEN.N.184)			
PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI COMMISSIONE D'INCHIESTA "VERIFICA DELLO STATO DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA" (REG.GEN.N.3/C.I.)			
PROPOSTA DI LEGGE "TUTELA E VALORIZZAZIONE LUOGHI DELLA MEMORIA DELLA RESISTENZA E GUERRA DI LIBERAZIONE IN CAMPANIA"(REG.GEN.N.177)			

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
PROPOSTA DI LEGGE "PROVEDIMENTI A TUTELA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI" (REG.GEN.N.171)			
PROPOSTA DI LEGGE "PROMOZIONE E DISCIPLINA DEGLI ECOMUSEI" (REG.GEN.N.170)			
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL DIRITTO AD AVERE UNA FAMIGLIA" (REG.GEN.N.167)			
PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL CONCORSO FILM FESTIVAL GOLFO DI POLICASTRO" (REG.GEN.N.164)			
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI CAMPANI CON DISABILITA' GRAVI PRIMI DEL SOSTEGNO FAMILIARE" (REG.GEN.N.160)			
PROPOSTA DI LEGGE "RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA" (REG.GEN.N.159)			
PROPOSTA DI LEGGE "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA NAPOLETANA" (REG.GEN.N.161)			
PROPOSTA DI LEGGE "SOSTEGNO ALLA NASCITA" (REG.GEN.N.158)			
PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI, AZIONI ED INTERVENTI PER IL RICONOSCIMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO, DELLA FUNZIONE SOCIALE E DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAGLI ORATORI PARROCCHIALI ED ALTRI ENTI SIMILARI DI ISTITUZIONI RELIGIOSE E DI ENTI DI CULTO RICONOSCIUTE DALLO STATO ITALIANO" (REG.GEN.N.157)			
PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE VITTIME DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E COMUNE" (REG.GEN.N.155)			
PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI E DAGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SIMILARI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO" REG.GEN.N.153			
DISEGNO DI LEGGE "PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE" (REG.GEN.N.149)			
PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - MISURE DI SOSTEGNO ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ED ALLE LORO FAMIGLIE" (REG.GEN.N.148) PROPOSTA DI LEGGE "PROMOZIONE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE" (REG.GEN.N.140) PROPOSTA DI LEGGE "LA CAMPANIA PER L'ECCELLENZA" (REG.GEN.N.139)			

3.7 Settima Commissione permanente

Ambiente. Energia. Protezione Civile.



Il Popolo della Libertà
Luca Colasanto
Presidente Commissione

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Angelo Marino
Componente



Il Popolo della Libertà
Eva Longo
Vice Presidente Commissione



UDC Unione di Centro
Carmine Mocerino
Componente



Partito Democratico
Antonio Amato
Componente



Il Popolo della Libertà
Francesco Vincenzo Nappi
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente



Italia dei Valori
Dario Barbirotti
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Oliviero
Componente



Partito Democratico
Nicola Caputo
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciana Scalzi
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Componente



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Il Popolo della Libertà
Domenico De Siano
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente



Partito Democratico
Lucia Esposito
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. "Disposizioni urgenti in materia di oneri istruttori per l'espletamento dei procedimenti relativi all'articolo 12 del D.L.gs. 29 dicembre 2003, n. 387 e dell'articolo 6 del DPR 8 giugno 2001, n. 327". Reg.Gen. 247	Pd.L. "Disposizioni urgenti in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti, in attuazione del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, commi 2 e 124, commi 3 e 6" Reg. Gen. n. 90 - ESAME	CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DELL'08/11/2011 ORE 11,00 RINVIATA	PARERE DEL 29/11/2011 PD.L. "Disposizioni urgenti in materia di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie non ancora servite da impianti di depurazione delle acque reflue urbane o temporaneamente non funzionanti, in attuazione del D.L.gs. 3 aprile 2006, n. 152, articoli 101, commi 2 e 124, commi 3 e 6" Reg. Gen. n. 90 - ESAME
Pd.L. "Emissioni in atmosfera - Impianti sottoposti a procedura semplificata in deroga all'art. 272 dlgs.152/06 e s.m.i." Reg. Gen. 258	Pd.L. "norme per l'attuazione del piano energetico regionale" Reg. Gen. 150	CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 05/10/2011 ORE 13,00	PARERE DEL 12/07/2011 PD.L. "NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE" Reg. Gen. 150
Proposta di Legge regionale di protezione civile Reg. Gen. 243	Pd.L. "Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici"- Reg. gen. n. 202	CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 05/10/2011 ORE 11,00	Parere del 02/03/2011 : Pd.L. "Disposizione in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000" Reg.Gen. 116
Pd.L.: "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt" Reg.Gen. 239	Pd.L. "Disposizione in materia di conservazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000" Reg.Gen. 116	CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 04/10/2011 ORE 13,00 SCONVOcata	Pare del 02/03/2011 Pd.L. "Tutela e valorizzazione del verde in Campania" Reg. Gen. 81
Pd.L. "Riordino normativo del sistema di protezione civile in Campania" Reg.Gen.235	Pd.L.: "Tutela e valorizzazione del verde in Campania" Reg. Gen. 81	CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 04/10/2011 ORE 11,00 SCONVOcata	Parere del 28/01/2011 Pdl "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Regione Campania" Reg.Gen. 150

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
Pd.L. "CULTURA E DIFFUSIONE DELL'ENERGIA SOLARE IN CAMPANIA" REG.GEN. 223	Pd.L "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Regione Campania" Reg.Gen.150	CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 27/09/2011 ORE 11,00	PARERE DEL 28/01/2011 D.d.L. "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENALE 2011-2013 EX ART. 14 LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002, N. 7 (LEGGE FINANZIARIA 2011)" REG.GEN. 143
Pd.L. "Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici" Reg. Gen. 202		CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 28/07/2011 ORE 11,30	PARERE DEL 28/01/2011 D.d.L. "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2011 E BILANCIO PLURIENALE PER IL TRIENNIO 2011-2013" REG.GEN. 142
Pd.L. "Organizzazione territoriale del sistema di Protezione Civile regionale ed istituzione dei Registri delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile" Reg.Gen. 199		CONVOCAZIONE AUDIZIONE SEDUTA DEL 13/07/2011 ORE 10,30	
P.D.L. "TRASFERIMENTO DI FUNZIONI REGIONALI ALLE COMUNITA' MONTANE ED ALLE ALTRE FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE DELLE STESSE" REG. GEN.178		CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 13/06/2011 ORE 10,00	
P.d.L "Disposizioni urgenti per la chiusura delle cave e dei cementifici nell'area casertana" Reg.Gen. 152		CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 24/03/2011 ORE 10,00	
P.d.l "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Ambientale Regione Campania" Reg.Gen. 150		IX LEG.RA UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 14/02/2011 ORE 10,30	
		IX LEG.RA CONVOCAZIONE AUDIZIONE DEL 18/01/2011 ORE 11,30	

3.8 Ottava Commissione permanente

Agricoltura. Caccia. Pesca. Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo.



UDC Unione di Centro
Pietro Foglia
Presidente Commissione



Il Popolo della Libertà
Massimo Ianniciello
Componente



Il Popolo della Libertà
Paola Raia
Vice Presidente Commissione



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente



Partito Democratico
Rosa D'Amelio
Segretario Commissione



Il Popolo della Libertà
Eva Longo
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Il Popolo della Libertà
Giovanni Baldi
Componente



Il Popolo della Libertà
Francesco Vincenzo Nappi
Componente



Italia dei Valori
Dario Barbirotti
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente



Partito Democratico
Nicola Caputo
Componente



Il Popolo della Libertà
Daniela Nuges
Componente



Il Popolo della Libertà
Luca Colasanto
Componente



Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Oliviero
Componente



Il Popolo della Libertà
Domenico De Siano
Componente



Partito Democratico
Donato Pica
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Giovanni Fortunato
Componente



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Ettore Zecchino
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO DEI FORESTALI IN CAMPANIA" - REG.GEN.N.283 - ASSEGNATA PER L'ESAME.	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICA ALL'ARTICOLO 37 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2003, N.4 - NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE" - REG.GEN.N.104 - ASSEGNATA PER L'ESAME.	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 13 DICEMBRE 2011.	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.279
IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N.8 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN CAMPANIA)" - REG.GEN.N.270 - ASSEGNATA PER L'ESAME.	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2012 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2012 - 2014" REG.GEN.N.279 - ASSEGNATO PER IL PARERE.	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 27 LUGLIO 2011.	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.278.
IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE: "LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE - ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE". REG.GEN.N.237 - ASSEGNATO PER IL PARERE.	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 EX ARTICOLO 14 LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2002, N. 7 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012)" - REG.GEN.N.278 - ASSEGNATO PER IL PARERE	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 14 LUGLIO 2011	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.104.
IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE" - REG.GEN.N.208 - ASSEGNATA PER IL PARERE.	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE E DEGLI ORTI SOCIALI" - REG.GEN.N.125 - ASSEGNATA PER L'ESAME	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 30 GIUGNO 2011	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.275.
IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1995, N.8 - NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE" - REG. GEN. N.194 - ASSEGNATA PER L'ESAME.	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011" - REG. GEN. N.275 - ASSEGNATO PER IL PARERE	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 21 GIUGNO 2011 ORE 10,30.	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.274.
IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE" - REG.GEN.N.144 - ASSEGNATA PER IL PARERE.	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE" - REG. GEN. N.274 - ASSEGNATO PER IL PARERE	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 21 GIUGNO 2011 ORE 09,30.	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.265.

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE: "PROMOZIONE DEL MODELLO DI SVILUPPO DUREVOLE IN-CENTRATO SULLA DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO IMMATERIALE DELL'UMANITA' " - REG.GEN.N.256 - ASSEGNATO PER L'ESAME.	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 06 GIUGNO 2011.	IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.125.
	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010" REG.GEN.N.265 - ASSEGNATO PER IL PARERE	IX LEGISLATURA - AUDIZIONE DEL 03 FEBBRAIO 2011.	IX LEGISLATURA - PARERE TESTO UNIFICATO REG.GEN.NN.58 - 76 - 84.
	IX LEGISLATURA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.67 DELLA LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2007, N.3 PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN MATERIA FORESTALE, VIVAI REGIONALI, ATTIVITA' DELEGATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 MAGGIO 1996, N.11 - REG.GEN.N.245 - ASSEGNATO PER L'ESAME.		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.224
	IX LEGISLATURA - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SANITARIA E LO SPOSTAMENTO DEI CINGHIALI CATTURATI VIVI O MORTI IN REGIONE CAMPANIA - REG.GEN.N.241 - ASSEGNATO PER IL PARERE.		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.279/II.
	IX LEGISLATURA - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) EMANATO CON D.P.G.R. N.626/2003 - CON ALLEGATI - REG.GEN.N.236 - ASSEGNATO PER L'ESAME.		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.245.
	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 - REG. GEN. N.233 - ASSEGNATO PER IL PARERE		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.241.

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
	IX LEGISLATURA - DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE" - REG. GEN. N.232 - ASSEGNATO PER IL PARERE		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.236
	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA CASTANICOLTURA" - REG.GEN.N.213 - ASSEGNATA PER L'ESAME		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN.N.213
	IX LEGISLATURA - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N.19, AVENTE AD OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ALLEVAMENTO ANIMALE NELL'AREA SORRENTINO-AGEROLESE ALLE DIRETTIVE 91/629/CEE E 98/58/CEE E S.M.I. (CON ALLEGATI) - REG.GEN.N.224 - ASSEGNATO PER L'ESAME.		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.4/C.I
	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI COSTITUZIONE DI COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA GESTIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE - REG.GEN.N.4/C.I. - ASSEGNATA PER L'ESAME.		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN.N.137.
	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2006, N. 13 RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI FRESCHI O CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E TUTELA DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI" - REG. GEN. N. 137 - ASSEGNATA PER L'ESAME.		IX LEGISLATURA - PARERE REG.GEN. N.114/II.

Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva audizioni	Pareri
	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MARZO 2011, N. 4 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011 - 2013 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2011" - REG. GEN. N.205 - ASSEGNATA PER L'ESAME.		
	IX LEGISLATURA - TESTO UNIFICATO PD.L. "NORME PER SOSTENERE E PROMUOVERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRO ZERO" - ASSEGNATA PER L'ESAME.		
	IX LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE "MODIFICA AL COMMA 4 DEL'ART.36 DELLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1996, N.8 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA IN CAMPANIA)" - REG.GEN.N.193 - ASSEGNATA PER L'ESAME.		

PARTE QUARTA

Commissioni Consiliari Speciali

Commissioni Speciali - Introduzione

Il Consiglio per l'esame di particolari problematiche può procedere alla costituzione di Commissioni speciali ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto, esse, ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto, nelle materie di loro competenza, possono disporre e programmare indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del Consiglio. Tali indagini, attinenti materie di precipua competenza, possono essere svolte anche fuori dalla sede istituzionale.

Le Commissioni speciali sono composte secondo le modalità stabilite per le Commissioni permanenti, nei limiti di cui all'articolo 41 dello Statuto. Per la Presidenza si applica l'articolo 44, comma 3 dello Statuto. Ciascuna Commissione ha un Ufficio di presidenza che funziona collegialmente, costituito da un Presidente e due componenti dei quali uno con funzioni di vice-presidente e l'altro di segretario.

Una tra le commissioni speciali deve obbligatoriamente avere come materia la trasparenza, il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.

Il Consiglio, inoltre, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed in conformità a quanto prescritto dall'articolo 33, comma 2 dello Statuto, su richiesta motivata, che indichi le materie di interesse regionale, l'oggetto specifico e le finalità, può istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della Regione, degli enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione, e su ogni altra questione di interesse regionale. Al termine dei propri lavori la commissione riferisce al Consiglio sull'attività svolta e sulle conoscenze acquisite, elaborando una relazione. La commissione d'indagine ricade tra gli strumenti con cui si esplica la funzione di controllo politico del Consiglio sulla Giunta e dispone di incisivi poteri di intervento nei confronti dell'apparato della Provincia e dei suoi enti funzionali. I partecipanti ai lavori sono tenuti alla riservatezza in ordine ai dati e alle informazioni di cui possono venire a conoscenza. L'indagine si conclude con l'approvazione di una relazione che, oltre a esporre i fatti e le modalità con le quali si è svolta l'indagine, può contenere anche proposte. Ogni commissione elabora annualmente una relazione con cui informa il Consiglio sull'attività svolta.

Oltre alle Commissioni permanenti, definite tali perché si occupano "permanentemente" cioè per tutta una consiliatura, delle materie indicate nella deliberazione consiliare istitutiva, quindi, il Consiglio regionale della Campania può decidere di costituire le Commissioni Speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi, stabilendone la durata e le competenze. Mentre la nomina delle commissioni permanenti, incaricate in primis dell'istruttoria legislativa, si colloca tra gli adempimenti obbligatori di inizio legislatura, la costituzione di commissioni speciali è lasciata alla discrezionalità del Consiglio. Ogni consigliere e la Giunta possono proporre la nomina di una commissione speciale individuandone l'oggetto, i poteri e la durata nonché specificando il tipo di commissione da costituire, se di studio o di indagine.

Le Commissioni Speciali vengono istituite, anche allo scopo di coinvolgere maggiormente i consiglieri regionali e dotarli di uno strumento di migliore conoscenza, di approfondimento, di analisi, di controllo per consentire l'adozione di eventuali provvedimenti con maggiore consapevolezza. La commissione di studio ha il compito di approfondire un certo argomento, una determinata questione di interesse pubblico, attraverso l'acquisizione di informazioni, notizie, documenti e l'effettuazione di audizioni.

Le commissioni speciali o d'inchiesta sono formate, quindi, in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi consiliari garantendo comunque la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo. La presidenza delle commissioni speciali o d'inchiesta compete ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione. L'atto istitutivo della commissione determina l'oggetto dell'inchiesta, il termine per la sua conclusione, non superiore a sei mesi, e le altre norme necessarie al suo funzionamento. Non possono funzionare contemporaneamente, più di due commissioni d'inchiesta. E' di recente approvazione il nuovo Regolamento Interno del Consiglio regionale - seduta del 19 luglio 2012, pubblicato sul B.R.C. n. 57 dell'11 settembre 2012 - che dedica alle Commissioni i titoli: VI, VII, VIII e IX dall'art. 28 all'art. 54.

4.1 Prima Commissione speciale

Per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione e degli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi.



Partito Democratico
Nicola Caputo
Presidente Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Vice Presidente Commissione



Partito Democratico
Umberto Del Basso De Caro
Segretario Commissione



Partito Democratico
Mario Casillo
Componente



UDC Unione di Centro
Luigi Cobellis
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Componente



Il Popolo della Libertà
Massimo Ianniciello
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Italia dei Valori
Nicola Marrazzo
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Mucciolo
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente



Il Popolo della Libertà
Gennaro Nocera
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC
Gennaro Salvatore
Componente



Gruppo Misto - alleanza di Popolo
Carmine Sommesse
Componente



Partito Democratico
Raffaele Topo
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Riepilogo Audizioni per competenze istituzionali - Anno 2011

Controllo enti collegati/Partecipate				
21/01/2011	1	Partecipate/ Trasporti	EAV S.R.L. Ente Autonomo Volturno Holding dei Trasporti della Regione Campania	Stato Società ed Attuazione Programmi
21/01/2011	2	Partecipate/ Trasporti	EAV Bus S.R.L	Stato Società ed Attuazione Programmi
21/01/2011	3	Partecipate/ Trasporti	CIRCUMVESUVIANA S.R.L. (HOLDING EAV)	Stato Società ed Attuazione Programmi
21/01/2011	4	Partecipate/ Trasporti	SEPSA S.P.A. Ferrovia Cumana e Circumflegrea Napoli	Stato Società ed Attuazione Programmi
21/01/2011	5	Partecipate/ Trasporti	METRO CAMPANIA NORDEST - S.R.L.. (HOLDING EAV)	Stato Società ed Attuazione Programmi
28/01/2011	6	Partecipate/Sviluppo Economico	ISMECERT (Istituto mediterraneo per la Certificazione)	Stato Società ed Attuazione Programmi
31/01/2011	7	Partecipate/ Trasporti	Metrocampania Parcheggi S.R.L.. (HOLDING EAV)	Stato Società ed Attuazione Programmi
31/01/2011	8	Partecipate/Sviluppo Economico	LOGICA S.C.A.R.L. - - Agenzia Campana per la Promozione della Logistica e del Trasporto Merci S.c.a.r.l.. (HOLDING EAV) RINVIO	Stato Società ed Attuazione Programmi
10/02/2011	9	Partecipate/Ambiente	ASTIR (già RECAM S.p.A.) - Sviluppo e Recupero Ambientale	Assunzioni effettuate anno 2010
25/02/2011	10	Partecipate/Sviluppo Economico	CITHEF s.c.a.r.l. Fondo di Garanzia UE - RINVIO	Stato Società ed Attuazione Programmi
25/02/2011	11	Partecipate/Sviluppo Economico	LOGICA S.C.A.R.L. - - Agenzia Campana per la Promozione della Logistica e del Trasporto Merci S.c.a.r.l.. (HOLDING EAV) RINVIO	Stato Società ed Attuazione Programmi
19/04/2011	12	Partecipate/Sviluppo Economico	CITHEF s.c.a.r.l. Fondo di Garanzia UE - RINVIO	Stato Società ed Attuazione Programmi
05/05/2011	13	Partecipate/Sviluppo Economico	CITHEF s.c.a.r.l. Fondo di Garanzia UE	Stato Società ed Attuazione Programmi
08/09/2011	14	Partecipate/Sviluppo Economico	ISVE (Istituto per lo Sviluppo Economico)	Stato Società ed Attuazione Programmi
27/10/2011	15	Partecipate/ Trasporti	AIR Autoservizi Irpini	Vertenza con l'impresa aggiudicataria dell'appalto per il servizio di pulizia del parco rotabile e degli immobili dell'AIR e dell'azienda controllata CTI ATI S.p.A.
15/11/2011	16	Partecipate/ Trasporti	METRO CAMPANIA NORDEST - S.R.L.. (HOLDING EAV)	Contenzioso con la società TECNOSISTEM S.P.A.
24/01/2011	17	Partecipate/ Sanità	SoReSa Società CINECA-INPUT-DATA ed INTERDATA (RINVIO)	Procedura della Gara per il servizio di Rilevazione e controllo spesa farmaceutica

Controllo enti collegati/Sanità				
24/01/2011	18	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA3	Esame e chiarimenti Delibera Commissariale
24/01/2011	19	Aziende Ospedaliere	A.O. RUMMO di Benevento	Richiesta dei Sindacati - Stato dell' Azienda Ospedaliera
10/02/2011	20	Aziende Ospedaliere	A.O. RUMMO di Benevento	Stato dell'Azienda Ospedaliera
10/02/2011	21	Aziende Ospedaliere	ASL NA2 NORD	Esame e chiarimenti Deliberazioni
14/03/2011	22	Enti collegati alla Regione	SoReSa Società CINECA-INPUT-DATA ed INTERDATA	Procedura della Gara per il servizio di Rilevazione e controllo spesa farmaceutica
14/03/2011	23	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA 2 NORD	Esame e chiarimenti Deliberazioni
14/03/2011	24	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA 3 SUD	Esame e chiarimenti Deliberazioni
24/03/2011	25	Aziende Ospedaliere	P.O. Moscati di Aversa Associazioni ed operatori sanitari dell'Ospedale	Chiusura Unità Operativa Medicina d'Urgenza
05/04/2011	26	Aziende Ospedaliere	P.O. Moscati di Aversa	Chiusura Unità Operativa Medicina d'Urgenza
05/04/2011	27	Aziende Sanitarie Locali	ASL CE	Spese sostenute per Fitti Passivi e misure di razionalizzazione
05/04/2011	28	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA3 - RINVIO	Spese sostenute per Fitti Passivi e misure di razionalizzazione
14/04/2011	29	Aziende Ospedaliere	Commissario ASL-CE	Chiusura Unità Opera- tiva Medicina Urgenza
14/04/2011	30	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA 3	Spese sostenute per Fitti Passivi e misure di razionalizzazione
14/04/2011	31	Aziende Ospedaliere	AORN Santobono - RINVIO	Varie Tematiche
28/04/2011	32	Aziende Ospedaliere	AORN Santobono	Criticità Ospedale
28/04/2011	33	Aziende Sanitarie Locali	ASL AV	Spese sostenute per Fitti Passivi e misure di razionalizzazione
05/05/2011	34	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA1	Spese sostenute per Fitti Passivi e misure di razionalizzazione
05/05/2011	35	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA2 Nord	Spese sostenute per Fitti Passivi e misure di razionalizzazione

Controllo enti collegati/Sanità				
05/05/2011	36	Aziende Ospedaliere	AORN Santobono - Prosiegua	Criticità Ospedale
12/05/2011	37	Aziende Sanitarie Locali	Associazione di soggetti disabili IDF Itinerari Della Fede Comitato Niente su di noi senza di noi. Associazione Fare democratico.	Provvedimenti ASL-CE in merito al blocco e/o sospensione dell'assistenza specialistica e riabilitativa
26/05/2011	38	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA1 Comuni di Capri ed Anacapri Ospedale Capilupi di Capri Circolo PD di Capri	Ristrutturazione dell'Ospedale Capilupi di Capri
16/06/2011	39	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA1 Comuni di Capri ed Anacapri Ospedale Capilupi di Capri Circolo PD di Capri	Ristrutturazione dell'Ospedale Capilupi di Capri
30/06/2011	40	Aziende Ospedaliere	Sindacato ANAAO ASSOMED A.S.L. di Salerno	Analisi e chiarimenti su Convenzione con l'Università Federico II per prestazioni di Consulenze
14/07/2011	41	Aziende Ospedaliere	Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale	Convenzioni dell'Istituto con Centri di ricerca ed altri organismi.
14/07/2011	42	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA1 Comuni di Capri ed Anacapri Direttore Ospedale Capilupi di Capri Circolo PD di Capri	Problematiche lavori di ristrutturazione e completamento Ospedale Capilupi
14/07/2011	43	Aziende Sanitarie Locali	Ospedale Giudiziario di Aversa(OPG) A.S.L. di Caserta.	Condizioni e prospettive dell'OPG di Aversa
27/07/2011	44	Aziende Sanitarie Locali	ASL Salerno	Stato dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno
21/09/2011	45	Aziende Sanitarie Locali	ASL Caserta	Monitoraggio prestazioni specialistiche ambulatoriali e Tetti di spesa
06/10/2011	46	Aziende Sanitarie Locali	ASL BN	Acquisizione al Patrimonio ASL di Locali/Chiesa di Morcone
28/11/2011	47	Aziende Ospedaliere	Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno	Procedura e valutazione economica della Gara per l'acquisizione di beni e di servizi
28/11/2011	48	Aziende Sanitarie Locali	ASL Caserta	Criticità gestionali, organizzative e finanziarie dell'ASL di Caserta.
12/12/2011	49	Aziende Sanitarie Locali	ASL Salerno Sindacati dipendenti ASL	Gestione economica ASL Salerno (non svolta)
20/12/2011	50	Aziende Sanitarie Locali	ASL NA 1	Ristrutturazione dell'Ospedale Capilupi di Capri
21/12/2011	51	Aziende Sanitarie Locali	ASL Caserta	Criticità organizzative, gestionali e finanziarie dell'Azienda

Controllo attività Regione/Politiche sanitarie				
31/01/2011	52	Politiche sanitarie	Project Manager ASL Salerno RINVIO	
29/09/2011	53	Politiche sanitarie	SindacatoUGL Caserta	Monitoraggio prestazioni specialistiche ambulatoriali e Tetti di spesa
21/10/2011	54	Politiche sanitarie	Assessorato regionale Sanità	Procedure per la verifica dei risultati di gestione del Direttore generale dell'AORN Cardarelli
26/10/2011	55	Politiche sanitarie	Assessorato regionale Sanità (non svolta)	Procedure per la verifica dei risultati di gestione del Direttore generale dell'AORN Cardarelli
26/10/2011	56	Politiche sanitarie	Direttore Generale AORN Cardarelli	Procedure per la verifica dei risultati di gestione del Direttore generale dell'AORN Cardarelli
18/11/2011	57	Politiche sanitarie	Sindaco del Comune di Valle di Maddaloni	Impiego locali ex Ospedale AGP in Valle di Maddaloni
20/12/2011	58	Politiche sanitarie	Sindacato Nazionale Area Radiologica (SNR)	

Controllo attività Regione/Politiche ambientali-culturali				
24/01/2011	59	Politiche ambientali	Associazione Civica Caserta Bene Comune	Ripresa dell' Attività Estrattiva in Cava Vittoria della Cementir in Maddaloni
31/01/2011	60	Politiche ambientali	Assessore Regionale alle Cave	Ripresa dell' Attività Estrattiva in Cava Vittoria della Cementir in Maddaloni
14/03/2011	61	Politiche ambientali	Assessore Regionale Ambiente RINVIO	Lavori di Sistemazione Idrica effettuati per conto della Regione Campania
22/03/2011	62	Politiche ambientali	Assessore Regionale Ambiente	Lavori di Sistemazione Idrica effettuati per conto della Regione Campania
22/03/2011	63	Politiche ambientali	Assessore Regionale Ambiente	Ripresa dell' Attività Estrattiva in Cava Vittoria della Cementir in Maddaloni
30/06/2011	64	Politiche beni ambientali e culturali	Assessore regionale al Patrimonio Assessorato Agricoltura Associazioni Agenda 21 Regi laghi, Siti reali Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno	Tutela e Valorizzazione Reggia di Carditello

Controllo attività Regione/Politiche ambientali-culturali				
18/07/2011	65	Politiche beni ambientali e culturali	Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno. Sindaco di San Tammaro (CE) Associazioni Agenda 21 Regi lagni Siti reali. SGA s.p.a. Assessorato regionale Demanio e Patrimonio Assessorato regionale Agricoltura Soprintendente BAPSAE Caserta e Benevento.	Tutela e Valorizzazione Reggia di Carditello
27/07/2011	66	Politiche beni ambientali e culturali	Assessore regionale Ambiente. Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno. Associazioni Agenda 21 Regi lagni , Siti reali, Italia Nostra, MEDUC e AGER Legambiente.	Tutela e Valorizzazione Reggia di Carditello
18/11/2011	67	Politiche beni ambientali e culturali	Consorzio di bonifica del Bacino inferiore del Volturno. Assessorato regionale Agricoltura	Consistenza del cre- dito vantato dal Con- sorzio verso la Giunta regionale

Controllo enti sussidiati				
18/11/2011	68	Enti Collegati - Agricoltura	Consorzio Bonifica Confederazione italiana agricoltori	Stato del Consorzio ed Attuazione Programmi
08/09/2011	69	Società sussidiate Ricerca e Sviluppo	CRAA (Consorzio per la Ricerca applicata in Agricoltura)	Stato Società ed Attuazione Programmi
24/01/2011	70	Enti collegati- Ambiente	ATO 3 (Ente d'ambito territoriale ottimale- Sarnese Vesuviano) e GORI (Gestione ottimale Risorse Idriche) s.p.a.	Gestione idrico inte- grato e Problematiche lavoratori società Acqua servizi
12/05/2011	71	Società sussidiate- Ambiente	Acqua Campania S.P.A.	Concessione della Regione Campania ad Acqua Campania per la gestione del Servi- zio idrico integrato

Controllo enti strumentali				
21/09/2011	72	Difesa Suolo	ARCADIS(Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo)	Stato Agenzia ed Attuazione Programmi
21/07/2011	73	Ambiente	ARPAC ARPAC MULTISERVIZI	Stato Società ed Attuazione Programmi

Trasparenza				
28/01/2011	74	Trasparenza- Giunta regionale	Associazione civica NAPOLI PUNTO A CAPO	Varie Tematiche
20/04/2011	75	Trasparenza Giunta regionale	Presidenti Parchi della Campania	Procedura per la nomina dei Presidenti dei Parchi e Riserve naturali della Campania
28/04/2011	76	Trasparenza Giunta regionale	Assessore regionale Ambiente	Procedure per la nomina dei Presidenti Parchi e Riserve naturali Reg.Campania
12/05/2011	77	Trasparenza Giunta regionale	Assessore regionale Ambiente - Prosiegua	Problematiche merito nomina presidenti Parchi e Riserve naturali Reg.Campania
28/11/2011	78	Trasparenza- Giunta regionale	Associazione Napoli Punto a Capo	Proposte per la Trasparenza della Regione e per la Partecipazione attiva dei cittadini
21/10/2010	79	Trasparenza- enti collegati Lavoro	ARLAS (Agenzia Regionale per il Lavoro e l' Istruzione).	Procedure nomine e riorganizzazione Agenzia
14/03/2011	80	Trasparenza- enti collegati Agricoltura	Consorzi di Bonifica della provincia di Napoli, di Caserta, di Salerno	Esposto Comitato Contribuenti
14/03/2011	81	Trasparenza- enti collegati Ambiente	GORI Gestione ottimale delle risorse idriche S.P.A. Associazione degli industriali conservieri Anicav	Tariffazione servizi idrici - Imprese conserviere
28/04/2011	82	Trasparenza enti collegati- Sanità	Dirigente Ospedale S' Anna e S.Sebastiano Azienda Ospedaliera S. Anna e S.Sebastiano	Procedure per la Nomina del Direttore Amministrativo
12/05/2011	83	Trasparenza Giunta regionale	Assessore regionale Ambiente - Prosiegua	Problematiche merito nomina presidenti Parchi e Riserve naturali Reg.Campania
12/05/2011	84	Trasparenza enti collegati - Attività produttive	Consorzio ASI di Benevento	Acquisto macchinario sperimentale denominato Magne Gas
27/07/2011	85	Trasparenza enti collegati-società di gestione servizi pubblici	Assessore regionale Ambiente e Ciclo integrato delle Acque.	Concessione della Regione Campania ad Acqua Campania per la gestione del Servizio idrico integrato
08/09/2011	86	Trasparenza enti collegati - Partecipate	CIRCUMVESUVIANA S.R.L.. (HOLDING EAV)	Procedure per il ricorso a Consulenze legali e relative spese
26/07/2011	87	Trasparenza enti collegati- Sanità	AORN Ospedale dei Colli	Procedure per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa
29/09/2011	88	Trasparenza enti collegati- Sanità	Dipendente ASL Caserta	Procedura nomina dirigente Unità Operativa Materno Infantile del Distretto Sanitario ASL CE

Trasparenza				
29/09/2011	89	Trasparenza enti collegati- Sanità	Specialista ambulatoriale ASL CE Chirurgia pediatrica.	Procedure per il Trasferimento in altra sede
15/11/2011	90	Trasparenza enti collegati - Sanità	Associazione per i diritti dei malati e dei cittadini Gli Amici di Eleonora ONLUS	Problematiche funzionali ASL di Caserta.
29/11/2011	91	Trasparenza enti collegati - Sanità	ASL Na 2 Nord	Assunzione di una unità di personale presso l'ASL con trasferimento extraregionale
12/12/2011	92	Trasparenza enti collegati - Sanità	ASL Na 2 Nord	Assunzione di una unità di personale presso l'ASL con trasferimento extraregionale
20/12/2011	93	Trasparenza - Mobbing - enti collegati Sanità	Dipendente Asl Loreto Mare	Trasferimento dipendente
14/07/2011	94	Trasparenza enti strumentali - Lavoro	ARLAS	Impiego personale: forme contrattuali e modalità di reclutamento
20/12/2011	95	Trasparenza enti strumentali - Difesa suolo	ARCADIS(Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo)	Procedure per concorso assunzioni riservato interni

Impiego Fondi				
12/05/2011	96	Impiego fondi Consiglio regionale	dirigente Settore Amministrazione ed Economato del Consiglio regionale	Misure per la razionalizzazione delle spese correnti
26/05/2011	97	Impiego fondi Consiglio regionale	dirigente Sett. Bilancio del Consiglio regionale	Stato di avanzamento - primo quadrimestre - bilancio 2011 "
15/09/2011	98	Impiego fondi Statali	SUN (Seconda Università degli Studi di Napoli)	Costruzione del Policlinico di Caserta: stato e prospettive
21/09/2011	99	Impiego fondi Regionali - Politiche Sviluppo Economico	Assessorato Attività Produttive Associazione di categoria AICAST	Rifinanziamento legge regionale 49/80 - PASER – linea d'azione 3.
27/10/2011	100	Impiego fondi Europei	Assessorato Attività Produttive	Contratti di Programma Regionale: stato di attuazione e problematiche
18/11/2011	101	Impiego fondi Europei	Comune di Tora Piccilli (Caserta)	Stato di attuazione della misura 313 del PSR e procedure per la elaborazione delle graduatorie
13/12/2011	102	Impiego fondi Europei	Assessorato Attività produttive	Stato di attuazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese campane e del Progetto JEREMIE .

Impiego Fondi				
26/10/2011	103	Impiego fondi Statali e Regionali - Politiche Sociali	Comune di Sant'Arpino Assessorato Politiche sociali	Criticità finanziarie Ambito sociosanitario C3
13/12/2011	104	Impiego fondi Politiche Sociali	Assessore regionale Assistenza sociale Assessorato regionale Assistenza sociale Presidente e Coordinatore Ambito Socio Sanitario C6	Criticità finanziarie Ambito sociosanitario C6
13/12/2011	105	Impiego fondi Politiche Sociali	Assessore regionale Assistenza sociale Assessorato regionale Assistenza sociale Presidente e Coordinatore Ambito Socio Sanitario C1	Criticità finanziarie Ambito sociosanitario C1

4.2 Seconda Commissione speciale

In tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazionale



Il Popolo della Libertà
Giovanni Baldi
Presidente Commissione



Gruppo Misto - alleanza di Popolo
Carmine Sommesse
Vice Presidente Commissione

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Ettore Zecchino
Segretario Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Partito Democratico
Mario Casillo
Componente



Partito Democratico
Rosa D'Amelio
Componente



Italia dei Valori
Eduardo Giordano
Componente



UDC Unione di Centro
Biagio Iacolare
Componente



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Partito Democratico
Antonio Marciano
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Mucciolo
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente



Partito Democratico
Antonio Valiante
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

anno 2011		
Ordini del giorno	Testi in esame	Pareri
Convocazione commissione giorno 20.01.2011 ore 13.00	Reg. Gen. 153 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo	Reg. Gen. 88 e 91 - parere favorevole
COMMISSIONE SPECIALE DEL 11.02.2011 ORE 13	Reg. Gen. 157 "Disposizioni, azioni ed interventi per il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo, della funzione sociale e dell'attività svolta dagli oratori parrocchiali ed altri enti similari di istituzioni religiose e di enti di culto riconosciuti dallo Stato Italiano"	Proposta di legge "Norme per il riconoscimento ed il sostegno delle attività con finalità sociali ed educative svolte dalle parrocchie e dalle comunità religiose mediante gli oratori o organismi similari di Istituzioni Religiose ed Enti di Culto riconosciuti dallo Stato italiano" Reg. Gen. n. 110
Ordine del giorno n. 10 seduta del 10 marzo 2011 - ore 13.00	Proposta di legge: "Sostegno alla nascita" Reg.Gen. 158. consiglieri proponenti: Martusciello, Nugnes, Ianniciello, Amente. Comm speciale 2 e II commissione permanente per PARERE - ESAME VI commissione	Reg. Gen. 176 - parere favorevole
Rinvio commissione del 14/04/2011	Modifiche alla L.R. 18/11/2009 n. 14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro" Reg. Gen. 181	Reg. Gen. 182 - parere favorevole
Ordine del giorno commissione del 14.04.2011		"Istituzione di marchio etico di prodotti senza l'impiego di lavoro minorile o lavoro nero" Reg. Gen. 197
Convocazione seduta del 28.04.2011		Reg. Gen. 167 - parere favorevole
ordine del giorno commissione del 23/06/2011		Reg. Gen. 219 ex 182 - parere favorevole
Ordine del giorno commissione del 21.07.2011		
Ordine del giorno Seduta Commissione Giovanile del 22.09.2011 ore 13.00		
Ordine del giorno seduta del 10.11.2011 ore 12.30		

4.3 Terza Commissione speciale

Per il controllo delle bonifiche ambientali e i siti di smaltimento rifiuti ed ecomafie, riutilizzo dei beni confiscati



Partito Democratico
Antonio Amato
Presidente Commissione



Il Popolo della Libertà
Mafalda Amente
Vice Presidente Commissione



Partito Democratico
Gabriele Corrado
Segretario Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



UDC Unione di Centro
Giancarmine Consoli
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Componente



Partito Democratico
Umberto Del Basso De Caro
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Massimo Grimaldi
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia

Pietro Giuseppe Maisto
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE

Gennaro Mucciolo
Componente



Italia dei Valori
Rosaria Anita Lina Esila Sala
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Raffaele Sentiero
Componente



Gruppo Misto - alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Partito Democratico
Gianfranco Valiante
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

anno 2011					
Ordini del giorno Sedute commis.	Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva sopralluoghi	Attività consultiva audizioni	Pareri
ordine del giorno seduta dell'11 gennaio 2011 Presentazione della proposta di legge regio- nale a firma del Consi- gliere Amato ed altri "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 marzo 1965, n. 575 e s.m.i."; - Programmazione lavori Commissione.	Proposta di legge "Nuovi interventi per la valorizza- zione dei beni confiscati alla criminalità or- ganizzata, ai sensi della legge 31 mag- gio 1965, n. 575 e s.m.i."	Proposta di legge "Nuovi interventi per la valorizza- zione dei beni confiscati alla cri- minalità organiz- zata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i."	Riunione del 14 gennaio 2011 presso la Procura di Nola Componenti della III Commissione Speciale, Procura- tore Capo di Nola, Direttore Gene- rale-Direttore Tec- nico e Direttore Provinciale Diparti- mento di Napoli dell'ARPAC, Com- missario regionale antiracket, Vice Questore e Com- missario del Corpo Forestale dello Stato per "problematiche inerenti i possibili interventi di boni- fica del territorio."	14 gennaio 2011 Audizione presso la Procura di Nola Componenti della III Commissione Speciale, Procura- tore Capo di Nola, Direttore Gene- rale-Direttore Tec- nico e Direttore Provinciale Diparti- mento di Napoli dell'ARPAC, Com- missario regionale antiracket, Vice Questore e Com- missario del Corpo Forestale dello Stato per "problematiche inerenti i possibili interventi di boni- fica del territorio."	Parere espresso dalla III Commis- sione consi- gliare speciale, nella seduta del 9 marzo 2011, Espresso pa- rere favore- vole all'unanimità sulla proposta di legge "Nuovi inter- venti per la valorizzazione dei beni confi- scati alla cri- minalità organizzata, ai sensi della legge 31 mag- gio 1965 e s.m.i." - Reg. Gen. n. 154
ordine del giorno seduta del 15 feb- braio 2011	Proposta di Legge "Modifi- che alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 - Norme in materia di ge- stione, trasfor- mazione, riutilizzo dei ri- fiuti e bonifica dei siti iniqui- nati. - Reg. Gen. n. 93		Sopralluogo presso la sede di Bagnoli Futura del 31 gennaio 2011 Sopralluogo presso la sede di "Bagnoli Futura" Partecipanti: As- sessore regionale all'ambiente, Ver- tici di Bagnoli Fu- tura: Presidente, Direttore Gene- rale, Direttore Tec- nico e Portavoce, Presidente della X^ Municipalità.	Audizione del 18 gennaio 2011 Assessore Regio- nale all'ambiente, Presidente-Vice- presidente-Diret- tore tecnico e portavoce di "Ba- gnoli Futura," Pre- sidente X^ Municipalità, per "bonifiche e svi- luppo Area Ba- gnoli."	
ordine del giorno seduta dell'8 marzo 2011 - ore 17.00 (rinviata al 9 marzo 2011 - ore 15.00)			Sopralluogo STIR Tufino - Giugliano - Caivano del 7 aprile 2011 Sopralluogo presso gli STIR di "Tufino-Giugliano- Caivano" Partecipanti: Diri- genti dello Stir di Tufino, Dirigenti dello STIR di Giu- gliano, Ammini- stratore S.A.P.N.A..	Audizione del 12 aprile 2011 - ore 16.30 Confapi Campa- nia, Compagnie delle Opere Na- poli, Casartigiani Campania, ACE Napoli, Confcom- mercio Campania, CISL, UGL, CGIL, Valutatore PON Sicurezza, per "gestione beni confiscati. Accom- pagnamento per la gestione delle aziende confi- scate nella fase tra il sequestro e la confisca".	

anno 2011					
Ordini del giorno Sedute commis.	Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva sopralluoghi	Attività consultiva audizioni	Pareri
<p>ordine del giorno seduta del 9 marzo 2011 - ore 15.00</p> <p>Programmazione iniziale sui beni confiscati; Proposta di legge "Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i." - Reg. Gen. n. 154 - Parere</p>			<p>Sopralluogo presso Centrale Nucleare - Gargliano-Caserta del 20 maggio 2011 - ore 11.00</p> <p>Sopralluogo presso Centrale Nucleare "Gargliano" Caserta</p> <p>Partecipanti: Direttore Legambiente Campania, Responsabile del Circolo Legambiente di Sessa Aurunca, il Management e i Tecnici della SOGIN.</p>	<p>Audizione del 18 maggio 2011 - ore 10.00</p> <p>Vice Prefetto Caserta, Delegato Commissario Straordinario- Coordinatore Socio-Sanitario e Consulta Terzo Settore ASL Caserta, Responsabile Coppersam per "sistema budget di salute/ptr - problematiche e prospettive a seguito dei controlli dei N.A.S. di Caserta e delle decisioni assunte dall'ASL di Caserta."</p>	
<p>ordine del giorno seduta del 5 aprile 2011</p> <p>Risultanze convegno del 25 marzo 2011 "Il Tricolore contro tutte le mafie"; Programmazione lavori per bonifiche ambientali; Programmazione lavori per piano rifiuti</p>			<p>Sopralluogo presso Bene confiscato "La Balzana" (ex Cirio) in località S.Maria La Fossa - del 14 giugno 2011, ore 9.00 - Rinvio al giorno 20 giugno 2011 - ore 9.00</p> <p>Sopralluogo a "La Balzana" Comune di S. Maria La Fossa</p> <p>Partecipanti: Assessore regionale all'agricoltura, Consigliere regionale Daniele Nunges, Sindaco di S. Maria La Fossa, Commissario regionale antiracket, Dirigente regionale Settore rapporti con province, comuni, comunità montane e consorzi, Presidente e Amministratore delegato di Agrorinasce</p>	<p>Audizione del 1 giugno 2011 - ore 10.00</p> <p>Dirigente della Direzione per i beni sequestrati e confiscati in rappresentanza del Direttore dell'Agenzia Nazionale, Commissario regionale antiracket, Dirigente Servizio beni confiscati Giunta regionale, Sindaco di Trentola Ducenta, Referente regionale e Referente di Caserta Ass. Libera, Referente Osservatorio provinciale di Caserta sui beni confiscati, Presidente Comunità Teverola, Coordinatrice della Casa Famiglia La Comunità dei Felicioni per "situazione determinatasi a seguito dell'atto del Sindaco di Trentola Ducenta, con cui si revoca la proroga del comodato d'uso alla Comunità di Capodarco dell'immobile confiscato nel Comune di Trentola Ducenta e si disdice il contratto di comodato d'uso gratuito per l'utilizzo sociale del bene stesso."</p>	

anno 2011					
Ordini del giorno Sedute commis.	Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva sopralluoghi	Attività consultiva audizioni	Pareri
ordine del giorno seduta del 31 maggio 2011 Risultanze sopralluoghi e audizioni; Programmazione lavori			Sopralluogo disca- rica di Chiaiano (ore 10.00) e in- contro con il Sin- daco e l'Amministrazione comunale di Ma- rano (ore 13.00) del 7 luglio 2011 - il sopralluogo di- scarica di Chia- iano rinviato	Audizione del 17 giugno 2011 - ore 10.00 Commissario re- gionale antiusura e antiracket, Diri- gente Servizio beni confiscati Giunta regionale, Sindaco e Diri- gente del Co- mune di Giugliano, Diret- tore Consorzio S.O.L.E., Presi- dente Fondazione il Girasole per "problematiche inerenti alcuni progetti di riuti- lizzo del bene con- fiscato denominato "Parto Amma- turo" già ex Parco Rea ubicato nel Comune di Giu- gliano di Napoli in via Circumvalla- zione esterna di Napoli".	
ordine del giorno Seduta del 28 giu- gno 2011 - Ricognizione atti- vità ecomafie; - Programmazione incontri con gli Or- gani della Magi- stratura;			Sopralluogo presso depuratore di Cuma del 4 ot- tobre 2011 Sopralluogo De- puratore Cuma Partecipanti: Sin- daco del Comune di Bacoli, Respon- sabile Giunta re- gionale per Ciclo Integrato Acque, responsabili Idro- gest, esponenti delle forze politi- che e dell'associa- zionismo del territorio dell'area flegrea.	Audizione - tavolo tecnico del 18 lu- glio 2011 - ore 17.00 Assessore regio- nale all'agricol- tura, Assessore regionale attività produttive, Asses- sore all'agricoltura Provincia di Ca- serta, Assessore all'attività produt- tiva Provincia di Caserta, Sindaco- Assessore all'am- biente e Segretario comu- nale del Comune di Santa Maria La Fossa, Commissa- rio antiusura e an- tiracket, Referente Campania Agenzia Nazionale beni confiscati, Presi- dente e Ammini- stratore delegato Consorzio Agrori- nasce per "piano d'inter- venti per riutilizzo bene confiscato denominato La Balzana".	

anno 2011					
Ordini del giorno Sedute commis.	Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva sopralluoghi	Attività consultiva audizioni	Pareri
ordine del giorno Seduta del 21 settembre 2011 Programmazione lavori.			Sopralluogo presso depuratore di Giugliano del 28 ottobre 2011 - ore 11.00 (RINVIATO)	Audizione del 27 luglio 2011 Sindaco del Comune di Castelvoltorno, Commissario regionale antiusura e antirackett, Dirigente Servizio beni confiscati Giunta regionale, Vice Presidente e Segretario Generale Fondazione Pol.i.s. per "bene confiscato la Casa di Alice di Castelvoltorno".	
ordine del giorno Seduta del 25 ottobre 2011 - Risultanze audizioni e sopralluogo; - Programmazione lavori;			Rinvio sopralluogo presso depuratore di Giugliano del 28 ottobre 2011 - ore 11.00 al 7 novembre 2011 - ore 10.00 Sopralluogo depuratore zona ASI di Giugliano Partecipanti: Assessore all'ambiente Comune di Giugliano, rappresentante Società ITER, esponenti delle forze politiche e dell'azionismo del territorio	Audizione del 27 luglio 2011 – Presidente Associazione Jerry Masslo, Commissario regionale antiusura e antirackett, Dirigente Servizio beni confiscati Giunta regionale, Vice Presidente e Segretario Generale Fondazione Pol.i.s. per "bene confiscato la Casa di Alice di Castelvoltorno	
ordine del giorno Seduta del 13 dicembre 2011 - Programmazione lavori; - Risultanze sopralluogo S. Maria La Bruna; - Risultanze Conferenza Stampa "Nuove tecnologie per il contrasto dei crimini ambientali. Linee di ricerca e risultati ottenuti dall'Università Parthenope".			7 novembre 2011 Sopralluogo depuratore zona ASI di Giugliano Partecipanti: Assessore all'ambiente Comune di Giugliano, rappresentante Società ITER, esponenti delle forze politiche e dell'azionismo del territorio	Audizione del 5 ottobre 2011 Assessore regionale orientamento e formazione professionale, rappresentanti: Osservatorio Legalità ed Edilizia FILLEA CGIL, Confindustria Campania, ANCE Campania, FILLEA CGIL Campania, UGL Costruzioni, Lega Coop Campania per "aziende confiscate - esame della proposta avanzata dall'Osservatorio Legalità della FILLEA CGIL"	

anno 2011					
Ordini del giorno Sedute commis.	Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva sopralluoghi	Attività consultiva audizioni	Pareri
			Conferenza stampa presso l'Aula Magna dell'Università Parthenope, Is.C/4 Centro Direzionale, del 24 novembre 2011 alle ore 10.30	Audizione del 12 ottobre 2011 - ore 11.30 Assessore regionale all'ambiente, Presidente- Direttore Tecnico e Direttore Dipartimento Provincia di Napoli dell'ARPAC, Delegato ex OPCM 3849/2010, rappresentanti Settore Ambiente della Giunta regionale per "piano bonifiche – attualità e prospettive".	
			Sopralluogo S.Maria La Bruna - Ecoballe - del 7 dicembre 2011, ore 10.00 Sopralluogo per verifica situazione ecoballe a Santa Maria La Bruna presso proprietà fratelli Balsamo.	Audizione del 12 ottobre 2011 Assessore regionale all'ambiente, Assessore all'ambiente Provincia di Napoli, assessore all'ambiente Comune di Napoli, Presidente- Direttore Tecnico e Direttore Dipartimento Provincia di Napoli dell'ARPAC, Dirigente Settore regionale Gestione rifiuti per "situazione smaltimento rifiuti".	
			Sopralluogo fiume Sarno del 21 dicembre 2011 - ore 9.30 Sopralluogo presso le vasche di contenimento idrico Fornillo e Pianillo a Poggiomarino per situazione allarmante e rischi di natura igienico sanitaria e idrogeologica Partecipanti: Consigliere regionale Carmine Moce- rino, Sindaco di Poggiomarino, tecnici del Commissariato Straor- dinario Bonifica Sarno, tecnici del Comune di San Giuseppe, rappre- sentanti dell'Asso- ciazione diritti dei cittadini e gli abi- tanti della zona.	Audizione del 15 novembre 2011 – Assessore regio- nale all'ambiente, Presidente e Di- rettore Tecnico dell'ARPAC, Pro- fessore Ingegne- ria Sanitaria Ambientale Uni- versità Parthe- nope per "progetti di ri- cerca e applica- zioni tecnologiche nel contrasto alle ecomafie. I risul- tati conseguiti dalla linea di ri- cerca "Ingegneria Sanitaria Ambien- tale" dell'Univer- sità Parthenope di Napoli	

anno 2011					
Ordini del giorno Sedute commis.	Testi in esame	Testi approvati	Attività consultiva sopralluoghi	Attività consultiva audizioni	Pareri
				Audizione del 22 novembre 2011 Presidente e Dirigente Consorzio ASI, Direttore Tecnico e Direttore Dipartimento Provincia di Napoli dell'ARPAC, rappresentanti CIG ASI, rappresentate ITER, custode giudiziario impianti depurazione, rappresentanti Comune di Procida per "depuratore Cuma e Giugliano: prospettive d'intervento".	

ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI

25 marzo 2011

La Commissione ha organizzato un Convegno presso il Comune di Sessa Aurunca – bene confiscato Alberto Varone, avente come tema:

Il tricolore contro tutte le mafie

Beni confiscati alla criminalità organizzata

Un futuro di legalità per l'Italia Unita

Tutto l'iter organizzativo del Convegno è stato realizzato dallo Staff Amministrativo della III Commissione speciale

24 novembre 2011

La Commissione ha organizzato una conferenza stampa sul tema

"Descrizione attività di ricerca del Prof. M. Lega: "Nuove tecnologie per il contrasto dei crimini ambientali. Linee di ricerca e risultati ottenuti dall'Università Parthenope"

presso l'aula magna dell'Università Parthenope.

4.4 Quarta Commissione speciale

Per la prevenzione del fenomeno di mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione sociale, etnica e culturale.



Partito Democratico
Donato Pica
Presidente Commissione



Il Popolo della Libertà
Monica Paolino
Vice Presidente Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Partito Democratico
Angela Cortese
Componente



UDC Unione di Centro
Pietro Foglia
Componente



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente



Il Popolo della Libertà
Eva Longo
Componente



Partito Democratico
Anna Petrone
Componente



Italia dei Valori
Rosaria Anita Lina Esila Sala
Componente



Il Popolo della Libertà
Luciana Scalzi
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Raffaele Sentiero
Componente



Gruppo Misto - alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Partito Democratico
Gianfranco Valiante
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia

Pietro Giuseppe Maisto
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Angelo Marino
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE

Gennaro Mucciolo
Componente

Quadro di sintesi delle attività - Anno 2011

anno 2011			
Ordini del giorno	Testi in esame	Pareri	Attività consultiva
Odg 06 seduta del 25 Gennaio 2011 ore 15,00	Pdl "PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO MOBBING E TUTELA DELLA SALUTE PSICOFISICA DELLA PERSONA SUI LUOGHI DI LAVORO" (reg. Gen. 184)	PARERE PDL REG. GEN. 89 ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DELLE PARI OPPORTUNITA' PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' E DEI DIRITTI UMANI	Audizione A09 del 18.01.2011 ore 11.30
Odg 07 seduta del 15 Febbraio 2011 ore 14,30	PREVENZIONE, CURA E RIPARAZIONI DEI DANNI FISICI E PSICOLOGICI DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONI GENITALE FEMMINILE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI SALA ED ALTRI (Reg. Gen. 187)		Audizione A10 del 18.01.2011 ore 14.30
Odg 08 seduta del 22 Febbraio 2011 ore 14,30	NORME A GARANZIA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 17 AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI D'AMELIO, CORTESE, NUGNES, AMENTE, LONGO, PETRONE, GIUSEPPE RUSSO, VESSELLA, PICA E SALA (reg. Gen. 189)	PARERE PDL: REG. GEN 189 - NORME A GARANZIA DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA DI GENERE IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1996, N. 17	Audizione A11 del 01.02.2011 ore 11.00
Odg 09 seduta del 15 Marzo 2011 ore 14,30	BILANCIO DI GENERE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PICA, AVETA, LONGO, MUCCIOLO, NAPPI, PETRONE, SOMMESE, SALA E VALINAT (Reg. Gen 221)	PARERE PDL REG. GEN 221 - BILANCIO DI GENERE	Audizione A12 del 08.02.2011 ore 13.00
Odg 10 seduta del 28 Aprile 2011 ore 13,00	POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE RISTRETTE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DELLA REGIONE CAMPANIA AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL MOBBING SUL LAVORO PRIMO FIRMATARIO IL CONSIGLIERE PICA (reg. Gen. 242)		Audizione A13 del 08.02.2011 ore 11.00
Odg 11 seduta del 21 Giugno 2011 ore 14,30	DISPOSIZIONI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITA' DI GENERE AD INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI LA COMMISSIONE SPECIALE PER LA PREVENZIONE DEL MOBBING SUL LAVORO PRIMO FIRMATARIO IL CONSIGLIERE PICA (reg. Gen. 246)		Audizione A14 del 24.02.2011 ore 11.30

anno 2011			
Ordini del giorno	Testi in esame	Pareri	Attività consultiva
Odg 12 seduta del 12 Luglio 2011 ore 14,30			Audizione A15 del 03.03.2011 ore 12.30
odg 12 seduta del 12 luglio 2011 ore 14,30 Aggiuntivo			Audizione A16 del 03.03.2011 ore 15.00
Odg 13 seduta del 26 Luglio 2011 ore 15,00			Audizione A17 del 29.03.2011 ore 12.00
Odg 14 Seduta del 8 novembre 2011 ore 14,30			Audizione A18 del 29.03.2011 ore 15.00
Odg Seduta del 13 Dicembre 2011 ore 14,30			Audizione A19 del 05.04.2011 ore 15.00
			Audizione A20 del 12.04.2011 ore 14.30
			Audizione A021 del 24.05.2011 ore 14.30
			Audizione A022 del 21.06.2011 ore 13.00
			Audizione A023 del 28.06.2011 ore 14.30
			Audizione A024 del 05.07.2011 ore 13.00
			Audizione A025 del 22.11.2011 ore 14.30
			Audizione A026 del 29.11.2011 ore 15.45
			Audizione A027 del 29.11.2011 ore 15.00

PARTE QUINTA

Commissioni Consiliari d'inchiesta

5.1 Commissioni d'inchiesta per i servizi pubblici



Partito Democratico
Raffaele Topo
Presidente Commissione



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Il Popolo della Libertà
Pasquale Giacobbe
Vice Presidente Commissione



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Vice Presidente Commissione



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Italia dei Valori
Dario Barbirotti
Componente



UDC Unione di Centro
Giancarmine Consoli
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia

Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE

Gennaro Oliviero
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Gennaro Salvatore
Presidente Commissione

Ordini del giorno - Attività consultiva

Convocazione seduta 15.12.2011

Rinvio seduta dal 15.12.2011 al 16.12.2011

Nella seduta del 24 novembre 2011, il Consiglio regionale della Campania ha approvato la costituzione di una "Commissione d'inchiesta per i servizi pubblici a rilevanza regionale".

Il disciplinare della Commissione in oggetto è stato pubblicato sul BURC n. 78 del 19 dicembre 2011.

La commissione è stata costituita ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto della Regione Campania e dell'articolo 89 del Regolamento interno del Consiglio regionale campano.

L'art. 44 prevede che il Consiglio regionale possa istituire commissioni con il compito di svolgere inchieste di pubblico interesse sull'attività amministrativa della regione, di enti, agenzie, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e su ogni altra questione di interesse regionale; l'art. 89 dispone che, all'atto dell'istituzione di una commissione d'inchiesta, il Consiglio regionale provveda a dettarne gli indirizzi d'azione e le modalità di espletamento dell'incarico.

Si ricorda che la norma statutaria prevede che non possano funzionare contemporaneamente più di due commissioni d'inchiesta. Infatti, la suddetta commissione subentra a quella sull'Hydrogest.

La commissione d'inchiesta è composta da un rappresentante di ciascun gruppo presente in Consiglio regionale. Ciascun commissario dispone del voto ponderato corrispondente alla consistenza del gruppo politico di appartenenza.

La commissione d'inchiesta elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza, composto da un presidente e due vice presidenti.

Essa è equiparata, per quanto non espressamente previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, alla medesima normativa che disciplina le commissioni consiliari permanenti e speciali. Avvalendosi dei poteri di cui alle vigenti disposizioni regolamentari e statutarie, valuta ed accerta la qualità dei servizi pubblici a rilevanza regionale, con particolare riferimento all'erogazione delle risorse e dei finanziamenti.

La commissione d'inchiesta in oggetto accerta anche la qualità, l'efficienza dei servizi e dell'offerta sanitaria destinati ai cittadini dalle strutture sanitarie campane e che le case di cura e le altre strutture sanitarie, provvisoriamente accreditate, siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) e s.m.i.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, essa richiede notizie e documenti a tutti gli uffici regionali, nonché agli organismi competenti ed effettua accessi ed ispezioni presso i predetti uffici e soggetti.

La commissione d'inchiesta si avvale, altresì, di una struttura amministrativa, il cui personale è assegnato dal Settore personale, scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio, nonché di locali e di attrezzature messe a disposizione dal Settore amministrazione del Consiglio regionale.

La commissione d'inchiesta presenta la propria relazione conclusiva al consiglio regionale entro sei

mesi dalla pubblicazione della sua costituzione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

I commissari ed il personale addetto alla commissione d'inchiesta sono obbligati al rispetto del segreto d'ufficio fino alla pubblicazione degli atti.

La Commissione d'inchiesta per i servizi pubblici a rilevanza regionale si è ufficialmente insediata in data 01 dicembre 2011 ed ha provveduto ad eleggere il proprio Ufficio di Presidenza.

Nella successiva seduta del 16 dicembre si è proceduto alla programmazione dei lavori, con avvio nel mese di gennaio 2012 ed alla individuazione delle materie oggetto di discussione.

5.2 Commissione Consiliare d'inchiesta sull'Hydrogest



Il Popolo della Libertà
Luciana Scalzi
Vice Presidente Commissione



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Popolari UDEUR
Ugo De Flaviis
Segretario Commissione



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



UDC Unione di Centro
Pietro Foglia
Componente



Partito Democratico
Gabriele Corrado
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Italia dei Valori
Nicola Marrazzo
Componente



Libertà e Autonomia Noi Sud
Sergio Nappi
Componente

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Oliviero
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC
Gennaro Salvatore
Presidente Commissione

Commissione consiliare di inchiesta denominata Hydrogest Campania S.p.A. concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli Nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Regi Lagni e di tutte le altre proprietà della Regione Campania

ANNO 2011

Ordini del giorno - Attività consultiva
Convocazione audizione 10.01.2011
Rinvio audizione 10.01.2011
Convocazione audizione 24.01.2011
Convocazione audizione 31.01.2011
Sopralluogo depuratore Foce Regi Lagni
Audizione 07.02.2011
Sopralluogo depuratore Cuma
Rinvio sopralluogo depuratore Cuma
Convocazione seduta - giorno 18.04.2011
Convocazione commissione per elezione nuovo Presidente
Sconvocazione commissione del giorno 20/04/2011
Audizione del 3 maggio 2011
Audizione del giorno 6 giugno 2011
Audizione del 20 giugno 2011
Rinvio audizione dal 20.06.2011 al 27.06.2011
Convocazione per audizione swl coordinatore dell'AGC 04 della Giunta regionale
Rinvio audizione del 18/07/2011
AUDIZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2011
AUDIZIONE ASS.ROMANO, 18/10/2011
RINVIO AUDIZIONE ASS.ROMANO, 18/10/2011

Relazione conclusiva - Sintesi

La Commissione d'inchiesta sull' Hydrogest, insediata in data 7 ottobre 2010, ha espletato la funzione "caratteristica" di accertamento dello stato di attuazione della concessione, riferita alle attività svolte durante l'amministrazione emergenziale dalla Spa Hydrogest Campania, quale concessionaria della gestione delle infrastrutture per il sistema depurativo di Napoli nord, Marcianise, Acerra, Cuma e Foce Reggi Lagni e tutte le altre di proprietà della Regione Campania.

Il 24 novembre 2011, è stata presentata al Consiglio regionale della Campania la relazione conclusiva sul lavoro svolto.

Il quadro di riferimento, all'interno del quale la Commissione si è dovuta confrontare, abbraccia anche diverse materie tutt'ora oggetto di indagine anche della Magistratura Ordinaria, la cui vastità ed implicazioni hanno gravi effetti sulle popolazioni interessate, sull'impatto ambientale dei territori, sull'economia-bilancio regionale ed abbracciano un arco temporale significativo.

La Commissione ha tenuto nove sedute, nel corso delle quali sono state ascoltate le audizioni di sei figure istituzionali, professionali e dirigenziali che, a vario titolo, hanno collaborato e contribuito a svolgere l'attività di inchiesta prevista.

La Commissione ha eseguito n. uno accessi di ispezione presso l'impianto di Depurazione "Foce dei Regi Lagni" ed ha richiesto, inoltre, l'accesso di ispezione presso l'impianto di Depurazione di Cuma, senza accoglimento.

Essa ha comunque raccolto specifica documentazione, attraverso l'attività interna svolta dai Commissari e l'acquisizione di documenti sia interni che esterni all'Amministrazione regionale.

La Commissione, facendosi carico del mandato affidatole dal Consiglio regionale, consapevole della vigilante attenzione prestata dall'opinione pubblica e dai mezzi di informazione, ha inteso svolgere la propria attività, cercando di definire puntualmente la specificità della vicenda Hydrogest, oggetto dell'inchiesta, ed ha profuso un notevole sforzo per tentare di capire ed interpretare dati e testimonianze.

Il quadro reale emerso si è rivelato, a suo avviso, parziale e non esaustivo, per cui la relazione si conclude con una richiesta di proroga dei lavori, che, però, non è stata accolta dall'aula consiliare.

5.3 Commissione Consiliare d'inchiesta Anticamorra



Partito Democratico
Gianfranco Valiante
Presidente Commissione

Sinistra Ecologia Libertà - PSE
Gennaro Oliviero
Componente

Caldoro Presidente Nuovo
PSI/PDL - MPA - ADC/DC

Angelo Marino
Vice Presidente Commissione



Libertà e Autonomia Noi Sud
Raffaele Sentiero
Componente



Il Popolo della Libertà
Gennaro Nocera
Segretario Commissione



Gruppo Misto - Alleanza di Popolo
Carmine Sommese
Componente



Partito Democratico
Antonio Amato
Componente



Popolari Italia Domani
Annalisa Vessella Pisacane
Componente



Gruppo Misto - La Destra
Carlo Aveta
Componente



Partito Democratico
Angela Cortese
Componente



Popolari UDEUR
Alessandrina Lonardo
Componente

Gruppo Misto - Alleanza per l'Italia
Pietro Giuseppe Maisto
Componente



Italia dei Valori
Nicola Marrazzo
Componente



UDC Unione di Centro
Carmine Mocerino
Componente

Commissione consiliare d'inchiesta denominata Anticamorra, per la vigilanza e la difesa contro la criminalità organizzata

ANNO 2011

La Commissione d'inchiesta Anticamorra si è insediata a far data dal 07 ottobre 2010.

Essa persegue il fine di vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo, in ordine a possibili infiltrazioni e connivenze della camorra o di altre associazioni criminali, di vigilare sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale e dagli enti sottoposti al suo controllo e sulle procedure di affidamento ed assegnazione degli appalti, di verificarne la piena attuazione, di verificare la congruità della normativa vigente allo scopo di rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa legislativa nella lotta contro la camorra e le altre forme di criminalità organizzata, nonché di formulare proposte per promuovere una cultura della legalità.

La Commissione ha strutturato il suo lavoro soprattutto attraverso un percorso di ascolto del territorio, teso a testimoniare la vicinanza delle istituzioni e della politica alla gente.

L'attività, già riportata nella precedente pubblicazione del Rapporto sulla legislazione regionale, è proseguita secondo la seguente tabella di rilevazione:

Data	Luogo	Commissione	Soggetti intervenuti	Oggetto
21/01/2011	SEDE	Esame proposta di legge	Proposta di legge "Interventi regionali in materia di sostegno alle vittime della criminalità organizzata e comune"	Misure a sostegno delle vittime innocenti di camorra
07/02/2011	VILLA DI BRIANO	Audizione	Amministratori dei Comuni dell'Agro-Aversano	Tema specifico e problematiche regionali
15/02/2011	NAPOLI	Audizione	Visita al campo ROM Scampia	Problematiche campo ROM
03/03/2011	SEDE	Audizione	Amministratori Comuni di Montecorice	Tema specifico e problematiche regionali
11/03/2011	MONDRAGONE	Audizione	Sindaci Area Domitiana (CE)	Tema specifico e problematiche regionali
24/03/2011	SEDE	Audizione	Vertici ANAS e Sindacati edili	Appalti autostrada SA-RC
01/04/2011	SCAFATI	Audizione	Amministratori dei Comuni dell'Agro nocerino sarnese (Salerno)	Tema specifico e problematiche regionali
05/05/2011	SEDE	Audizione	Commissario Antiracket - Dirigenti Giunta Regionale	Illustrazione programma svolto e da svolgere
25/05/2011	SEDE	Audizione	Associazione Amici di Eleonora	Attività Associazione
17/06/2011	EBOLI	Audizione	Amministratori dei Comuni della Piana del Sele (Salerno)	Tema specifico e problematiche regionali

Data	Luogo	Commissione	Soggetti intervenuti	Oggetto
06/07/2011	SEDE	Audizione	Direttore Generale Arpac	Conferimento rifiuti tossici in Campania
14/07/2011	SEDE	Audizione	Amministratori del Comune di Eboli	Tema specifico e problematiche regionali
20/07/2011	SEDE	Audizione	Presidente Fai - Presidente Anci Napoli	Coordinamento Fai
27/07/2011	SEDE	Seduta congiunta VIII Commissione	Coordinatore regionale Agricoltura	Consorzio Bonifica Paestum
16/09/2011	AVELLA	Audizione	Amministratori dei Comuni della Valle di Lauro e Baianese	Tema specifico e problematiche regionali
06/10/2011	SEDE	Audizione	Legambiente - Italia Nostra	Sversamenti illegali prov. NA e CE
14/10/2011	FISCIANO	Audizione	Amministratori dei Comuni della Valle dell'Irno	Tema specifico e problematiche regionali
03/11/2011	SEDE	Commissione	Dirigenti Regionali	Approvazione linee di intervento art. 3 comma I Legge regionale 11/04
10/11/2011	SEDE	Audizione	Amministratori Comune di Baronissi	Tema specifico e problematiche regionali
21/11/2011	MARANO	Audizione	Amministratori dei Comuni di Marano, Calvizzano, Mugnano, Villaricca, Quarto, Giugliano Qualiano	Tema specifico e problematiche regionali
28/11/2011	GRAGNANO	Audizione	Amministratori dei Comuni di Gragnano, Casola, Sant'Antonio Abate, Lettere, Pimonte, Santa Maria la Carità, Agerola, Castellammare	Tema specifico e problematiche regionali
01/12/2011	SEDE	Audizione	Sindaco Gragnano	Tema specifico e problematiche regionali
01/12/2011	SEDE	Audizione	Dirigenti Regionali Carrannante - Allocca	FSE 2007-2013 Fondi per sicurezza e legalità
07/12/2011	NAPOLI	Visita	Istituto Alberghiero Ferrajoli Poggioreale	Solidarietà per atti di vandalismo
07/12/2011	SEDE	Audizione	Amministratori Comune di Gragnano	Tema specifico e problematiche regionali

PARTE SESTA

Il contenzioso costituzionale

Introduzione

La sezione relativa al contenzioso costituzionale sulla legislazione della Regione Campania nella IX legislatura è strutturata in maniera da renderne di facile lettura e consultazione i contenuti.

Il problematico e non sempre ben definito confine tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente e residuale, alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, vede frequentemente adita la Corte Costituzionale ad esprimere giudizio circa la legittimità o meno di alcune disposizioni normative regionali, tracciando, così, i solchi del riparto giurisdizionale designati dalla riforma del Titolo V.

Nell'anno 2011, la Regione Campania ha presentato due ricorsi per questione di legittimità costituzionale avverso il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto ed il Decreto Legislativo n. 149 del 6 settembre 2011.

Il giudizio é tuttora in corso.

Il Governo Nazionale, tra le leggi regionali approvate nell'anno 2011, ne ha impugnate nove.

Nel quadro di sintesi viene riportato lo stato dei singoli giudizi.

6.1 Leggi nazionali impugnate dalla Regione Campania

1) Ricorso n. 153 del 23 novembre 2011 per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011.

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. 598 del 29 ottobre 2011 e n. 617 dell' 11 novembre 2011, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maria D'Elia, dell'Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli, n. 29;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 14 e 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 216 del 16 settembre 2011, per violazione degli articoli 117, commi 2, lett. p), 3 e 4, 118, commi 1 e 2, 119, 122, 123 e 3 della Costituzione.

2) Ricorso n. 154 del 23 novembre 2011 per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 novembre 2011.

Ricorso della Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, on. dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi delle delibere della Giunta regionale n. 616 dell'11 novembre 2011, giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Maria D'Elia, dell'Avvocatura regionale, e dal prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto, del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla via Poli n. 29;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, avente ad oggetto «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2011, n. 219, per violazione degli articoli 122, 126, 120 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza.


6.2 Giudizi promossi in via principale dal Governo avverso Leggi della Regione Campania

N.	Estremi della legge	Titolo della legge	Decisioni
1	Legge n. 1 del 05.01.2011	Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio) - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.	Rinuncia all'impegnativa La Corte Costituzionale con Ordinanza n. 152/2012, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
2	Legge n. 2 del 11.02.2011	Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere	Motivi di rinuncia parziale. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2011 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 2 del 11 febbraio 2011, recante "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere". E' stata sollevata questione di illegittimità costituzionale in quanto alcune disposizioni, prevedendo che il coordinamento degli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere sia svolto dalla Regione in collaborazione con la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine e l'amministrazione penitenziaria, contrastano con l'art. 118, terzo comma, Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Successivamente la Regione Campania, con la legge n. 1 del 27 gennaio 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", all'art. 52, comma 14, lettera a) ha abrogato l'art. 2, comma 2, oggetto di impugnativa. Il Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2012, ha deliberato la non impugnativa dell'art. 52, comma 14 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012.
3	Legge n. 4 del 15.03.2011	"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011)".	Rinuncia Parziale all'impugnazione della l.r. Campania n.4/2011, limitatamente, cioè, all'art.1, comma 2, comma 26, comma 131, commi da 167 a 175, comma 192, commi da 194 a 202, comma 231 e comma 232 della l.r. n.4/2011. Permangono ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.

N.	Estremi della legge	Titolo della legge	Decisioni
4	Legge n. 5 del 15.03.2011	Bilancio di previsione della regione campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013.	SENTENZA N. 70 ANNO 2012 LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 (nel testo originario della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013); 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 246, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale); 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania n. 5 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 21 del 2011. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2012.
5	Legge n. 7 del 05.05.2011	Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.	
6	Legge n. 11 del 01.07.2011	Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici	ORDINANZA N. 89 ANNO 2012 LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.
7	Legge n. 14 del 04.08.2011	Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale	

N.	Estremi della legge	Titolo della legge	Decisioni
8	Legge n. 16 del 11.10.2011	Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)".	
9	Legge n. 23 del 14.12.2011	Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).	

Totale leggi approvate anno 2011	Totale leggi impugnate dal Governo anno 2011
23	09



■ leggi approvate
■ leggi impugnate

Dal grafico si rileva che nell'anno 2011 sono state impugnate dal Governo n. 09 leggi regionali.

6.3 Quadro di sintesi su ricorsi e sentenze Anno 2011

Legge n. 1 del 05-01-2011

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 9 (misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (norme sul governo del territorio)" - note alla legge; testo coordinato leggi n. 19/2009 e n. 16/2004.

Ricorso: n. 25 anno 2011 G. U. n.18 del 27/04/2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 1 del 05/01/2011 recante Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, la riqualificazione del patrimonio esistente e per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa)

Pubblicazione: B.u.r.c. n. 2 del 10/01/2011

Data deposito: 07/03/2011

Materie del ricorso: art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

Norme violate: Art 117 comma secondo lett s) Cost

Motivi: Paesaggio

Delibera Consiglio dei Ministri 03.03.2011.

Motivi dell'impugnativa: La legge in esame, che detta modifiche alla legge regionale 28.12.2009, n. 19, recante "Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa", nonché alla legge regionale 22.12.2004, n. 16, recante "Norme sul governo del territorio", a parere del Governo, presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera l). Tale norma introduce il nuovo art. 2-bis, della l.r. 19/2009, rubricato "Disciplina per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico". Normativa censurata per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.. La disposizione di cui all'art. 2-bis, stabilisce che per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli interventi di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Conferenza dei Servizi, di cui alla legge 07.08.1990, n. 241, e ss. mm., nonché le norme del "Regolamento recante procedimento semplificativo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'art. 146, comma 9, d.lgs. 42/2004, e ss. mm.", approvato con DPR n. 139/2010. Prevede inoltre, che nel territorio dei comuni disciplinati dai piani territoriali paesistici vigenti, i termini di cui sopra, decorrono dalla data di entrata in vigore del nuovo piano territoriale paesistico regionale, laddove comporti modifiche, salvo che per gli interventi ammissibili in base al piano paesistico vigente. Questa disposizione introduce una indebita estensione dell'ambito applicativo del DPR 139/2010, che costituisce esercizio di potestà normativa statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, mediante regolamento di delegificazione, ex art. 17, comma 2, della legge 400/1988, in esecuzione della norma primaria costituita dall'art. 146 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e ss. mm.. In effetti, l'art. 1, all'allegato 1, del citato DPR 139/2010, circoscrive la definizione dell'elenco degli interventi di lieve entità assoggettati a regime autorizzatorio semplificato, e costituisce il frutto di una ponderata e precisa scelta del Governo nell'esercizio della delega regolamentare. Pertanto, emerge come la norma censurata ha posto in essere una illegittima estensione della potestà legislativa regionale, in violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., nonché, ha introdotto una incostituzionale disparità di trattamento di situazioni analoghe sul territorio nazionale, atteso che ciò che è stato escluso a livello nazionale dal legislatore delegato (ossia la estensione del

regime autorizzatorio paesaggistico semplificato agli interventi edilizi previsti dai diversi piani casa regionali), verrebbe, con la norma in esame, consentito e previsto per la sola regione Campania. La richiamata disposizione regionale, dunque, risultando non conforme alla citata legislazione statale di settore, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s), della Cost., ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Rinuncia all'impugnativa – Motivi.

La Regione Campania, con l'art. 52, comma 12, lettera a) della legge regionale n. 1/2012 " Disposizioni per al formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2012) ha abrogato la disposizione oggetto dell'impugnativa. Pertanto, la Corte Costituzionale con ordinanza n. 152/2012, ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera l), della legge della Regione Campania 5 gennaio 2011, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) e alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Legge n. 2 del 11-02-2011

Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere

Ricorso: n. 34 anno 2011

G. U.: n.21 del 18/05/2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 2 del 11/02/2011 recante Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Pubblicazione: B.u.r.c. n. 11 del 14/02/2011

Data deposito: 12/04/2011

Materie del ricorso: art. 118 cost. (altre competenze connesse all'attuazione del titolo V)

Norme violate: Art 118 Cost

Motivi: Sicurezza pubblica

Delibera Consiglio dei Ministri 31.03.2011.

Motivi dell'impugnativa: La legge in esame, che detta "Misure di prevenzione e contrasto alla violenza di genere", presenta, a parere del Governo, i seguenti profili di illegittimità costituzionale: - 1) l'art. 2, comma 2, prevedendo che la regione Campania "coordina"gli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone soggette alla violenza di genere "in collaborazione con la Procura della Repubblica, le forze dell'ordine, l'amministrazione penitenziaria" contrasta con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Inoltre la Corte Costituzionale ha più volte ribadito (tra le altre, sent. n. 134/2004) che le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

- 2) l'art. 3, comma 2, lett. l), secondo il quale i centri regionali antiviolenza sono deputati alla "raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dalle denunce presentate", utilizzando genericamente la parola "denunce", ricomprende in esse anche le denunce ricevute dalle forze di polizia. Così di-

sponendo anche tale disposizione regionale contrasta con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza. Detta disposizione regionale contrasta inoltre con i principi espressi dalla Consulta (espressi nella citata sent. n. 134/2004) secondo i quali le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

- 3) l'art. 4, prevedendo la promozione da parte della Regione di corsi di formazione rivolti anche agli operatori delle Forze dell'ordine, travalica gli ambiti di competenza della legislazione regionale, essendo demandato alla legislazione statale il compito di stabilire i contenuti della formazione del personale delle Forze dell'ordine. Anche in tal caso si ravvisa un contrasto sia con l'art. 118, terzo comma Cost., che riserva alla legge statale la disciplina delle forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni riguardanti l'ordine pubblico e la sicurezza sia con i principi espressi dalla Consulta secondo i quali come ribadita nella citata sent. n. 134/2004) le forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti ed attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente dall'attività legislativa regionale essendo necessaria la loro previsione da parte della legge statale ovvero da parte di accordi tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Motivi di rinuncia parziale.

La Regione Campania, con la legge n. 1 del 27 gennaio 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)", all'art. 52, comma 14, lettera a) ha abrogato l'art. 2, comma 2, oggetto di impugnativa.

Il Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2012, ha deliberato la non impugnativa dell'art. 52, comma 14 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012.

Legge n. 4 del 15-03-2011

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).

Ricorso: n. 45 anno 2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 4 del 15/03/2011 recante Finanziaria regionale

Pubblicazione: B.u.r.c. n 18 del 16/03/2011

Data deposito: 17/05/2011

Materie del ricorso:

- art.117, c.2, lett.e moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

- art.117, c.2, lett.l giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

- art.117, c.2, lett.m determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali da garantire sul territorio nazionale; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

- art.117, c.3, Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; (materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)

L'art 117, comma 4°, Cost. : " Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"; (materie di competenza residuale esclusiva delle Regioni)

Norme Violate: Art 117 Cost.

Motivi: Amministrazione e contabilità pubblica

Delibera Consiglio dei Ministri 05.05.2011.

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale è stata impugnata dal Governo per i seguenti motivi:

1) - L'art. 1, comma 2 prevede genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi. Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010. Infatti, tale disposizione, al comma 2 dispone, fatte salve le esclusioni espressamente previste dall'ultimo periodo del comma stesso, il carattere onorifico per la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche e, qualora siano previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera regionale. Il legislatore regionale, invece, nel prevedere genericamente una riduzione del 10% e ponendosi in contrasto con l'art.6, comma 2 del D.L.n.78/2010, viola i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.

2) - L'art. 1, comma 34 prevede che le maggiori entrate derivanti dal recupero dell'evasione fiscale sono destinate ad impinguare i fondi di riserva per spese obbligatorie, per la reiscrizione di residui perenti e per spese impreviste. Così disponendo, il legislatore regionale, non precisando l'ammontare delle risorse e non prevedendo adeguata copertura finanziaria, viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.

3) - L'art.1, comma 37 dispone che a partire dall'anno 2013, gli incarichi di funzioni dirigenziali conferiti a persone esterne al ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale sono ridotti del 20 per cento, ponendosi in contrasto con l'art.19 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 40 del d.l.vo n. 150/2009. Tale disposizione, al comma 6, statuisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. Il comma 6 ter dell'art.19 del D.Lgs. n.165/2001, prevede, poi, che la suddetta disposizione trova applicazione anche per le regioni. Si tratta, infatti, come asserito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 324/2010) "di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile". Pertanto, l'art.1, comma 37, nel porsi in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, viola l'art.117, comma 2 lett.l) della Costituzione.

4) - L'art. 1, comma 44 dispone che l'utilizzo delle economie, quale mezzo di copertura, sono utilizzate dagli enti a parziale finanziamento dei piani di forestazione per gli anni 2011, 2012 e 2013. Tale disposizione, in mancanza della certificazione che comprova la effettiva disponibilità delle stesse nell'ambito del conto consuntivo 2010 non ancora approvato, viola i principi in materia di sistema contabile. Infatti, anche secondo quanto disciplina l'articolo 44, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 7/2002: "l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente". Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo difforme, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione e l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

5) - L'art. 1, comma 75 prevede la costituzione di un apposito ente associativo, nell'ambito di una collaborazione con l'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale), al fine di promuovere una struttura tecnica di supporto alla Regione e agli enti locali della Campania. Tale disposizione, che comporta una congrua spesa da parte della Regione, risulta priva delle quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma

4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.

6) - L'art.1, comma 78, lett.a) dispone che possono presentare istanza per accedere al bonus di circa 2.000,00 euro, i soggetti (padre o madre o altro soggetto esercente la potestà genitoriale) residenti in Campania da almeno due anni dalla nascita del bambino o dalla presentazione dell'istanza di adozione presso il Tribunale di competenza o presso gli istituti autorizzati alle procedure di adozione internazionale. Tale disposizione si pone in contrasto con la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (l. n. 328/00), la quale, nel disporre all'articolo 2, comma 1 che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani, delega alle leggi regionali la determinazione delle modalità e dei limiti di accesso (nel rispetto degli accordi internazionali); tale delega non si può tradurre in una esclusione di intere categorie di persone, indiscriminata ed ingiustificata. Il legislatore regionale, invece, nel circoscrivere la possibilità di presentare l'istanza di benefici economici ai soggetti "residenti in Campania da almeno due anni", introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini che non vi risiedono da almeno due anni. Così disponendo la norma regionale pone delle discriminazioni in materia di godimento delle prestazioni sociali con riguardo ad alcune categorie di cittadini che, non essendo assistite da un'adeguata giustificazione, sono lesive dei principi fondamentali di solidarietà ed uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Tale esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenza temporalmente protratta per almeno due anni, viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente all'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24 del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno un anno) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale infatti conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell'esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)". Allo stesso modo, la Consulta, già con la sentenza n. 432 del 2005, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 1 (come modificata dall'art. 5, della legge della Regione Lombardia 9 dicembre 2003, n. 25) nella parte in cui escludeva "gli stranieri residenti nella Regione Lombardia" dagli aventi diritto alla "circolazione gratuita di trasporto pubblico riconosciuto alle persone invalide per cause civili". Tale ingiustificata discriminazione determina, quindi, una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione dagli articoli 2 e 3, nonché una lesione dell'articolo 38 della Costituzione che garantisce l'assistenza sociale ad ogni cittadino sprovvisto dei mezzi necessari per vivere.

7) - L'art. 1, comma 123 prevede che, in attuazione della legge regionale n. 16/2010, viene stanziata la somma di euro 200.000,00 sulla UPB 12.42.82. Tale UPB risulta inesistente nel bilancio regionale 2011. Pertanto, la disposizione regionale prevedendo una unità previsionale di base non prevista nel bilancio regionale 2011, viola l'art.117, comma 2, lett.e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

8) - L'art.1, comma 124 della legge in esame, il quale prevede che "gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La man-

canza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata. L'assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti." In merito a tale disposizione si osserva che gli impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW rientrano tra le attività di cui al punto 1.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs n. 152/2006 - che costituisce recepimento della direttiva 2008/1/CE (c.d. direttiva IPPC) - e sono dunque soggetti, ai fini dell'esercizio, al rilascio della autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW risultano assoggettati ad AIA di competenza statale (punto 2 dell'allegato XII alla parte seconda al D.lgs n. 152/2006), con la quale sono determinate le condizioni di esercizio dell'impianto, ivi compresi gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni. In proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006, per gli impianti (sia in esercizio sia nuovi) di competenza statale spetta al Ministro dell'Ambiente accertare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'AIA sulla base della domanda presentata dal gestore che deve contenere gli elementi stabiliti dall'art. 29-ter del D.lgs n. 152/2006. Inoltre, a norma dell'art. 29-decies, comma 9, del D.lgs. n. 152/2006, spetta alla medesima autorità competente individuare le misure applicabili in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA. La norma prevede, in particolare, diverse sanzioni - progressive e proporzionate alla gravità della violazione - costituite nell'ordine dalla diffida, dalla sospensione dell'attività e infine dalla revoca dell'AIA. Quest'ultima, che comporta la chiusura dell'impianto, è adottata a seguito del mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in presenza di reiterate violazioni che diano luogo a situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente. La previsione dell'obbligo di dotarsi del sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria quale condizione necessaria per ottenere l'AIA, nonché la revoca automatica dell'AIA nel caso di mancanza di tale sistema, oltre a determinare una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai gestori che operano fuori dal territorio regionale, si pone in contrasto anche con la disciplina generale di rango statale che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli impianti di cui al punto 2 dell'allegato XII parte seconda al D.lgs n. 152/2006, il potere di accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio o la revoca dell'AIA. Sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene che l'art. 1, comma 124, è censurabile nella parte in cui subordina il rilascio e/o l'operatività delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti per la produzione di energia termoelettrica operanti in ambito regionale alla dotazione di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, senza escludere da tale disciplina le AIA per impianti di competenza statale; in particolare, si rileva il contrasto con l'art. 7, comma 5, del D.lgs n. 152/2006, che stabilisce che, in materia di AIA per impianti statali, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si rappresenta, ancora, che il medesimo art. 1, comma 124, nel prevedere che presso gli impianti di produzione d'energia termoelettrica, devono essere sempre collocate, in modo permanente, stazioni di misurazione per il monitoraggio della qualità dell'aria, si pone in contrasto con la nuova disciplina quadro in materia di qualità dell'aria, introdotta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. In particolare, l'articolo 5, comma 9, del citato decreto ha previsto che l'installazione di stazioni di misurazione presso gli impianti industriali possa essere disposta caso per caso, in sede di autorizzazione, purché l'autorità valuti l'istallazione delle stazioni necessaria per la rete regionale di misura e purché le stazioni siano installate in conformità ai requisiti legali di ubicazione su macroscala e su microscala e siano soggette alla gestione o al controllo pubblico. Tale assetto risponde a due principi fondamentali previsti dall'articolo 1, comma 4, lettere f) e g), del decreto legislativo n. 155/2010: -siti di campionamento, al fine di fornire dati corretti e utilizzabili per la valutazione della qualità dell'aria, devono essere sempre scelti in conformità ai requisiti legali di ubicazione ed agli altri criteri previsti dal decreto; -rete regionale per la misura della qualità dell'aria deve essere definita secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità, evitandosi l'inutile eccesso di stazioni di misurazione. Il legislatore nazionale ha inteso in questo modo evitare il rischio che le reti regionali di misura fossero affette da una ingiustificata proliferazione di stazioni di misurazione che duplicassero i dati forniti da altre stazioni già idonee a monitorare un determinato territorio o che, non rispettando tutti i vigenti criteri di ubicazione e di

funzionamento, fornissero dati scorretti e contrastanti con quelli delle stazioni ubicate e gestite in modo regolare. Per tale motivo, il decreto legislativo n. 155/2010 impone una valutazione tecnica da effettuare caso per caso, nell'autorizzazione dei singoli impianti, per verificare se una o più nuove stazioni siano necessarie ai fini della valutazione della qualità dell'aria nella zona di riferimento e siano compatibili con i requisiti di legge e con la rete di misura esistente. La norma regionale, prevedendo la necessaria e automatica collocazione di stazioni di misurazione della qualità dell'aria presso tutti gli impianti in esame, indipendentemente da una verifica tecnica circa l'utilità di tali stazioni e circa il rispetto dei criteri di ubicazione su macroscala e su microscala, si pone pertanto in contrasto con la norma nazionale su richiamata. Non si può, peraltro, ritenere che la norma regionale, prevedendo un'automatica e sistematica moltiplicazione delle stazioni di misurazione presso gli impianti, possa perseguire un livello di tutela ambientale più avanzato di quello previsto dalla legislazione nazionale. Infatti, tale automatismo, escludendo la necessità di una puntuale verifica tecnica, conduce, come è stato osservato, ad un significativo rischio di duplicare i dati già forniti da altre stazioni o di ottenere dati scorretti e contrastanti con quelli conformi ai criteri di legge. Ciò con inevitabili conseguenze negative sulle attività di valutazione e gestione della qualità necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi di tutela prescritti dalla vigente normativa italiana e comunitaria. Pertanto, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale e comunitaria di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», viola l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, nonché l'art. 117, comma 1 della Costituzione, che obbliga il legislatore regionale al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

9) - L'art. 1, ai commi 135, 136, 137 e 138 prevede la costituzione di una società finanziaria regionale per azioni a totale o prevalente capitale pubblico, avente come oggetto sociale l'attuazione di non ben specificati piani, programmi e indirizzi della Regione. Tali commi si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, la norma riguardante la copertura finanziaria degli oneri pari a euro 5.200.000,00 (comma 138) stabilendo, che la stessa, sarà assicurata con un successivo provvedimento, di non ben precisata natura, non risulta né certa né attuale, secondo quanto statuisce la consolidata giurisprudenza costituzionale. Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farne fronte. Infine, le modalità di costituzione della Società, ed in particolare la previsione, contenuta nel comma 137, di una possibile apertura del capitale alla partecipazione di soggetti privati, non assicurano il rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di affidamento "in house". L'eventuale insussistenza dei requisiti del controllo analogo, infatti, determina l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato. Tale disposizione viola i principi previsti dall'Ordinamento giuridico comunitario in materia di affidamento in house. Al riguardo si osserva, infatti, che la possibilità di derogare al generale obbligo di esperire la gara d'appalto è ammissibile solo nel caso in cui l'affidamento venga disposto a favore di un soggetto legato all'ente pubblico di appartenenza da un rapporto di delegazione interorganica. In particolare, affinché ci sia un legittimo affidamento in house, devono sussistere tre requisiti: 1) l'amministrazione affidante deve svolgere un "controllo analogo" a quello esercitato dalla stessa sui propri servizi; 2) la società deve essere a capitale interamente pubblico; 3) la società affidataria deve operare esclusivamente per l'ente pubblico di appartenenza. Ad oggi, infatti, la disciplina in esame e le citate condizioni legittimanti l'affidamento in house, così come in origine elaborate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nella sentenza Teckal, C-107/98, hanno subito un forte processo evolutivo da parte della giurisprudenza europea e nazionale attraverso un percorso volto a rendere sempre più stringente e rigoroso il contenuto dei presupposti, con particolare attenzione al cd. "controllo analogo" (in ultimo rispettivamente sent. Corte Cost. n. 326/08, Consiglio di Stato n. 2932/07, Corte di Giustizia, 13 novembre 2008, C-324/07). Affinché si eserciti controllo analogo, infatti, "è necessario che si realizzi quello che è definito un controllo strutturale, e questo non può limitarsi agli aspetti formali" ma deve essere effettivo e svincolato da qualsiasi condizione futura ed eventuale (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 719/2007). I giudici della Corte di giustizia, hanno interpretato in maniera restrittiva l'affidamento dei servizi in tema di in house providing; la Corte riconduce il concetto di controllo da parte dell'amministrazione affidante alla possibilità di quest'ultima di esercitare un'in-

fluenza determinante, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti, non considerando un elemento sufficiente la sola detenzione in mano pubblica dell'intero capitale sociale della società (Corte di giustizia, C-410/04, del 6 aprile 2006). Pertanto, il comma 137 dell'art. 1 della legge in esame, si pone in contrasto con le sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate e con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, violando i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione. Inoltre, il legislatore regionale, invadendo la competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, viola anche l'articolo 117, comma 2 lett. e), della Costituzione.

10) - L'art. 1, ai commi 142-154 apporta modifiche alla legge regionale n. 12/2007, disciplinando i nuovi incentivi agli investimenti produttivi delle imprese mediante agevolazioni di crediti di imposta e contributi in conto interessi. Le norme in questione risultano prive di copertura finanziaria in quanto sulla pertinente UPB 2.83,243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura" non vi sono risorse finanziarie per le finalità sopraesposte. Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farne fronte.

11) - L'art.1, comma 195, nell'istituire un fondo straordinario di euro 150.000,00, non prevede né l'indicazione dell'UPB su cui far gravare gli oneri, né la relativa copertura finanziaria. Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art.81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farne fronte.

12) - L'art.1, comma 207, autorizzando la Giunta regionale ad utilizzare le economie risultanti alla UPB 4.16.41, quale mezzo di copertura, per il finanziamento di attività assistenziali non precisate, manca della certificazione che comprova la effettiva disponibilità delle stesse nell'ambito del conto consuntivo 2010 non ancora approvato. Così disponendo, il legislatore regionale viola i principi in materia di sistema contabile. Infatti, anche secondo quanto disciplina l'articolo 44, comma 3, della legge regionale di contabilità n. 7/2002: "l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente". Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo difforme, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione e l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile.

13) - L'art. 1, comma 250, dispone che "La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350." Tale previsione, fissa il termine di 60 giorni come tempo massimo entro il quale l'Autorità preposta deve esprimere il parere relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, operando, in tal modo, una arbitraria riduzione rispetto a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento di cui all'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006 che fissa il termine perentorio di 90 giorni. Si rileva che il medesimo comma prevede, altresì, che in casi di mancata espressione del parere, l'autorizzazione di cui sopra è temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni. A tal proposito, si fa presente che "il silenzio", inteso quale atteggiamento della pubblica amministrazione volto a significare assenso al rilascio di provvedimenti autorizzativi, non può in alcun caso essere applicato alla materia "ambiente" ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/90. Sul punto appare utile richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale che, proprio esprimendosi in tema di formazione del silenzio-assenso in materia paesaggistica ed ambientale, ha affermato "quando sono in gioco beni costituzionalmente protetti, l'autorizzazione implicita è da escludere proprio a garanzia di adeguata tutela di tali beni." (Corte Costituzionale n. 307 del 1 luglio 1992). La questione, inoltre, è stata oggetto di molti pronunciamenti da parte della magistratura amministrativa che, da ultimo, con sentenza 3 marzo 2010, n. 203 del Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato che "l'art. 20, comma 4, della L. 241/90, nel testo modificato ed integrato dalla L. 80/05, ha espressamente

escluso il ricorso allo strumento del silenzio assenso in materia paesaggistica ed ambientale". Pertanto, la norma regionale in oggetto, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», viola l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

14) - L'art. 1, comma 263, nel prevedere il finanziamento pari a euro 150.000,00, non prevede né l'indicazione dell'UPB su cui far gravare gli oneri, né la relativa copertura finanziaria. Così disponendo, il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4 della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Inoltre risultano costituzionalmente illegittime ulteriori disposizioni in materia sanitaria.

Si premette che la Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009. Successivamente, a luglio 2009, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1 ° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro. Con la legge finanziaria 2010 è stata, poi, concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale, come la Regione Campania, la possibilità proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi ai commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, che "gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro". Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si è impegnata all'attuazione del suddetto Piano di rientro ed al rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione delle previsioni della legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 41 del 14 luglio 2010 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Programma Operativo per l'anno 2010" successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto t) del mandato Commissariale, conferito con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2010, ha approvato il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto n. 49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione del punto c) del mandato Commissariale. Il Tavolo per la verifica degli adempimenti ed il Comitato LEA nella riunione del 26 ottobre 2010 hanno prospettato un forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma Operativo 2010 ed hanno invitato il Commissario ad approvare entro l'anno il programma operativo 2011-2012. Il Commissario ha trasmesso il 6 aprile 2011 il Programma Operativo 2011-2012. Nelle more il risultato di gestione per l'anno 2010 ha registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011, un disavanzo non coperto di 248,888 mln di euro. Questo disavanzo ha determinato, per la Regione Campania, l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della l. n. 311 del 2004, vale a dire "l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0,30 punti, l'applicazione del blocco automatico del turnover del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo". La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresì che in sede di verifica annuale degli adempimenti la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi. La legge regionale in esame, come meglio precisato in prosieguo, autorizza una serie di spese non obbligatorie in contrasto con la citata disposizione statale. La Corte Costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi. In particolare con la sentenza n. 100/2010 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 28 novembre 2008 n. 16 recante "Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo", ha affermato che una norma statale (vedasi l'allora vigente articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione "necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso

tra lo Stato e la Regione Campania". La Corte ha affermato, inoltre, che la suddetta norma statale che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. La Corte Costituzionale inoltre, con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di "rammentare - come già sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica (articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual'è quello alla salute (articolo 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali. Ciò premesso, si osserva che la legge in oggetto, oltre ai profili di incostituzionalità sopra descritti ai punti n. 1-18 presenta ulteriori aspetti di illegittimità incostituzionale in quanto le disposizioni di seguito indicate pongono in capo alla Giunta Regionale interventi in materia sanitaria che contrastano con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, Cost., contenuti nei commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009. Le stesse disposizioni regionali, di seguito riportate, interferiscono con le funzioni attribuite al Commissario ad acta, ponendosi in contrasto con quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 159/2007. Tali interferenze che in alcuni casi sono tali da prefigurare lo svuotamento del potere del Commissario ad acta, limitandone l'azione, determinano un'alterazione nel rapporto fra Governo e Commissario in violazione degli articoli 5 e 120, comma 2, della Costituzione e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione. In particolare, con riferimento alle suddette disposizioni costituzionali, si censurano i seguenti commi dell'art. 1: 15. comma 26, che attribuisce alla Giunta la potestà di far decadere i Commissari Straordinari della ASL che hanno prodotto atti in contrasto con il Piano di Rientro sanitario e di cancellarli automaticamente dall'elenco unico regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale della ASL e delle Aziende ospedaliere della Regione Campania; tale disposizione in particolare, incidendo sulla nomina dei direttori generali, mina profondamente le funzioni attribuite al Commissario ad acta. L'art. 4, comma 2, del d.l. n. 159/07, infatti, attribuisce al Commissario la facoltà, nell'esercizio dei suoi poteri, di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali e conseguentemente anche la decadenza (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 2/2010). 16. comma 27, che prevede che "tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di cui al comma 26, sono inefficaci". La norma esula dalla competenza legislativa regionale in quanto incide sulla materia "ordinamento civile" riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) e contrasta, altresì, con l'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004, che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione dei vincoli contenuti nel piano di rientro e violando, così, ulteriormente l'art. 117, comma 3, cost. in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica; 17. comma 131, secondo il quale la Giunta regionale attua un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole o medie imprese campane, per il quale istituisce un fondo ad hoc (con una dotazione di euro 250.000) che, operando, ai sensi dell'art. 25, anche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR), risulta in contrasto con il piano di rientro. 18. commi da 163 a 204, che prevedono l'istituzione di fondi straordinari e i commi 240 e 241 che prevedono nuovi stanziamenti su capitoli di spesa già istituiti. Tali disposizioni regionali si pongono in contrasto con l'art. 1, comma 174 della L. n. 311/2004, il quale dispone il divieto di spese non obbligatorie. Infatti, detta disposizione statale prevede che "Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento agli anni di im-

posta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni di aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni di aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli". Pertanto, il legislatore regionale, effettuando spese non obbligatorie e prevedendo una disciplina non conforme alla suddetta norma statale, emanata in materia di contenimento della spesa, viola ulteriormente l'art. 117, comma 3, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica. Si fa rilevare, in particolare, che il comma 203, istituisce un fondo straordinario di 200.000,00 presso l'Università Federico II denominato "Centro di riferimento per la traumatologia cranio-maxillo-facciale" senza prevedere l'UPB su cui far gravare gli oneri e la relativa copertura finanziaria. La norma si pone così in contrasto oltre che con il programma operativo presentato dalla Regione per gli anni 2011-2012 che non prevede né fondi straordinari né l'istituzione del Centro in parola, anche con il mandato commissariale (punto 1), lett. i) e con l'art. 81 della Costituzione. 19. comma 209, che stabilisce che il servizio sanitario regionale può avvalersi della Fondazione Ceinge nell'ambito del riassetto della rete laboratoristica e nei limiti previsti dal piano di rientro, introducendo costi connessi al supporto della Fondazione Ceinge, si pone in contrasto con il citato Piano di rientro che non contempla tali costi. La norma eccede le competenze della Giunta e si pone in contrasto con i richiamati decreti commissariali con i quali è stato approvato il Programma Operativo ed il riassetto della rete laboratoristica di cui al decreto n. 55 del 30 settembre 2010. Nei suddetti decreti commissariali non è, infatti, contemplato l'avvalimento della Fondazione Ceinge (vedi pag. 19 del Programma Operativo 2011-2012). 20. commi 210, 211 e 212 che, prevedendo la riorganizzazione e introducendo una nuova estensione territoriale delle ASL e dei distretti sanitari si pongono in contrasto con gli interventi previsti nel Piano di rientro e, in particolare, con i decreti commissariali n. 22/2011 e n. 49/2010 di ristrutturazione della rete ospedaliera. La norma contrasta con il programma operativo 2010 e con il decreto n.49/2010 che non prevedono una nuova regolamentazione degli ambiti territoriali. Inoltre la norma interferisce con il punto 1 lett. c) del citato mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2010; 21. comma 215, che dispone che la Regione assicura le convenzioni a favore degli Hospice e istituisce un apposito capitolo di spesa che non risulta né indicato, né determinato nel relativo ammontare, ponendosi in contrasto sia con il Piano di rientro, in quanto non coordinato con quest'ultimo, sia con l'art. 81 Cost.; 22. commi 217, 218 e 219, che dispongono in materia di indennità di residenza da erogare ai titolari di farmacie rurali, al farmacista gestore del dispensario farmaceutico, introducono maggiori oneri a carico delle ASL che devono trovare copertura nelle risorse ordinariamente assegnate alle Aziende sanitarie. Le suddette previsioni di maggiori oneri si pongono in contrasto con il Piano di rientro e con le conseguenti manovre già previste di riequilibrio strutturale in quanto non risultano previsti nella tabella degli effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di quelli derivanti dal Programma operativo 2011-2012. 23. commi 221, 222 e 223, che istituiscono l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), quale strumento operativo della Regione Campania in materia di sicurezza alimentare e con funzioni di supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e delle patologie trasmissibili all'uomo (con sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno). Le suddette disposizioni prevedono, inoltre, l'istituzione di una Consulta tecnico-scientifica. Tali norme, i cui oneri a carico del SSR non risultano contemplati nel Piano di rientro, né nella relativa tabella degli effetti economici derivanti dal Programma Operativo 2010 e di quelli derivanti dal Programma operativo 2011-2012, non rispettano i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in violazione 117, comma 3, Cost. L'art. 29 del d.l. n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, le cui finalità sono state confermate dall'art. 68 del d.l. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 prevede, infatti, che le strutture di supporto siano limitate a

quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Tali disposizioni, sebbene non trovino diretta applicazione alle Regioni, ai sensi del comma 6 del citato articolo 29 del D.L. 223/2006, costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento quindi della spesa pubblica. Le previsioni in argomento, inoltre, configurano una violazione dell'art. 81 della Costituzione in quanto il previsto stanziamento di euro 100.000,00 per la costituzione del predetto Osservatorio è palesemente insufficiente a conseguire la finalità della norma che istituisce l'Osservatorio e ne prevede un apposito organico di personale. Si aggiunga che, in violazione dell'art. 81 Cost., le disposizioni in argomento non indicano la UPB sulla quale imputare il predetto stanziamento; 24. commi 224, 225, 226, 227, 228 229 e 230 che disciplinano il nuovo assetto e le nuove funzioni della SO.RE.SA., conferendo peraltro alla Giunta regionale poteri in materia di vigilanza, di approvazione dei piani di pagamento, di individuazione delle aziende partecipanti alla fase sperimentale dei pagamenti da parte di SO.RE.SA. nonché di individuazione dell'estensione delle attività sperimentali anche ad altre aziende sanitarie. Queste disposizioni attribuiscono alla Giunta Regionale competenze gestionali che, ai sensi del punto 1, lett. a), b), f) n) e p) del mandato commissariale, sono proprie del Commissario ad acta. In particolare le disposizioni in questione intervengono in materia di procedimenti contabili e amministrativi oggetto del Programma operativo 2010, obiettivo 6 (pag. 63), e del Programma operativo 2011-2012, che prevede la prosecuzione delle azioni già avviate nel 2010. 25. comma 231 dispone che per la durata del Piano di rientro tutte le determinazioni della Giunta attuative delle nuove disposizioni riguardanti la SO.RE.SA. di cui ai commi 224 e 228 vengano adottate con decreto del Commissario ad acta per quanto riservato alle sue competenze. Al riguardo si fa presente che il comma si pone in contrasto con le prerogative del Commissario ad acta tra le quali non rientrano le ratifiche di decisioni assunte dalla Giunta. 26. comma 232, concerne le procedure contabili delle aziende sanitarie e le relative modalità di verifica. La disposizione contrasta con i poteri commissariali affidando alla Giunta Regionale il potere di verificare il rispetto delle suddette procedure contabili; si rinvia a quando già richiamato per i commi da 224 a 230 e per il comma 231. 27. comma 238, dispone l'istituzione, da parte della Giunta Regionale, del Centro regionale "Disturbi del comportamento alimentare" (DCA) presso un'azienda sanitaria regionale senza quantificarne i relativi oneri che vengono imputati genericamente all'UPB 4.15.38 (vedi comma 240 della legge in esame), in contrasto con l'art. 81 Cost. La disposizione, inoltre, contrasta con il punto 1 lett. c) ed m) del richiamato mandato commissariale, nonché con i decreti di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale. 28. comma 239 dispone da parte della Giunta regionale la definizione di un percorso di integrazione tra gli operatori dell'assistenza di base, dei servizi sociali, delle attività dipartimentali di salute mentale e materno infantile con i centri e le strutture ospedaliere ed universitarie preposte alla gestione del percorso assistenziale senza quantificarne i relativi oneri (che vengono demandati genericamente, nel comma 240, all'UPB 4.15.38), in violazione dell'art. 81 Cost.. La disposizione si pone anche in contrasto con i Programmi operativi e con gli interventi previsti sui sistemi informativi (pag. 73 punto 9 de PO 2001-2012 in attuazione delle lettere n) ed u) del mandato commissariale), attribuendo alla Giunta competenze riservate al Commissario. 29. comma 241 prevede la promozione, da parte della Regione Campania, della metodologia di integrazione socio-sanitaria denominata "Progetti terapeutico-riabilitativi individuali sostenuti da budget di salute", cui sono riservate specifiche risorse per consentire, da un lato, la continuità delle azioni già implementate e, dall'altro, la sperimentazione della metodologia nelle aziende sanitarie ove non è ancora operativa. La disposizione viola l'art. 81 Cost., introducendo oneri non quantificati né coperti dei quali, peraltro, non si fa menzione nel Piano di rientro e si pone in contrasto con il suddetto Piano attribuendo alla Regione competenze riservate al Commissario. 30. comma 243 rimodula il servizio di continuità assistenziale, dando poteri alla Giunta per l'attuazione dello stesso. Dalla disposizione derivano oneri non quantificati, privi di copertura finanziaria e, in ogni caso, di tale intervento non si fa menzione nel Piano di rientro. Anche in tal caso, pertanto, la norma contrasta con l'art. 81 Cost. oltre ad attribuire alla Giunta competenze riservate al Commissario ad acta e previste nel programma Operativo 2011-2012, che contempla l'azione 5 per il rafforzamento della continuità assistenziale ospedale-territorio; 31. commi 244 e 245, prevedono l'adozione di un regolamento regionale per la trasformazione dell'ARSAN in struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta stessa in materia di politica sanitaria. Il configurarsi dell'ARSAN esclusivamente quale

struttura tecnica di supporto all'attività della Giunta, si pone in contrasto con le prerogative commissariali in materia sanitaria, in quanto la norma regionale non specifica che, anche a seguito della riforma, detta Agenzia continua a svolgere attività di supporto alla programmazione sanitaria del SSR.

Motivi di rinuncia parziale:

RINUNCIA PARZIALE

La legge della Regione Campania n.4/2011 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2011) " è stata oggetto di impugnazione governativa, giusta delibera del Consiglio dei Ministri del 05 maggio 2011 per vari profili di illegittimità.

Tra le varie disposizioni impugnate, si censurava l'articolo 1, comma 2 il quale prevedeva genericamente per gli enti dipendenti dalla Regione che ricevono contributi a carico delle finanze regionali, la riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti alla data del 31 dicembre 2010) di indennità, gettoni, compensi retribuzioni o altre utilità per la partecipazione agli organi degli enti medesimi.

Tale disposizione si poneva in contrasto con l'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, violando i principi in materia di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.

La Regione Campania, successivamente, con la l.r. n.14/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale", all'articolo 1, comma 30 ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo che tali compensi non devono superare i 30 euro a seduta giornaliera, adeguandosi, pertanto, alla normativa statale su richiamata.

Inoltre, si censurava l'articolo 1, comma 131 secondo il quale la Giunta regionale nell'attuare un piano di incentivi volto alla internazionalizzazione delle piccole o medie imprese campane, istituiva un fondo ad hoc (con una dotazione di euro 250.000) operante anche nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (SSR), risultava in contrasto con il piano di rientro.

Così disponendo, il legislatore regionale si poneva in contrasto con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.

Si censurava, poi, l'art.1, commi da 167 a 175, comma 192 e commi da 194 a 202, il quale nel disporre spese non obbligatorie in materia sanitaria, si poneva in contrasto con l'art.1, comma 174 della L. n.311/2004, violando, di conseguenza, i principi di coordinamento di finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.

La Regione Campania, successivamente, con la l.r. n.14/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale", all'articolo 1, comma 1, lett.b) ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, disponendo il defianziamento dell'art.1, commi da 167 a 175, comma 192 e commi da 194 a 202 della l.r. n.4/2011.

Con la stessa delibera del Consiglio dei Ministri, veniva poi impugnato l'art.1, comma 26, comma 231 e comma 232, il quale attribuendo alla Giunta Regionale le competenze riconosciute al Commissario ad acta nelle materie rientranti nell'Accordo per il Piano di rientro, si poneva in contrasto con le previsioni contenute nell'Accordo del 13 marzo 2007 e nel relativo Piano di rientro dal disavanzo sanitario, violando i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art.117, comma 3 della Costituzione.

La Regione Campania, successivamente, con la l.r. n.14/2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale", all'articolo 1, comma 33 ha recepito i rilievi governativi in merito alla illegittimità su esposta, attribuendo al Commissario ad acta le competenze riconosciute nelle materie rientranti nell'Accordo per il Piano di rientro sanitario.

Il Consiglio dei Ministri, ha disposto la rinuncia parziale all'impugnazione della l.r. Campania n.4/2011, limitatamente, cioè, all'art.1, comma 2, comma 26, comma 131, commi da 167 a 175, comma 192, commi da 194 a 202, comma 231 e comma 232 della l.r. n.4/2011, mentre restano ancora validi, invece, gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011.

Legge n. 5 del 15-03-2011

Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e Bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013.

Numero ricorso: n. 84 anno 2011

Gazzetta Ufficiale: n.32 del 27/07/2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 5 del 15/03/2011 recante Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011/2013

Pubblicazione: B.u.r. n. 18 del 16/03/2011

Data deposito: 23/05/2011

Materie del ricorso:

art.117, c.2, lett.e moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

art.117, c.3, Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; (materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)

Norme Violate: Art 117 commi secondo e terzo

Motivi: Bilancio e contabilità

Delibera Consiglio dei Ministri 05.05.2011.

Motivi dell'impugnativa: La legge regionale, a parere del Governo, è censurabile per i motivi che di seguito si espongono. - L'art.1 ai commi 5, 6,7,8 e 9 dispone che la copertura finanziaria delle somme iscritte alle UPB 1.82.227, 1.1.5, 7.28.64, 6.23.57, 4.15.38 ammontanti ad euro 660.000.000,00 nonché l'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011, è effettuata utilizzando l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Tuttavia, si rappresenta che non è stata ancora certificata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2010, così come sancito dall'art. 44, comma 3, della legge di contabilità regionale n. 7/2002. Inoltre, il finanziamento del fondo per il pagamento dei residui parenti, di cui il comma 6, è pari ad euro 300.000.000,00. A fronte di tale stanziamento, l'ammontare dei residui parenti al 31/12/2008, ultimo dato ufficiale disponibile è stato pari a circa 3.700.000.000,00 di euro. Occorre sottolineare che non appare improntata a criteri di prudenzialità la dotazione del fondo residui parenti la cui consistenza dovrebbe essere tale da garantire un margine di copertura pari al 70% degli stessi, così come sostenuto dalla Corte dei Conti in Sezione delle Autonomie(delibera n. 14/AUT/2006) per una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte. Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione e l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile. - E' censurabile l'art. 5 in quanto, non prevedendo il dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento, non si può valutare se la somma derivante dalla richiesta di ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, pari a euro 58.450.000,00, è utilizzata soltanto per finanziare spese d'investimento sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 commi da 16 a 21 bis della l. n. 350/2003, nonché dall'art. 62 del d.l. n.112/2008, conv. in l. n. 133/2008. Riguardo poi al pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi e in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento già realizzate dalla regione, si rileva che gli stessi non sono quantificati e non vengono neanche indicate le correlate UPB di copertura finanziaria, sia riguardo al bilancio di previsione annuale 2011 che al bilancio pluriennale 2011-2013. Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, per la mancata copertura finanziaria, nonché l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in materia di sistema tributario e contabile - In merito, poi, alla nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati e da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della l. n. 203/2008, si rileva che gli oneri per interessi stimanti per l'esercizio finanziario 2011 che derivano dalle posi-

zioni debitorie relative ai contratti derivati sottoscritti nel 2003 e nel 2006, ammontano complessivamente 260.000.000,00 di euro a fronte dei quali non vengono indicate le relative UPB di pertinenza. Così disponendo il legislatore regionale viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione, ai sensi del quale ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farne fronte.

SENTENZA N. 70 ANNO 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011-2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 maggio 2011, depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2011.

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi da 5 (nel testo originario della norma) a 9, 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata sub G, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2011 e bilancio di previsione per il triennio 2011 – 2013);

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 246, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Campania n. 5 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania n. 21 del 2011.

Legge n. 7 del 05-05-2011

Modifiche delle leggi regionali 7 gennaio 1983, n. 9, concernente il rischio sismico, 25 agosto 1989, n. 15, concernente l'ordinamento amministrativo del consiglio regionale, 28 marzo 2007, n. 4, concernente la materia della gestione dei rifiuti, 30 aprile 2002, n. 7, concernente l'ordinamento contabile della regione Campania, 28 novembre 2008, n. 16, e 3 novembre 1994, n. 32, concernenti il riordino del servizio sanitario regionale e 15 marzo 2011, n. 4, concernente la legge finanziaria regionale 2011.

Numero ricorso: n. 62 anno 2011

Gazzetta Ufficiale: n.37 del 31/08/2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 7 del 05/05/2011 recante Modifiche alla l.r. 7/1/983 n. 15 (consiglio regionale), alla l. r. 28/3/2007 n. 4 (gestione dei rifiuti,) della l. r. 30/4/2002 n. 7 (ordinamento contabile), l.r. 28/11/2008 n. 16 e 3/11/94 n. 32 (servizio sanitario regionale, della l.r.15/3/2011 n. 4

Pubblicazione: B.u.r. n. 29 del 09/05/2011

Data deposito: 30/06/2011

Materie del ricorso:

- art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

- art.117, c.3, Tutela della salute; (materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)
- art.117, c.3, Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; (materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)

Norme Violate: Art 117 commi secondo e terzo Cost.

Motivi: Ambiente Bilancio e contabilità

Delibera Consiglio dei Ministri 16.06.2011.

Motivi dell'impugnativa: Con la legge in esame la Regione Campania ha inteso apportare modifiche ed integrazioni a svariate leggi regionali in materia di rischio sismico, in materia di ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, in materia di gestione dei rifiuti, in materia di ordinamento contabile e finanziario della Regione, nonché in materia di riordino del servizio sanitario regionale. La legge è stata censurata per i seguenti motivi:

1) - L'articolo 1, comma 5 che sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008, dispone che: "Nelle more dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, le aziende sanitarie locali devono sottoscrivere, con le strutture autorizzate ai sensi della delibera della Giunta regionale della Campania 31 dicembre 2001, n. 7301, contratti per le attività di cure palliative ai malati terminali-hospice. La Giunta regionale provvede all'approvazione delle tariffe entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Al riguardo, il Governo ha rilevato che in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, il comma 796, articolo 1, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), prevede la conclusione della relativa procedura entro il 31 dicembre 2010, ed una deroga a quanto sancito con legge finanziaria nazionale non può essere prevista con legge regionale. Inoltre, con riferimento al citato articolo 1, comma 5, della legge in esame, si richiama quanto disposto dagli articoli 8-bis e 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 il quale prevede che le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per operare nell'interesse del SSN e a carico dello stesso, devono essere in possesso non solo dell'autorizzazione ad effettuare le suddette attività, ma anche dell'accreditamento, ancorché provvisorio. E' pertanto, il Governo ritiene illegittima la disposizione che prevede, sia pure nelle more dell'accreditamento istituzionale, l'obbligo per le ASL di sottoscrivere contratti con strutture esclusivamente autorizzate e prive di accreditamento, risultando in contrasto con l'articolo 117, comma 3 (tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica) della Costituzione.

2) - La norma di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge in esame che dispone: "I comuni competenti in materia di scarichi in corpi idrici superficiali possono avvalersi della provincia, all'interno del cui territorio ricadono, ai fini dell'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011. I comuni, qualora intendano avvalersi per l'istruttoria degli uffici e del personale della provincia, possono stipulare con tale ente apposita convenzione", richiamandosi al comma 250 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, (impugnata dal Governo nella seduta del 5 maggio scorso), e ponendosi nella scia del citato comma 250, reitera i motivi posti a base della predetta impugnazione che, per chiarezza e informazione sono di seguito riportati: " L'art. 1, comma 250, dispone che "La domanda di autorizzazione di cui al comma 7 dell'articolo 124 del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è presentata al comune ovvero all'autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Se detta autorità risulta inadempiente nei termini sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca. Per le finalità delle richiamate norme, le Commissioni consiliari regionali Ambiente e Territorio approvano la disciplina degli scarichi Categorie produttive assimilabili, di cui alla delibera di Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1350." Tale previsione, fissa il termine di 60 giorni come tempo massimo entro il quale 'Autorità preposta deve esprimere il parere relativo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, operando, in tal modo, una arbitraria riduzione rispetto a quanto disposto dalla normativa statale di riferimento di cui all'art. 124, comma 7 del D.lgs. 152/2006 che fissa il termine perentorio di 90 giorni. Si rileva che il medesimo comma prevede, altresì, che in casi di mancata espressione del parere, l'autorizzazione di cui sopra è temporaneamente concessa per i successivi 60 giorni. A tal proposito, si fa presente che "il silenzio", inteso quale atteggiamento della pubblica amministrazione volto a significare assenso al rilascio

di provvedimenti autorizzativi, non può in alcun caso essere applicato alla materia "ambiente" ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 241/90. Sul punto appare utile richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale che, proprio esprimendosi in tema di formazione del silenzio-assenso in materia paesaggistica ed ambientale, ha affermato "quando sono in gioco beni costituzionalmente protetti, l'autorizzazione implicita è da escludere proprio a garanzia di adeguata tutela di tali beni." (Corte Costituzionale n. 307 del 1 luglio 1992). La questione, inoltre, è stata oggetto di molti pronunciamenti da parte della magistratura amministrativa che, da ultimo, con sentenza 3 marzo 2010, n. 203 del Tar Lazio, sezione distaccata di Latina, ha confermato che "l'art. 20, comma 4, della L. 241/90, nel testo modificato ed integrato dalla L. 80/05, ha espressamente escluso il ricorso allo strumento del silenzio assenso in materia paesaggistica ed ambientale". La norma regionale, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», viola l'art. 117, co. 2, lett. S) della Costituzione, per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.

Legge n.11 del 01-07-2011

Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

Numero ricorso: n. 88 anno 2011

Gazzetta Ufficiale: n.44 del 19/10/2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 11 del 01/07/2011 recante Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici

Pubblicazione: Bur 43 del 11/07/2011

Data deposito: 13/09/2011

Materie del ricorso:

art.117, c.2, lett.a politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

art.117, c.3, Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
(materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)

art. 117, c.1. (altre competenze connesse all'attuazione del titolo V)

Norme Violate: Art 117 Cost

Motivi: Energia

Delibera Consiglio dei Ministri 28.07.2011.

Motivi dell'impugnativa: L'art. 1 della legge regionale in esame prevede che la costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato. Tale prescrizione generale si risolve in una limitazione all'installazione di impianti eolici in quanto non tiene conto delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l'insediamento. Pertanto, una distanza fissata a priori per legge, senza che sia consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del caso concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti eolici può risultare distorsiva della concorrenza, portando a privilegiare una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. e ai principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La disposizione regionale in esame, a parere del Governo, risulta in contrasto con la direttiva 2009/28/CE, in base al quale le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione agli impianti per la produzione di elettricità devono essere proporzionate e necessarie (v. art. 13 direttiva

2009/28/CE). Il divieto posto dalla norma regionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della produzione di energia rinnovabile da fonte eolica potendo influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile che l'Italia deve conseguire nell'ambito della Comunità europea e di cui è direttamente responsabile nei confronti della stessa. Si ravvisa pertanto una violazione dell'art 117, comma 1, e comma 2, lett. a) Cost.

Motivi di rinuncia dell'impugnativa:

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Campania n. 11 del 1 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici."

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata relativamente alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale che prevede che la costruzione di nuovi aereogeneratori sia autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aereogeneratore più vicino, preesistente o già autorizzato.

Infatti, una distanza fissata a priori per legge, senza che sia consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del caso concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti eolici può risultare distorsiva della concorrenza, portando a privilegiare una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra, in violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 Cost. e ai principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La Regione Campania, con l'articolo 52, comma 15 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 (legge finanziaria regionale 2012), ha abrogato la legge regionale n. 11 del 2011 e pertanto, sono venute meno le ragioni che hanno condotto alla impugnativa della l.r. n. 11/2011.

La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 89/2012, ha dichiarato estinto il processo.

Ordinanza n. 89/2012

LA CORTE COSTITUZIONALE ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 settembre 2011, depositato in cancelleria il 13 settembre 2011 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2012 il Presidente Alfonso Quaranta, d'intesa con il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Raffaele Chianese per la Regione Campania.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto, in riferimento agli articoli 97, 117, commi primo, secondo lettera a) e terzo, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale, in via principale, dell'articolo 1° della legge della Regione Campania 1° luglio 2011, n. 11 (Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici), nella parte in cui stabilisce (segnatamente, al comma 2) che la «costruzione di nuovi aerogeneratori è autorizzata esclusivamente nel rispetto di una distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore più vicino preesistente o già autorizzato»; che, ad avviso del ricorrente, la norma denunciata violerebbe l'art. 117, comma primo e comma secondo, lettera a), Cost., e, per suo tramite, i «principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalità degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili» (quali richiamati dall'articolo 13 della direttiva n. 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009), posto che la prescrizione di una determinata distanza tra aerogeneratori si risolverebbe in «una limitazione delle diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito scelto per l'insediamento» ed il fatto che essa sia «fissata a priori per legge», oltre a impedire, in sede autorizzatoria, la «valutazione tecnica del caso concreto», verrebbe a determinare un ostacolo nella costruzione degli impianti eolici con effetti distorsivi per la concorrenza,

privilegiando «una determinata tipologia di prodotto a discapito di un'altra», con incidenza pregiudizievole «sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte rinnovabile» da conseguirsi in ambito comunitario;

che la medesima disposizione arrecherebbe, altresì, un vulnus all'art. 117, terzo comma, Cost., per il mancato rispetto dei principi fondamentali in materia di produzione di energia dettati dalle linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, recepito dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in forza dei quali sarebbero esclusi «limitazioni e contingentamenti indiretti, come nel caso di specie, attraverso una norma sulla distanza», dovendo, semmai, essere individuati siti e aree non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti, tramite apposita istruttoria, e non potendosi, comunque, addivenire ad «un divieto generale di installazione, dato il favor verso le energie rinnovabili»;

che, infine, il censurato art. 1 della legge regionale n. 11 del 2011 sarebbe in contrasto pure con l'art. 97 Cost., sotto il profilo dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, in ragione dell'irrigidimento del procedimento di installazione degli impianti eolici «nello schema delle distanze legali», così da impedire alla pubblica amministrazione di procedere alle valutazioni più opportune «per rendere compatibili le esigenze della produzione con gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta delle soluzioni più adeguate»;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania, la quale ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o, comunque, di infondatezza della sollevata questione;

che, con successiva memoria, la medesima Regione ha chiesto, in via principale, che venga dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta abrogazione, a decorrere dal 29 febbraio 2012, della norma denunciata ad opera dell'articolo 52, comma 15, della legge della Regione Campania 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), argomentando, in subordine, per l'infondatezza della questione;

che, con atto depositato il 19 marzo 2012, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, sulla base della corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 2012;

che all'udienza pubblica del 20 marzo 2012 il difensore della Regione Campania ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (vedi, tra le tante, ord. n. 148 del 2011).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Legge n.14 del 04-08-2011

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

Numero ricorso: n. 119 anno 2011

Gazzetta Ufficiale: n.49 del 23/11/2011

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 14 del 04/10/2011 recante Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale

Pubblicazione: Bur n. 52 del 04/10/2011

Data deposito: 07/10/2011

Materie del ricorso:

art.117, c.2, lett.s tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

art.117, c.3, Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; (materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)

Norme Violate: Art 117 Cost

Motivi: Ambiente Caccia

Delibera Consiglio dei Ministri 2.09.2011.

Motivi dell'impugnativa: - La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 19, prevede che la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il calendario venatorio della Regione Campania. In particolare, la lett. a) dell'art. 1, comma 19 prevede che tale calendario venatorio ha validità triennale. Così disponendo, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza legislativa ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Infatti, l'esercizio dell'attività venatoria è disciplinato dalla legge n.157/1992, con la quale lo Stato ha definito i criteri minimi generali di tutela della fauna selvatica. La citata legge statale disciplina, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'attività venatoria in materia differenziata sul territorio, assicurando un prelievo venatorio delle specie cacciabili strettamente controllato secondo criteri di sostenibilità. In particolare, il prelievo di individui delle varie specie deve essere collegato alla accertata disponibilità di fauna e alla capacità della stessa di riprodursi, previo costante monitoraggio e verifica dell'ISPRA. L'articolo 18, comma 4 della legge n. 157/1992, disciplina i poteri regolamentari delle regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria, prevedendo che le regioni possano autorizzare ad apportare modifiche alle norme generali sui 'periodi di attività venatoria' per particolari specie, tenendo conto della propria situazione ambientale, a seguito di apposito procedimento che contempla l'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (nelle cui competenze e' poi subentrato l'I.S.P.R.A. in base al decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge n. 138 del 2008), e che le stesse adottano annualmente, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria. Le richiamate norme statali prefigurano una procedura da espletarsi annualmente al fine di consentire una corretta valutazione delle condizioni ambientali e della consistenza delle specie di fauna sottoposte a prelievo venatorio. L'art. 19, comma 1, della legge in esame al contrario, prevedendo un calendario venatorio su base triennale, non consente un costante e adeguato monitoraggio delle condizioni ambientali e, pertanto, contrasta con le descritte norme statali che costituiscono standards uniformi di tutela dell'ambiente e, conseguentemente, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela ambientale prevista dall'art. 117, co. 2, lett s), della Costituzione. - L'art.1, comma 35, dopo il comma 237 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011, inserisce, tra le varie disposizioni, il comma 237-nonies. Tale norma prevede che se il numero delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private che hanno presentato la domanda ai sensi del comma 237-sexies eccede il fabbisogno programmato a livello regionale, ai fini dell'accreditamento si tiene conto dell'ordine cronologico di acquisizione delle pregresse istanze di accreditamento istituzionale presentate ai sensi del Reg. reg. n. 3/2006 e del Reg. reg. n. 1/2007, ferma restando la procedura di accredita-

mento in esubero disciplinata dai medesimi regolamenti. Così disponendo, il legislatore regionale, nel disciplinare il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie in caso di esubero delle richieste di accreditamento rispetto al fabbisogno regionale, si riferisce alle sole strutture private e si pone pertanto in contrasto con l'art.8 quater, comma 8, del D. Lgs. N.502/1992, il quale, dopo aver premesso che in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno, le regioni e le unità sanitarie locali sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale, specifica che in caso di superamento di tale limite si procede "alla revoca dell'accREDITamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative". Pertanto la disposizione in esame, che disciplina il procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie e l'esubero delle relative domande, non ricomprendendo tra esse le strutture sanitarie pubbliche si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica sopra menzionati, violando in tal modo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. - L'art.1, comma 35 inserisce poi il comma 237-octodecies alla l.r. n.4/2011, il quale, a sua volta, sostituisce il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 16/2008 prevedendo che "al fine di colmare la carenza regionale di offerta in specifici ambiti assistenziali, le strutture destinate a erogare prestazioni di assistenza palliativa ai malati terminali (hospice) e di assistenza a disabili e anziani non autosufficienti (Residenze Sanitarie Assistenziali), che siano state autorizzate all'esercizio, possono, in deroga a quanto previsto da commi precedenti, operare in regime di accreditamento, fermo restando il successivo rispetto delle procedure per la conferma dell'accREDITamento. Con dette strutture le Aziende Sanitarie Locali possono stipulare contratti, nei limiti fissati da appositi provvedimenti commissariali che individuino la copertura finanziaria." Così disponendo il legislatore regionale disciplina la materia degli accreditamenti in modo non conforme ai principi statali di cui all'art. 8 quater del d. lgs. N. 502/1992 e, conseguentemente, viola l'art. 117, comma 3 della Costituzione in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Legge n.16 del 11-10-2011

Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)".

Numero ricorso: n. 13 anno 2011

Gazzetta Ufficiale: n.3 del 18/01/2012

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per conflitto di attribuzione

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 16 del 11/10/2011 recante Modifica ed integrazione dell'art 9 della legge regionale 19 gennaio 2007 n 1 di formazione del bilancio annuale.

Pubblicazione: Bur n. 65 del 17/10/2011

Data deposito: 20/12/2011

Materie del ricorso: art.117, c.2, lett. h ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; (materie di competenza esclusiva dello Stato)

Norme Violate: Art 117 comma 2 lett. h) Cost

Motivi: Consiglio regionale. Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza

Delibera Consiglio dei Ministri 13.12.2011.

Motivi dell'impugnativa: Con la legge n.16 del 11-10-2011 la Regione Campania ha inteso apportare delle modifiche alle leggi regionali n. 1/2007, n.4/2009 e n. 13/1996, in materia di sospensione dei consiglieri regionali.

La legge regionale, a parere del Governo, appare censurabile per le seguenti disposizioni:

1) L'articolo 1, che aggiunge il comma 5 all'articolo 9 della l.r. n. 1/2007, come corretto dall'avviso di errata corrige pubblicato nel B.U.R. 25 ottobre 2011, n. 67, prevede che "I consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza". Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni che prevede la sospensione sino a diciotto mesi da una serie di cariche, inclusa quella di consigliere regionale in caso di condanna non definitiva per taluni delitti, tra cui quello previsto dall'articolo 416 bis del codice penale (art. 15, comma 4 bis, lettera a)) o quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 286 del codice di procedura penale. La norma statale, però, prevede al citato comma 4 bis dell'articolo 15 che "...La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi." e che "La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto". La norma disciplina, dunque, il venir meno della sospensione dopo diciotto mesi come fattispecie base, derogabile solo ove entro questo termine intervenga la sentenza negativa di appello, la quale provoca l'aggiungersi di ulteriori dodici mesi al periodo effettivamente consumato. La sospensione dalla carica elettiva, disposta con il d.P.C.M. di cui all'articolo 15, comma 4 ter della legge n. 55/90 ha, quindi, carattere provvisorio in quanto l'ordinamento non può far gravare sul condannato con sentenza non definitiva i tempi lunghi del processo penale. La legge n.55/90 tende, infatti, a proteggere in egual misura valori che, nella fattispecie in esame, potrebbero configgere, alla ineludibile esigenza di salvaguardia della trasparente gestione degli enti locali, si contrappone la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva (articolo 27 Cost. e sentenza Corte Costituzionale n. 239/1996). La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente ribadito che l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni persegue finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di buon andamento e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, contro i gravi pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni (sentenze n. 132 del 2001, n. 141 del 1996, n. 118 e n. 295 del 1994, n. 407/1992), coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a "valori costituzionali di rilevanza primaria" (sentenza n. 218 del 1993). I delitti per i quali l'art. 15 citato prevede -dopo la condanna definitiva- la decadenza o anche -in caso di condanna non definitiva- la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva sono appunto qualificati, secondo la giurisprudenza costituzionale, non tanto dalla loro gravità in relazione al "valore" del bene offeso o all'entità della pena comminata, ma piuttosto dal fatto di essere considerati tutti dal legislatore come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di pericolosità sociale, non irragionevolmente ritenendoli il legislatore stesso, nell'ambito delle proprie, insindacabili scelte di politica criminale, parimenti forniti di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali. Si giustifica in questo modo una disciplina molto rigorosa ispirata alla ratio di prevenire e combattere tali gravi pericoli allo scopo appunto di salvaguardare "interessi fondamentali dello Stato" (sentenze n. 206 del 1999 e n. 184 del 1994). Pertanto, l'articolo 1 e correlati articoli 2 e 3 della legge regionale della Campania n. 16/2011 esulano dalla competenza legislativa regionale, in quanto invadono l'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione nonché violano i principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Legge n.23 del 14-12-2011

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, (disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011- 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011).

Numero ricorso: n. 28 anno 2012

Gazzetta Ufficiale: n.12 del 21/03/2012

Tipo di giudizio: Ricorso dello Stato per legittimità costituzionale

Ricorrente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Resistente: CAMPANIA

Atto Impugnato: Legge della Regione n. 23 del 14/12/2011 recante Modifiche alla legge di bilancio 2011

Pubblicazione:B.u.r. n. 78 del 19/12/2011

Data deposito: 22/02/2012

Materie del ricorso: art.117, c.3, Tutela della salute; (materie attribuite alla competenza concorrente Stato-Regioni)

Norme Violate: Art 117 Cost

Motivi: Bilancio e contabilità Tutela della salute

Delibera Consiglio dei Ministri 14.02.2012.

Motivi dell'impugnativa: La legge n. 23 del 14.12.2011 che apporta modifiche alla legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2011", presenta, a parere del Governo, i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) l'art. 1, comma 1, nel modificare l'art. 1, c. 237 undecies della l.r. n. 4/2011, prevede che la conferma dell'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie private che hanno presentato tale domanda utilizzando l'apposita piattaforma applicativa informatica, avviene mediante decreto commissariale di presa d'atto. Si evidenzia che la concessione dell'accreditamento non può avvenire sulla base di una presa d'atto ma è subordinata, necessariamente, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti della normativa vigente e ciò a tutela della sicurezza dei pazienti; a tal proposito, l'art. 1, comma 237-duodecies, prevede anche l'espletamento dei controlli diretti a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accreditamento, ma il termine previsto per l'espletamento di detti controlli è successivo al termine di adozione dei provvedimenti di presa d'atto di cui al comma 237-undecies. Tale prassi, pertanto, di fatto "espone" il cittadino-paziente ad affidarsi ad una struttura che reca un riconoscimento di qualità sulla cui validità non è stato espletato alcun controllo e verifica da parte della regione, mentre tali controlli, ai sensi della normativa statale, avrebbero dovuto essere effettuati e conclusi già da tempo. A parere del Governo, la disposizione regionale nella parte in cui prevede che la conferma dell'accreditamento istituzionale avviene mediante decreto commissariale di presa d'atto, si pone in contrasto con l'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992, secondo cui l'accreditamento istituzionale può essere rilasciato alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2) l'art. 1, comma 1, nel modificare l'art. 1, c. 237 sexdecies della l.r. n. 4/2011, prevede una ulteriore dilazione della tempistica per la definizione delle procedure di accreditamento. Tale disposizione regionale si porrebbe in contrasto con l'art. 1, comma 796, lettera t), della legge n. 296/2006, in base al quale le procedure per il passaggio dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento istituzionale definitivo avrebbero dovuto concludersi, per le strutture private ospedaliere e ambulatoriali, entro il 31 dicembre 2010. La disposizione regionale contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

3) l'art. 1, comma 1, nel modificare l'art. 1, c. 237 vicies della l.r. n. 4/2011, prevede che le strutture di Fisiokinesiterapia, provvisoriamente accreditate per tale attività, possono, in deroga a quanto previsto dal comma 237 quater della stessa legge, presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'intera area sociosanitaria. Tale disposizione regionale, che prevede la possibilità

per le strutture sanitarie di Fisiokinesiterapia di conseguire l'accreditamento istituzionale per un'area sanitaria diversa e più ampia rispetto a quella per la quale era stato rilasciato l'accreditamento provvisorio, contrasta, a parere del Governo, con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui al combinato disposto dell'art. 8-quater del D.Lgs. n.502/1992 con gli articoli 8-bis e 8-ter del medesimo decreto, riguardanti la regolamentazione degli istituti dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie. La disciplina dettata da tali disposizioni statali prevede, infatti, che sia la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie, sia l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione e presuppongono il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi (artt. 8-bis e 8-ter). Qualora poi dette attività sanitarie e sociosanitarie siano esercitate per conto del Servizio sanitario nazionale, tale esercizio è subordinato al rilascio dell'accreditamento istituzionale (art. 8-quater), il quale presuppone, oltre alla sopra menzionata autorizzazione, anche la rispondenza delle strutture sanitarie agli ulteriori requisiti di qualificazione e di funzionalità richiesti dagli indirizzi di programmazione regionale, nonché la verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Dal complesso di tali disposizioni emerge che il passaggio di una struttura dal regime di accreditamento provvisorio a quello di accreditamento definitivo può avvenire solo con riguardo alla medesima tipologia di attività, che deve essere stata previamente autorizzata. In altri termini, la struttura interessata può ottenere l'accreditamento definitivo solo con riferimento alla stessa attività per la quale già operava in regime di accreditamento provvisorio. Qualora poi la struttura già accreditata per lo svolgimento di alcune attività sanitarie volesse svolgere attività di nuova realizzazione potrebbe ottenere l'accreditamento per tali nuove funzioni solo previa autorizzazione allo svolgimento delle nuove attività e previo accertamento degli ulteriori requisiti di qualificazione e di funzionalità richiesti dalla programmazione regionale per tali nuove attività. Ciò premesso, la disposizione regionale in esame, laddove consente alle strutture di fisiokinesiterapia, che operano in regime di accreditamento provvisorio limitatamente alle attività da esse svolte, di presentare domanda di accreditamento istituzionale per l'intera area socio-sanitaria, quindi anche per attività ulteriori rispetto a quelle per le quali già operavano in regime di accreditamento provvisorio, contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, in violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

4) L'art. 1, comma 1, nella parte in cui modifica l'art. 1, comma 237 vices ter, della l.r. n. 4/2011, prevede la possibilità di attivare automaticamente, negli ambiti territoriali delle comunità montane, l'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e sociosanitarie in possesso del solo titolo autorizzativo e dei requisiti per l'accreditamento richiesti dai soli regolamenti regionali. Tale disposizione regionale che consente alle strutture sanitarie dei territori montani prive di accreditamento, di operare ex lege in regime di accreditamento, senza la previa verifica del possesso dei relativi requisiti, contrasta con l'art. 8-quater del decreto legislativo 502/1992, secondo il quale l'accreditamento è rilasciato solo al termine dei processi relativi alle strutture già in possesso di accreditamento provvisorio, compatibilmente con i fabbisogni regionali, e in linea con i programmi operativi e le risorse finanziarie. La disposizione regionale in esame pertanto, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute sopra menzionati, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

PARTE SETTIMA

Appendice

Gli organismi funzionanti all'interno del Consiglio regionale: il CO.RE.COM

Il CO.RE.COM. (Comitato Regionale Comunicazioni) è l'organo di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale. E' organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e organismo di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale. Esercita funzioni proprie e funzioni delegate dall'AGCOM.

Esso ha quindi la duplice veste di organo dell'Autorità decentrato sul territorio e, al contempo, di organo regionale.

E proprio nella qualità di Organo regionale che va probabilmente colta la sua maggiore potenzialità, nella logica di cambiamento e rafforzamento del suo ruolo che segue una fase di avvio sicuramente estremamente significativa.

Tale organismo rappresenta potenzialmente una grande risorsa per le regioni in quanto presidio strategico sul territorio, in particolar modo là dove si ponga quale organo di autorevole vigilanza sull'intero sistema delle comunicazioni su base regionale.

Come è noto l'avvio della prima fase di decentramento sul territorio regionale di alcune funzioni dall'Autorità risale al primo accordo quadro siglato nel 2003 tra la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e l'AgCom.

E' solo nel 2008 con le ulteriori deleghe in materia di definizione delle controversie, Registro degli Operatori delle Comunicazioni (ROC), vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione ed in materia di esercizio delle attività radiotelevisive locali che si definisce il quadro completo delle competenze del Corecom.

Nell'esercizio delle funzioni proprie, il Corecom assume in primo luogo il ruolo di soggetto che ha la vigilanza sul rispetto della parità di accesso ai mezzi di informazione locali nel corso dell'anno ed in particolare, nei periodi elettorali e referendari, anche attraverso azioni di monitoraggio a campione sulle emittenti televisive locali.

In tale attività provvede a raccogliere le denunce di presunta violazione della legge n. 28/2000 e, dopo aver accertato la fondatezza della segnalazione, procede a convocare le parti per giungere a una soluzione condivisa, oppure, in caso di mancato accordo e di accertata violazione, provvede ad inviare la segnalazione all'Autorità per le relative sanzioni.

Ha altresì competenza a predisporre, in collaborazione con la sede regionale della Rai, il calendario delle tribune politiche sulla base delle disposizioni emesse dalla Commissione parlamentare di vigilanza, organizzando la programmazione dei messaggi politici autogestiti gratuiti negli spazi di comunicazione messi a disposizione dalle emittenti radiofoniche e televisive locali e, dopo aver verificato l'effettiva messa in onda degli spot elettorali, stabilendo l'importo dei rimborsi spettanti alle emittenti.

Non meno significativa è la competenza del Corecom al sostegno e sviluppo del settore radiotelevisivo attraverso la predisposizione della graduatoria delle emittenti televisive locali alle quali attribuire i contributi previsti dalla legge n. 448/1998 e lo studio annuale sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale finalizzato a presentare una relazione al Consiglio regionale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Esso svolge, inoltre, attività di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, esprimendo pareri sui provvedimenti regionali riguardanti il settore delle comunicazioni e formulando proposte di parere sugli schemi di piano di assegnazione e ripartizione delle frequenze trasmessi alla regione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La competenza del Corecom comprende, inoltre, attività di ricerca, di indagine conoscitiva ed analisi a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge nelle materie di telecomunicazioni, estendendosi all'organizzazione di tribune politiche tematiche regionali della Rai in collaborazione con le strutture e le commissioni del Consiglio regionale.

E' proprio in relazione a talune di queste competenze che da più parti si sottolinea l'utilità del potenziamento e dello sviluppo delle funzioni proprie dei Corecom a livello regionale, che per molta parte non risultano invece ancora adeguatamente incentivate, nel senso già da più parti auspicato, di fare di tali organismi un presidio sul territorio che vigili su tutto il più ampio sistema delle comunicazioni, anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche.

Per quanto riguarda invece le funzioni delegate - conciliazioni e provvedimenti temporanei, definizione delle controversie, registro degli operatori (ROC), vigilanza sugli obblighi di programmazione - dopo un primo anno, il 2010, di avvio concreto è emerso che un ruolo estremamente significativo si è rivelato essere quello del "tentativo obbligatorio di conciliazione", il cui valore aggiunto è dato sicuramente dalla funzione di servizio al cittadino, là dove il Corecom, a fronte di un sistema giudiziale e burocratico spesso troppo lento, è in grado di fornire una risposta di giustizia al cittadino in circa 30 giorni.

Al Co.Re.Com. Campania sono state conferite da ultimo, con Delibera n. 671/09/CONS, dell'AGCOM, funzioni delegate in materia di:

- Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- Esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art.32, commi 3 e 4 del decreto legislativo 31 luglio, 2005, n. 177, recante il Testo unico della radiotelevisione;
- Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- Svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazione elettronica e utenti, e assunzione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti".

Sicuramente nell'attuale panorama anche in Campania il Contenzioso tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni – Tentativo di conciliazione – si è rilevata ad oggi essere la funzione più onerosa e significativa

Come è noto si tratta di una procedura gratuita per risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazione (telefonia, internet, pay-tv, etc) che deve essere obbligatoriamente esperita prima di ricorrere alla giustizia ordinaria.

La conciliazione ha quindi l'obiettivo di risolvere le controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni prima che queste siano presentate all'autorità giudiziaria o all'Autorità garante per le comunicazioni. Il tentativo di conciliazione è un servizio gratuito, di facile accesso e che garantisce in tempi rapidi la conclusione "pro bono pacis" della controversia.

Tra le attività del Co.Re.Com., la conciliazione delle controversie in materia di telecomunicazioni, come già sottolineato, è quella che ha il maggior contenuto di servizio e, quindi, un maggior impatto nei confronti della cittadinanza.

Incontrandosi presso il Co.Re.Com. le parti possono tentare di risolvere amichevolmente la questione.

In caso di esito negativo dell'incontro, le parti possono scegliere se far ricorso al giudice o se far definire la controversia all'AGCOM o allo stesso Co.Re.Com. se titolare di delega alla "definizione". Al ricevimento dell'istanza, il Co.Re.Com. vaglia l'ammissibilità o meno dell'istanza e comunica l'esito all'interessato. Successivamente il cittadino verrà convocato tramite lettera raccomandata

(a mezzo mail o via fax qualora siano indicati nell'istanza) all'udienza di conciliazione, che si svolge presso gli uffici del Co.Re.Com. alla presenza del conciliatore, un funzionario esperto e titolato a tanto che interviene nei rapporti conflittuali con un comportamento di imparzialità ed equidistanza, per accompagnare entrambi i contendenti verso un accordo.

La procedura è regolata dalla delibera Agcom n. 173/07/CONS, allegato A.

Nel caso, poi, in cui venga sospesa l'erogazione del servizio, in pendenza di un procedimento di conciliazione, può essere inoltrata al Co.Re.Com. richiesta di provvedimento temporaneo di riattivazione sempre che ricorrano le condizioni di cui all'art. 5 della suddetta delibera (Regolamento sulle procedure di conciliazione).



Consiglio Regionale della Campania

*Pubblicazione curata dai dirigenti
del Consiglio regionale della Campania
Settore Legislativo - Servizio Studi legislativi
Maria Teresa Pignataro
Maria Grazia Giovenco*

Hanno curato la redazione

*Maria Grazia Giovenco: introduzione e nota di sintesi
Teresa Pellegrino: le commissioni consiliari permanenti, commissioni di inchiesta e contenzioso costituzionale
Rosaria Ruggiero: le commissioni consiliari speciali
Mario Filpo: il contenzioso costituzionale, regolamenti
Salvatore Longobardi: metodologia statistica e grafica
Domenico Di Iorio: quadri sinottici alla nota di sintesi
Maurizio Celentano: ottimizzazione*

Appendice

Aldo Liardo: "Co.Re.Com. - Attività 2011 "

Hanno, inoltre, collaborato

Michele D'Avino, Iole Di Troia, Emilio Sarno

*Si ringraziano la Segreteria Generale dell'Assemblea legislativa e gli staff delle
commissioni assembleari permanenti, speciali e d'inchiesta per aver coadiuvato il servizio
nella raccolta dati*

Il testo è disponibile sul sito: www.consiglio.regione.campania.it

*Stampato a Napoli nel 2012
da Print Agency - I Farella snc
Via Sedile di Porto, 76 - Napoli*



Consiglio Regionale
della Campania